SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

781ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

DOMENICA 28 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA,
del Vice Presidente CHABOD,
del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 42599

DIMISSIONI DEL SENATORE FRANZA

Annunzio e reiezione:

PRESIDENTE . . . . . 42614 e *passim*
BATTINO VITTORELLI 42615
DONATI 42614
NENCIONI 42617
PESENTI 42615
ROVERE 42615
SCHIAVETTI 42616

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 42599

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 42599

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 42600

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 42599

Seguito della discussione:

« Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (**2509**-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 42600 e *passim*
ALCIDI REZZA Lea 42652, 42659
ARTOM 42740
BASILE 42702
BERGAMASCO 42603
BONAFINI 42600
CHIARIELLO 42698
CROLLALANZA 42692
D'ERRICO 42717
GAVA 42606
GERMANÒ 42720
MARIS 42604, 42659
NENCIONI . . . . . 42631 e *passim*
NICOLETTI 42650, 42710
PALUMBO 42688
PERNA 42652
PESERICO 42715

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

PINNA . . . . . *Pag.* 42601, 42740
ROVERE . . . . . 42600 e *passim*
VERONESI . . . . . 42626 e *passim*
Verifica del numero legale 42600
Votazioni a scrutinio segreto . . 42602 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 42747

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 42626

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

S I M O N U C C I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Banfi per giorni 1, Bernardinetti per giorni 2, Caron per giorni 2, Cassano per giorni 1, Cingolani per giorni 1, Fiore per giorni 10, Genco per giorni 1, Granata per giorni 2, Meloni per giorni 2, Moneti per giorni 3, Montagnani Marelli per giorni 10, Montini per giorni 4, Piasenti per giorni 3, Samek Lodovici per giorni 1, Santarelli per giorni 3, Trabucchi per giorni 1, Valenzi per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura » (2406-B) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera » (2483-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TRABUCCHI. — « Norme interpretative e modificative dell'articolo 113 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto ha riguardo all'assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive » (2698);

BALDINI e GENCO. — Modifica alla legge 21 aprile 1965, n. 449, riguardante riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (2699).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera » (2483-B).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

MURDACA. — « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (2657), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso » (2693);

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga delle sospensioni dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966 » (2694);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2601-B);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (2692), previ pareri della 7ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

LOMBARDI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po » (2676), previo parere della 5ª Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale », già approvato dalla Camera dei deputati. Come i colleghi sanno, nella seduta di ieri è mancato il numero legale nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 3 / 5 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori.

B O N A F I N I . Rinunziamo alla richiesta di scrutinio segreto.

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Invito il Segretario a verificare se i presentatori della richiesta sono nel numero prescritto dal Regolamento.

(*La richiesta del senatore Rovere è appoggiata dal numero di senatori prescritto dal Regolamento*).

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta la verifica

del numero legale. Invito pertanto il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

S I M O N U C C I , *Segretario, fa l'appello nominale.*

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gray, Guanti,

Jannuzzi,

Lessona, Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardo, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

P R E S I D E N T E . Il Senato è in numero legale. Invito i senatori che eventualmente rinuncino al loro congedo per prendere parte ai lavori del Senato ad informarne la Presidenza, al fine di essere cancellati dalla lista dei congedi.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento n. 2.3 / 5 per il quale vi è una richiesta di votazione per appello nominale.

P I N N A . Rinunciamo all'appello nominale.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il sub-emendamento n. 2.5/5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 2.3/6 tendente a sostituire nell'emendamento 2.3 le parole: « al numero degli », con l'altra: « agli ». Questo emendamento è precluso a seguito del risultato della votazione dell'emendamento n. 2.3/5.

Segue l'emendamento n. 2.3 / 7, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, nell'emendamento 2.3, le parole: « al numero degli

abitanti », con le altre: « agli abitanti della stessa ».

Questo emendamento è precluso in seguito alla votazione dell'emendamento numero 2. 3 / 5.

Segue l'emendamento n. 2. 3 / 8, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, nell'emendamento 2. 3, la parola: « alti », con l'altra: « elevati ».

Questo emendamento è tautologico, quindi inammissibile.

Passiamo all'emendamento n. 2. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti » con le altre: « assegnando ad ogni circoscrizione un numero di seggi proporzionato al numero degli abitanti sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti ».

Anche se questo emendamento potrebbe essere considerato tautologico, ritengo opportuno metterlo in votazione.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Ferretti, Franza e Picardo, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Forma, Cassini, Pelizzo, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo e Attaguile hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo numero 2. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferreri, Forma, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Limoni,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanniei, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.3:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	4
Contrari	140

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo agli emendamenti successivi.

L'emendamento n. 2.660 presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente, nel secondo comma, a sostituire le parole: « assegnando i seggi », con la parola: « attribuendoli », non lo ammetto perchè tautologico e manifestamente privo di una qualunque giustificazione sintetica o lessicale.

Per lo stesso motivo non ammetto gli emendamenti n. 2.661, inteso, nel secondo comma, a sostituire le parole: « assegnando i seggi », con la parola: « distribuendoli »; n. 2.662, tendente, nel secondo comma, a sostituire la parola: « assegnando », con la parola: « attribuendo »; n. 2.663, che propone di sostituire la parola: « assegnando », con l'altra: « distribuendo », tutti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori.

Passiamo ora all'emendamento n. 2.664 anch'esso presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri che propone, al secondo comma, di sostituire la parola: « assegnando », con le seguenti: « si procede all'assegnazione dei ».

Lo vogliono ritirare?

R O V E R E . No.

P R E S I D E N T E . Se ci fosse da parte loro un po' di cortesia, si distenderebbe l'atmosfera.

B E R G A M A S C O . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora agli emendamenti successivi.

Sono inammissibili perchè tautologici, o superflui o del tutto manifestamente arbitrari gli emendamenti presentati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, n. 2.665 tendente, nel secondo comma, quinta riga, dopo la parola: « i » e prima della parola: « seggi », ad aggiungere la parola: « relativi »; n. 2.666, tendente a sostituire, nel secondo comma le parole: « in proporzione », con la parola: « proporzionatamente »; numero 2.667 tendente a sostituire, pure nel secondo comma, la parola: « proporzione », con l'altra: « rapporto »; n. 2.668 tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « in proporzione », con la parola: « proporzionalmente »; il n. 2.669, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « in pro-

porzione alla », con le parole: « secondo la ». Sul n. 2. 670, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « alla popolazione » con le altre: « al numero di abitanti » si deve procedere alla votazione.

M A R I S . Abbiamo già in precedenza respinto un emendamento tendente a sostituire la parola: « popolazione », alle parole: « numero di abitanti ». Quindi gli altri emendamenti analoghi debbono intendersi preclusi.

P R E S I D E N T E . Ha ragione, la preclusione c'è a seguito della votazione avvenuta sull'emendamento n. 2. 3.

Passiamo all'emendamento n. 2. 671, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom e da altri senatori tendente a sostituire, al secondo comma sesta riga, la parola: « di » con le parole: « residente in ». Questo emendamento è precluso a seguito della votazione dell'emendamento n. 2. 555. L'emendamento n. 2. 672, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « alla popolazione », con le parole: « agli abitanti » è tautologico rispetto all'emendamento n. 2. 670 e ricade pertanto nella stessa preclusione. L'emendamento numero 2. 673 presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione sulla base di quozienti interi e dei più alti resti », è inammissibile perchè senza alcuna ragione logica vuol privare il testo di una parte necessaria alla sua comprensione.

Per lo stesso motivo è inammissibile lo emendamento n. 2.674, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione ». L'emendamento n. 2.675 tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione » con le parole: « delle singole circoscrizioni » è tautologico e non lo ammetto. Anche l'emendamento n. 2.676 presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione » con le parole « delle relative circoscrizioni » è tautologico. Lo stesso dicasi per l'emendamento n. 2.677, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione » con le parole: « delle circoscrizioni ». Ugualmente inammissibile, nonchè tautologico, è l'emendamento n. 2.678, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione » con le parole: « della circoscrizione ». L'emendamento n. 2.679, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « di ogni circoscrizione » con le parole: « delle rispettive circoscrizioni » è al tempo stesso tautologico e peggiorativo del testo e pertanto non lo ammetto. L'emendamento numero 2.690, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri tendente a sostituire al secondo comma, le parole: « di ogni » con le altre: « residenti nella » è precluso a seguito della votazione dell'emendamento n. 2. 555. L'emendamento n. 2. 681, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori tendente a sostituire la parola: « di » con le parole: « abitante in » è tautologico. L'emendamento n. 2. 682, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « ogni » con la parola: « ciascuno », è tautologico. La stessa cosa debbo dire per l'emendamento n. 2. 683, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori che tende a sostituire al secondo comma, la parola « ogni » con la parola: « singole ». L'emendamento presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori tendente ad aggiungere al secondo comma, settima riga, dopo la parola: « circoscrizione », le parole: « elettorale regionale », è precluso a seguito del rigetto dell'emendamento n. 1.133. L'emendamento n. 2.685, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « circoscrizione », la parola: « elettorale » è precluso a seguito del-

la votazione degli emendamenti n. 217 e 1.133. L'emendamento n. 2.686, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere al secondo comma, settima riga, dopo la parola: « circoscrizione » le parole: « di ciascun regione a statuto ordinario », è precluso, essendo già stato respinto in precedenza l'emendamento n. 1. 133. Segue l'emendamento n. 2. 687, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, settima riga, dopo la parola: « circoscrizione », la parola: « regionale ». Questo emendamento è precluso a seguito della votazione dell'emendamento n. 1. 133. Segue l'emendamento n. 2. 688, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al secondo comma, settima riga, dopo la parola: « circoscrizione », le parole: « elettorale delle regioni a statuto normale ». Anche questo emendamento è precluso perchè già respinto in precedenza l'emendamento n. 1. 133. L'emendamento n. 2. 689, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, prima riga la parola: « dei » con le parole: « di tali », è inammissibile perchè tautologico e lo dichiaro perciò inammissibile.

Con questo emendamento abbiamo esaurito gli emendamenti presentati al secondo comma. Ritengo non sia necessario votare separatamente il secondo comma: lo voteremo insieme con l'articolo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2. 853, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente: « La popolazione è costituita dai cittadini residenti nella regione dalla nascita o da almeno un quadriennio ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 2. 853, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bertoli Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,
Limoni,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,
Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,
Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,
Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Traina,
Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.853:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	3
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Chiedo, se nulla osta, che venga posto in votazione il secondo comma dell'articolo 2, procedendosi così come si è proceduto in precedenza.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Il comma è già approvato. (*Proteste dal centro-destra*).

Z A M P I E R I . Finitela una buona volta, vergognatevi!

P R E S I D E N T E . Senatore Zampieri, non perda la calma. (*Clamori*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2.854, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente: « La popolazione è determinata in base alla media delle risultanze anagrafiche

dei cittadini residenti nelle singole regioni nell'ultimo quadriennio ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Torelli, Macaggi, Zagami, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Cassini, Pezzini e Zonca hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 2. 854, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carboni, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Limoni,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, Medici, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 854:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	3
Contrari	143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2. 690, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere il terzo comma.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Cassini, Venturi, Maier, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Giorgetti hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo n. 2. 690, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carboni, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Limoni,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Romano, Rosati,

Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Traina,

Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 690:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	4
Contrari	140

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta, poichè è in corso la riunione dei capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Non posso ancora comunicare l'ordine dei lavori deciso nella riunione dei capi-gruppo perchè manca ancora l'assenso di un Gruppo. Lo comunicherò nel corso dei nostri lavori.

Riprendiamo la votazione degli emendamenti.

Passiamo all'emendamento n. 2. 691, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il terzo

comma con il seguente: « Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emettersi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

L'emendamento è meramente tautologico ed inoltre peggiorativo del testo. Non lo ritengo proponibile.

Passiamo all'emendamento n. 2.692, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « Il commissario di Governo con proprio decreto da emanarsi contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali determina i seggi del Consiglio regionale e li assegna alle singole circoscrizioni ».

Ritengo questo emendamento proponibile.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi e Giraudo hanno richiesto che la votazione sullo emendamento sostitutivo n. 2.692, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carboni, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Conti Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Limoni,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 692:

Senatori votanti	153
Maggioranza	77
Favorevoli	9
Contrari	144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2. 855, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori che propone di sostituire il terzo comma con i seguenti:

« La determinazione dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica ad ogni censimento ufficiale della popolazione e rimane valida fino al censimento successivo.

L'assegnazione dei seggi del consiglio regionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi sulla base della popolazione residente nei comuni compresi nelle singole circoscrizioni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 2. 855, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni,

Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Limoni,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 855:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	6
Contrari	136

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora esaminare il seguente emendamento, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte, Turchi:

Al terzo comma, sostituire le parole: « La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni » *con le altre*: « La determinazione del numero dei seggi da assegnare alla regione e da ripartire alle circoscrizioni ».

2. 4

A tale emendamento i senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Nell'emendamento 2. 4, *dopo la parola*: « seggi », *aggiungere l'altra*: « elettorali ».

2. 4 / 1

Nell'emendamento 2.4, *sostituire le parole*: « alla regione », *con le altre*: « a tutte le regioni ».

2.4 / 2

Nell'emendamento 2.4, *sostituire le parole*: « da ripartire alle », *con le altre*: « che devono essere ripartiti tra le singole ».

2.4 / 3

Nell'emendamento 2.4, *dopo la parola*: « alle », *inserire l'altra*: « singole ».

2.4 / 4

Nell'emendamento 2.4, *dopo la parola*: « circoscrizioni », *aggiungere l'altra*: « elettorali ».

2.4 / 5

Di questi emendamenti il 2.4.1 introduce una specificazione superflua e che differenzia la denominazione da quella già adottata con la approvazione del secondo comma dell'articolo 2 e pertanto è inammissibile perchè nel contesto le parole « tutte le regioni » non avrebbero senso logico; il 2.4.3, è precluso dalla votazione dell'emendamento n. 2.542; il 2.4/4, è del tutto superfluo e quindi inammissibile; il 2.4/5 è precluso dall'approvazione del secondo comma dell'articolo 2.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento n. 2.4, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, di cui è già stata data lettura.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Lombardi, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 2.4, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca a palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Limoni,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi,Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 4:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	7
Contrari	136

Il Senato non approva.

Annunzio e reiezione delle dimissioni del senatore Franza

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il senatore Franza mi ha inviato questa lettera in data 27 gennaio: « Onorevole Presidente, rassegno le mie dimissioni da senatore e la prego di volerne dare notizia alla Assemblea.

Le ragioni che sono alla base di questa mia decisione sono contenute nel comunicato diramato dal mio Gruppo parlamentare dopo quanto è avvenuto oggi pomeriggio durante l'esame del disegno di legge per la elezione dei consigli regionali.

Con ossequio. Enea Franza ».

Onorevoli colleghi, le dimissioni del senatore Franza sono motivate da un sentimento suo personale, da un impeto di generosa passione che tutti possiamo comprendere nella civile se pure aspra e rovente contesa che si sta dibattendo in quest'Aula.

Il senatore Franza, parlamentare di quattro legislature, per il suo acume giuridico, per la sua esperienza parlamentare, per la sua rettitudine sempre provata, è un caro collega, apprezzato e benvoluto da tutto il Senato. Prego il senatore Franza di voler recedere dalle dimissioni e invito il Senato a volerle respingere.

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . Anche a nome dei colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana ritendo che le dimissioni del senatore Franza debbano essere respinte per due motivi: primo, la motivazione che noi giudichiamo decisamente errata; secondo, i valori personali, al di sopra del contrasto di idee, ci hanno sempre fatto considerare il senatore Franza come persona degna della massima stima e meritevole di sedere in quest'Aula.

P E S E N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Signor Presidente, mi dispiace, a nome del mio Gruppo, di non poter aderire alla sua richiesta di respingere le dimissioni del senatore Franza. E ciò non tanto per una questione che riguardi personalmente il senatore Franza, ma per la motivazione e perchè queste dimissioni entrano nel corso di una battaglia ostruzionistica condotta da Gruppi esigui della minoranza, qui al Senato e nel Paese, contro una legge che intende adempiere ad una norma costituzionale.

Ecco perchè io credo, e parlo a nome del Gruppo, che il Senato debba accogliere queste dimissioni e da un punto di vista personale credo che questo forse non faccia dispiacere neanche al senatore Franza che certamente si ripresenterà alle prossime elezioni.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista, aderisco al suo invito per i motivi già esposti a nome della Democrazia cristiana dal senatore Donati, ma anche per i seguenti altri due motivi: prima di tutto perchè è consuetudine di respingere le dimissioni di un senatore il quale può, se intende veramente dimettersi, mantenerle; in secondo luogo perchè credo che queste dimissioni siano un episodio della discussione che si sta svolgendo in quest'Aula, un episodio che dimostra lo stato di tensione al quale sono giunti i rapporti tra i singoli Gruppi e i singoli senatori, e che per questo motivo si debba, respingendo queste dimissioni, arrecare collegialmente un contributo alla distensione.

Detto questo, desidero tuttavia aggiungere che la motivazione addotta dal senatore Franza, la quale fa riferimento al comunicato del Gruppo del Movimento sociale italiano, è, per i colleghi del Gruppo socialista, un motivo di grave scandalo, perchè costituisce un atto di protesta contro una decisione della Presidenza e certamente essa non arreca nessun contributo alla distensione.

R O V E R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Signor Presidente, prendo la parola per alcune considerazioni sulla comunicazione da lei fatta delle dimissioni del collega senatore Franza, annunziando l'adesione del Gruppo liberale all'invito della Presidenza di respingere queste dimissioni; dimissioni che, ne sono certo, non possono far piacere a nessuno e che portano in quest'Aula, che sta vivendo delle ore agitate e arroventate che non le sono abituali, una nota di malinconia. Voglio augurarmi, signor Presidente, che il senatore Franza, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare la squisita signorilità, la dirittura morale e la innata cortesia, oltre che la ben nota preparazione e la valentia oratoria, che fanno di lui uno degli esponenti più autorevoli del nostro Parlamento, voglia ritornare su questa decisione presa, ne sono convinto, in un momento di sconforto, in uno di quei momenti di amarezza che colpiscono profondamente un uomo che si sente vittima di un sopruso e di una sopraffazione nel corso di una battaglia ideale combattuta a viso aperto... (*Interruzioni e commenti dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, veda di non turbare la serenità dell'Assemblea.

R O V E R E . Ma io non voglio turbare nessuno. È questo evidentemente lo stato d'animo che ha spinto il senatore Franza a presentare le sue dimissioni. È lo stesso sconforto, onorevole Presidente, e la stessa amarezza che ha colpito anche noi senatori del Gruppo liberale, che abbiamo voluto esprimere la nostra più energica protesta per delle determinazioni che sono state prese ieri e che noi riteniamo contrarie alla lettera e allo spirito del Regolamento. (*Clamori e proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, lei ha visto lo spirito che ha caratterizzato tutte le parti dell'Assemblea in questa circostanza. Onorevoli colleghi, facciano silenzio. Senatore Rovere, continui e concluda.

R O V E R E . Signor Presidente, se ho espresso una critica ad una decisione, ad una interpretazione della Presidenza, questo non vuole essere una mancanza di riguardo verso la persona del Presidente. Evidentemente è un dovere che riteniamo di adempiere, perchè con le decisioni prese io penso si possano creare dei precedenti di estrema gravità.

G U A N T I . Rispettiamo la Costituzione! Siete dei fuorilegge e basta!

R O V E R E . La rispettiamo! Abbiamo avuto in quest'Aula la sensazione di una atmosfera di intolleranza che si sta diffondendo . . . (*Vivacissimi clamori dall'estrema sinistra. Vivaci commenti dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Basta, senatore Rovere! Senatore Rovere, la prego.

G U A N T I . Basta, buffone!

R O V E R E . Abbiamo la chiara percezione che questa legge, che dopo tanti anni pare adesso diventata urgentissima, determini questo stato di impazienza e di irritazione . . . (*Vivacissimi, reiterati clamori dal l'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, la prego! Le tolgo la parola se non conclude. Dica se accetta o meno le dimissioni. Ha già motivato anche troppo, al di sopra e al di fuori di quello spirito che io volevo mantenere in quest'Aula. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*). Onorevoli colleghi, lascino finire il senatore Rovere. (*Vivacissimi commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

R O V E R E . Voglio augurarmi, signor Presidente — e aderisco alla sua raccomandazione avviandomi alla conclusione — che il brutto episodio avvenuto nella giornata di ieri venga dimenticato al più presto nell'interesse stesso della democrazia. (*Vivacissime proteste dall'estrema sinistra*).

S C H I A V E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è una vecchia tradizione parlamentare, e non solo del nostro Senato, per cui quando non vi siano casi di indegnità personale le dimissioni di un collega vanno respinte. Tuttavia noi sentiamo che vi sono anche altre considerazioni da fare di carattere politico.

Non condividiamo affatto — è inutile dirlo — l'atteggiamento del collega Franza nei riguardi della Presidenza del Senato, tanto più che questo atteggiamento è stato tenuto in occasione di una discussione che involge fondamentalmente la difesa della Costituzione repubblicana. Sentiamo anche di dover dire che per noi, come è stato già affermato più volte dal Partito socialista italiano e come riaffermo io a nome del Partito socialista di unità proletaria, la presenza in genere dei rappresentanti del Movimento sociale italiano nel Parlamento repubblicano è illegale a tenore delle leggi presenti perchè si tratta di una riorganizzazione del partito fascista. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Commenti dall'estrema destra*).

T U R C H I . Siamo stati eletti!

P R E S I D E N T E . Senatore Schiavetti, la prego!

S C H I A V E T T I . Per questi motivi, valutato il peso degli argomenti in favore e contro, i senatori del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria si astengono in questa votazione.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lasciate che io porti una nota di distensione in quest'Aula già turbata (*commenti ironici dall'estrema sinistra*), già turbata in questi giorni da sommovimenti, turbata da grida ostili come in questo momento, in un momento in cui invece occorre meditazione, comprensione e rispetto.

Noi accettiamo di buon grado l'invito della Presidenza. Il senatore Franza che da venti anni — ricordatelo, colleghi — siede in quest'Aula, membro autorevole — lasciatemelo dire — della Commissione del Regolamento, che per tanti anni ha collaborato con la Presidenza, evidentemente, nel momento in cui ha compiuto quel gesto, ha ritenuto di essere oggetto, per la sua funzione, di una menomazione dei diritti che aveva precedentemente difesi nel suo intervento. Noi non possiamo che pensare al senatore Franza come ad un parlamentare autorevolissimo, come ad un parlamentare dedito alla sua funzione, con tutto il suo animo, con tutto il suo affetto; un parlamentare col massimo rispetto nei confronti dell'Assemblea, rispetto interiore e rispetto esteriore che è stato provato dai vent'anni della sua permanenza in questa Aula durante i quali ritengo non abbia mai dato motivo a rilievi. È stato sempre rispettoso, sia delle singole persone, sia dei singoli gruppi; anche quando la sua posizione politica, la sua dialettica, l'hanno portato a posizioni di punta, l'ha sempre fatto col rispetto della dialettica parlamentare, cioè col rispetto dei diritti individuali e dei gruppi sia pure nel contrasto di idee.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, io invito ciascuno di voi a meditare sulle parole della Presidenza e a seguire il consiglio della Presidenza medesima. Vogliamo rivedere qui tra noi il senatore Franza. Gli auguriamo di ritornare in quest'Aula in questo scorcio di legislatura e nella prossima: uomini come il senatore Franza sono illustrazione del Parlamento. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, sulle dimissioni date dal senatore Franza si deve pronunciare il Senato.

Chi accoglie le dimissioni del collega senatore Franza è pregato di alzarsi.

Il Senato respinge le dimissioni.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Continuiamo nell'esame degli emendamenti all'articolo 2. Segue l'emendamento n. 2. 693, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, la parola: « determinazione », con le parole: « decisione sul numero ».

Questo emendamento non lo posso ammettere, perchè è tautologico e peggiorativo: l'espressione « decisione sul numero » non può sostituire la parola « determinazione » che è molto più precisa. È evidente che l'emendamento ha soltanto finalità defatigatorie.

Segue l'emendamento n. 2.694, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo la parola: « determinazione », la parola: « numerica ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento, una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Salari, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Murdaca hanno richie-

sto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 2. 694, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carboni, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Traina, Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 694:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	5
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue ora l'emendamento n. 2. 695, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo la parola: « determinazioni », le parole: « del numero ». Questo emendamento, tautologico rispetto

al precedente, è precluso a seguito della votazione testè avvenuta.

Segue l'emendamento n. 2. 696, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al terzo comma, prima riga, dopo la parola: « dei », la parola: « singoli ». Questo emendamento non è ammissibile, perchè non ha senso logico.

Segue l'emendamento n. 2. 697, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere al terzo comma le parole: « del Consiglio regionale ». L'emendamento è inammissibile, in quanto del tutto superfluo. Segue l'emendamento n. 2.698, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole da: « del consiglio », a: « essi », con le parole: « da attribuire ai singoli consigli regionali e da assegnare ». Anche questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 2. 699, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « del consiglio regionale », con le parole: « dei singoli consigli regionali ». Anche questo emendamento è tautologico.

Segue l'emendamento n. 2. 700, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « del consiglio regionale » con le parole: « dei relativi consigli regionali ». Questo emendamento è inammissibile perchè la modificazione formale che apporta è del tutto arbitraria.

Segue l'emendamento n. 2.701, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « del consiglio regionale », con le parole: « dei consigli regionali ». Questo emendamento è inammissibile perchè nel testo dell'articolo del disegno di legge si parla sempre di consiglio regionale al singolare.

Segue l'emendamento n. 2. 702, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al terzo comma, la parola: « regionale ».

Questo emendamento è inammissibile perchè tende a mutare arbitrariamente la denominazione dell'organo regionale, già consacrata nell'articolo 1.

Sono preclusi dalla votazione dell'emendamento n. 1. 133 i seguenti emendamenti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « per ogni rezione a statuto normale ».

2. 703

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « per ogni regione a statuto ordinario ».

2. 704

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « per tutte le regioni a statuto normale ».

2. 705

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « per tutte le regioni a statuto ordinario ».

2. 706

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « per ogni regione ».

2. 707

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « per tutte le regioni ».

2. 708

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « nelle regioni a statuto normale ».

2. 709

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « nelle regioni a statuto ordinario ».

2. 710

Al terzo comma, dopo la parola: « regionale », *aggiungere le parole*: « nelle regioni ».

2.711

Sono inammissibili, perchè o tautologici o del tutto superflui e comunque manifestamente defatigatori i seguenti emendamenti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e l'assegnazione di essi », *ed aggiungere dopo la parola*: « determinazione », *le parole*: « e l'assegnazione ».

2.712

Al terzo comma, sostituire la parola: « e », *con le parole*: « ed inoltre ».

2.714

Al terzo comma, sostituire la parola: « e », *con le parole*: « ed anche ».

2.715

Al terzo comma, sostituire la parola: « e », *con la parola*: « nonchè ».

2.716

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'assegnazione di essi », *con le parole*: « la loro destinazione ».

2.717

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'assegnazione di essi », *con le parole*: « la loro attribuzione ».

2.718

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'assegnazione di essi », *con le parole*: « la loro assegnazione ».

2.719

Al terzo comma, sostituire la parola: « assegnazione », *con la parola*: « attribuzione ».

2.720

Al terzo comma, sopprimere le parole: « di essi ».

2.721

Al terzo comma, sostituire la parola: « essi », *con le parole*: « tali seggi ».

2.722

Al terzo comma, sopprimere le parole: « alle singole circoscrizioni ».

2.723

Al terzo comma, sopprimere la parola: « singole ».

2.724

Al terzo comma, sostituire le parole: « alle singole circoscrizioni », *con le parole*: « ad ogni circoscrizione ».

2.725

Al terzo comma, sostituire le parole: « alle singole circoscrizioni », *con le parole*: « a ciascuna circoscrizione ».

2.726

Al terzo comma, sostituire la parola: « singole », *con la parola*: « loro ».

2.727

Al terzo comma, sostituire la parola: « singole », *con la parola*: « varie ».

2.728

L'emendamento n. 2.713, inteso a sostituire le parole: « e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate », con le parole: « è effettuata », è inammissibile perchè arbitrariamente sopprime l'indicazione di un adempimento indispensabile per la effettuazione delle elezioni.

L'emendamento n. 2.729, dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo la parola:

« circoscrizioni », le parole: « elettorali regionali », è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 1. 133.

Ugualmente preclusi dalla stessa votazione sono gli emendamenti: n. 2.730: al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni » aggiungere le parole: « elettorali delle regioni »;

n. 2.731: al terzo comma dopo la parola: « circoscrizioni », aggiungere le parole: « elettorali di ogni regione »;

n. 2.732: al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », aggiungere le parole: «elettorali di ognuna delle regioni »;

n. 2.733: al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », aggiungere le parole: « elettorali di tutte le regioni »;

n. 2.734: al terzo comma, dopo la parola: «circoscrizioni », aggiungere le parole: « elettorali nelle regioni a statuto ordinario ». Anche tale emendamento è precluso.

Allo stesso modo sono preclusi i seguenti emendamenti, sempre di iniziativa dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali delle regioni a statuto normale ».

2. 735

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali di ognuna delle regioni a statuto ordinario ».

2. 736

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali di tutte le regioni a statuto ordinario ».

2. 737

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali di ogni regione a statuto normale ».

2. 738

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali di tutte le regioni a statuto normale ».

2. 739

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali di ogni regione a statuto ordinario ».

2. 740

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « elettorali di ognuna delle regioni a statuto normale ».

2. 741

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere la parola*: « regionali ».

2. 742

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni » *aggiungere le parole*: « delle regioni ».

2.743

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di ogni regione ».

2. 744

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di ognuna delle regioni ».

2. 745

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di tutte le regioni ».

2. 746

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « delle regioni a statuto normale ».

2. 747

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di tutte le regioni a statuto normale ».

2. 748

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di ogni regione a statuto normale ».

2. 749

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di ognuna delle regioni a statuto normale ».

2. 750

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « delle regioni a statuto ordinario ».

2. 751

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di ogni regione a statuto ordinario ».

2. 752

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di ognuna delle regioni a statuto ordinario ».

2. 753

Al terzo comma, dopo la parola: « circoscrizioni », *aggiungere le parole*: « di tutte le regioni a statuto ordinario ».

2.754

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2. 755, che può costituire una precisazione. Tale emendamento, sempre d'iniziativa dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tende ad aggiungere, dopo la parola: « circoscrizioni », le seguenti: « ai sensi del primo comma ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però, in questo momento, la richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Lombardi, Bertola, Murdaca, Baldini hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 2. 755, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nella urna bianca e palla bianca nell'una nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori: Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.755:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	5
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Faccio presente che i seguenti emendamenti, proposti dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sono inammissibili o preclusi per i motivi che mi riservo di indicare specificamente per ciascuno di essi:

Al terzo comma, sostituire le parole: « sono effettuate » *con le parole*: « si effettuano ».

2. 756 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « sono effettuate », *con le parole*: « si compiono ».

2. 757 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « sono effettuate », *con le parole*: « devono compiersi ».

2. 758 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « sono effettuate », *con le parole*: « vengono compiute ».

2. 759 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « sono effettuate », *con le parole*: « verranno compiute ».

2. 760 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « sono effettuate », *con le parole*: « dovranno compiersi ».

2. 761 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « sono », *con la parola*: « vengono ».

2. 762 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « sono », *con la parola*: « saranno ».

2. 763 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « sono », *con le parole*: « devono essere ».

2. 764 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « sono », *con le parole*: « dovranno essere ».

2. 765 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « effettuate », *con la parola*: « compiute ».

2. 766 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « effettuate », *con le parole*: « da effettuarsi ».

2. 767 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « con » *con la parola*: « tramite ».

2. 768 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire la parola: « con », *con le parole*: « tramite un ».

2. 769 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire la parola: « con », *con le parole*: « per mezzo ».

2. 770 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire la parola: « con », *con le parole*: « per mezzo di un ».

2. 771 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, prima della parola: « decreto », *aggiungere la parola*: « un ».

2. 772 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « Commissario del Governo » *con le altre*: « Presidente della Repubblica ».

2. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « del « Commissario », *con le parole*: « dei rispettivi Commissari ».

2. 774 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « del Commissario », *con le parole*: « dei relativi Commissari ».

2. 775 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « del Commissario », *con le parole*: « dei Commissari ».

2. 776 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « del Commissario », *con le parole*: « dei singoli Commissari ».

2.773 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento n. 2. 756 non è ammissibile, perchè meramente tautologico così come il successivo emendamento n. 2.757. Lo emendamento n. 2.758 è precluso dalla votazione dell'emendamento n. 2.542. L'emendamento n. 2. 759 è tautologico. L'emendamento n. 2. 760 anch'esso tautologico è comunque precluso dalla votazione dello emendamento n. 1.48. L'emendamento numero 2.761 è precluso dalla votazione degli emendamenti n. 2.542 e n. 1.48. L'emendamento n. 2.762 è tautologico. L'emendamento n. 2.763 è precluso dalla votazione dello emendamento n. 1.48. L'emendamento numero 2.764 è precluso dalla votazione dell'emen-

damento n 2.542. L'emendamento n. 2.765 è precluso dalla votazione degli emendamenti n. 1.48 e n. 2.542. Gli emendamenti numeri 2.766, 2.767, 2.768, 2.769, 2.770 e 2.771 sono palesemente tautologici. L'emendamento n. 2.772 è del tutto superfluo.

L'emendamento n. 2.773 è inammissibile perchè nel contesto il plurale è privo di senso. Per la stessa ragione sono inammissibili gli emendamenti nn. 2.774, 2.775 e 2.776.

L'emendamento n. 2.5 è parzialmente precluso dalla votazione dell'emendamento numero 2. 855. Ne resterebbe in vita una sola parte, che però porrebbe in essere una disciplina priva di logica ragionevolezza; quindi l'emendamento è inammissibile.

Segue l'emendamento n. 2. 777, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Murdaca, Bertola e Salari hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo n. 2. 777, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Limoni,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

V E R O N E S I . Signor Presidente, mi appello alla sua cortesia. Da quando sono stati messi i cordoni rossi, noi delle minoranze non abbiamo più accesso al banco della Presidenza. Perchè il collega Maris ha invece il diritto di accedere a quel banco?

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris l'ho chiamato io. Chiamerò anche lei, senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Lo gradirei molto Presidente, anche perchè avrei da rivolgerle una preghiera, e cioè di sospendere la seduta.

P R E S I D E N T E . La votazione è in corso; non perdiamo tempo.

V E R O N E S I . Sono qui a fare il mio dovere. Ad ogni modo, chiedevo solamente di godere condizioni di parità con gli altri colleghi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.777:

Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	6
Contrari	131

Il Senato non approva.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Faccio presente che i capigruppo nella riunione di questa mattina hanno deciso che domani, lunedì, la seduta avrà inizio alle ore 9,30 e terminerà alle 2 dopo mezzanotte. Da martedì le sedute inizieranno il mattino alle ore 8 e termineranno alle ore 2, dopo mezzanotte.

Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 14,45*).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Con l'ultima votazione il Senato ha respinto l'emendamento soppressivo dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2, la quale prevede, nel testo della Camera, che l'assegnazione e la determinazione dei seggi sono effettuate dal Commissario del Governo contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Si potrebbe ritenere che con il rigetto di questo emendamento soppressivo siano pre-

clusi tutti gli altri emendamenti: questa sarebbe un'opinione. Però si obietta che il rigetto dell'emendamento soppressivo non può precludere le eventuali altre modifiche. Effettivamente, nell'emendamento n. 2.778, tendente a sostituire al terzo comma le parole da: « da emanarsi », fino a: « dei comizi », con le seguenti: « da emanarsi entro due giorni dopo la convocazione dei comizi », presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, si prevede che questo decreto del commissario del Governo avvenga « dopo la convocazione dei comizi ».

Pertanto è un emendamento diverso e che ha un suo senso: votiamolo con questa precisazione. Si vota il principio del « dopo ». Infatti, il testo della Camera dice: « contemporaneamente », mentre in questo emendamento è contenuto il concetto del « dopo ». (*Interruzione del senatore Veronesi. Vivaci proteste dal centro, dalla sinistra, dall'estrema sinistra*).

V E R O N E S I . Signor Presidente, io volevo sapere, per mia tranquillità, quale è l'emendamento che siamo chiamati a votare.

P R E S I D E N T E . Come ho già detto, è il numero 2.778. Avevo anche chiarito che, contrariamente all'opinione di quelli che lo ritenevano precluso, a me pareva che non fosse tale, in quanto indicava il concetto del « dopo », diverso dal concetto del « contemporaneamente ».

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, facevo opposizione, almeno per quanto riguarda la nostra parte, per l'impostazione del principio che lei vorrebbe varare, perchè, a mio avviso, tale impostazione a lei non è consentita dal Regolamento nè dalla prassi... (*vivacissimi clamori dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*); se mai ella avesse questa intenzione, dovrebbe sospendere la seduta... (*vivacissime proteste dal centro, dalla sinistra, dall'estrema sinistra*), per convocare la Giunta per il Regolamento perchè essa si possa esprimere, sentiti tutti i Gruppi, sopra tale impostazione. Non vorrei, signor Presidente, che si verificasse un altro di quegli episodi, che, indubbiamente, ci addolorano e ci avviliscono... (*Vivaci proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Torno soltanto a dire che, se lei avesse questa intenzione, dovrebbe sospendere la seduta per convocare la Giunta del Regolamento, proprio per discutere di questa determinata impostazione.

Voci dall'estrema sinistra. Basta! Basta!

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, le faccio notare che c'è un solo emendamento dove è contenuta la parola « dopo ». Semmai, discuteremo in seguito di tale concetto...

V E R O N E S I . Signor Presidente, se lei accantona l'interpretazione fatta inizialmente, aderisco alla sua impostazione.

P R E S I D E N T E . Momentaneamente, sono costretto ad accantonarla perchè c'è un solo emendamento.

V E R O N E S I . Prendo atto del fatto che lei accantona l'impostazione che aveva assunto precedentemente. (*Vivacissimi clamori e proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, semmai discuterà dopo. Le ho detto che su questo articolo sono costretto ad accantonare la mia impostazione, per il fatto che c'è un solo emendamento.

V E R O N E S I . Io ho detto che mi limitavo a prendere atto della cosa.

P R E S I D E N T E . Lei si limiti a prenderne atto.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento n. 2.778, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al terzo comma le parole da: « da emanarsi », fino a: « dei co-

mizi », con le seguenti: « da emanarsi entro due giorni dopo la convocazione dei comizi ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Murdaca, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 2.778, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire le parole da: « da emanarsi », fino a: « dei comizi », con le seguenti: « da emanarsi entro due giorni dopo la convocazione dei comizi », sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Santero, Schiavone, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.778:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	8
Contrari	131

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono cinque emendamenti, nn. 2.779, 2.780, 2.781, 2.782, 2.783. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « da emanarsi », *con la parola*: « emanato ».

2.779 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: « da emanarsi », *con le parole*: « che è emanato ».

2.780 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: « da emanarsi », *con le parole*: « che deve essere emanato ».

2.781 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: « da emanarsi », *con le parole*: « che sarà emanato ».

2.782 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: « da emanarsi », *con le parole*: « che dovrà essere emanato ».

2.783 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . I primi due emendamenti non sono ritenuti proponibili dalla Presidenza perchè tautologici, il terzo è precluso dalla votazione sull'emendamento numero 2.542, il quarto e il quinto sono preclusi dalla votazione sull'emendamento numero 1.48.

Passiamo ora all'emendamento n. 2.6 dei senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « contemporaneamente al decreto di » con le altre: « dieci giorni prima del decreto di ». A questo emendamento sono stati presentati circa 80 sub-emendamenti i quali, invece di dieci, propongono undici, dodici, tredici, quattordici giorni e così via, fino a 81. Siccome tutti questi sub-emendamenti hanno in comune, con l'emendamento base 2.6, le parole: « prima del decreto di », metto in votazione, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento, le parole: « prima del decreto di ». Se il Senato approva le parole « prima del decreto di » allora potremo discutere se debba essere due giorni, quattro giorni o ottanta giorni prima; viceversa, se il Senato respinge il « prima del decreto di » cadono tutti i sub-emendamenti. (*Approvazioni dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

V E R O N E S I . Domando di parlare. (*Vivaci proteste, rumori dall'estrema sinistra*).

P I R A S T U . Ha già parlato in sede di discussione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Lascino parlare; i rumori non sono delle opinioni. Senatore Pirastu, lei è una perla quando è qui seduto al banco dei Segretari.

P I R A S T U . Non sono di turno, Presidente.

P R E S I D E N T E . Non fa niente. Adesso lasciate parlare il senatore Veronesi, poi voi sarete padroni di dissentire. Senatore Veronesi, ha facoltà di parlare.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, desidererei da lei che non invitasse i colleghi a rumoreggiare dopo che avrò parlato.

P R E S I D E N T E . Io non ho invitato a fare rumori.

V E R O N E S I . Siccome lei ha detto questo...

P R E S I D E N T E . Io ho detto che i rumori non sono opinioni e con questo li ho censurati. Ho esortato ad aspettare, almeno in subordine, che lei avesse parlato.

V E R O N E S I . Va bene; sarebbe opportuno che lei invece, come Presidente, invitasse i colleghi a non rumoreggiare nè prima nè dopo.

P R E S I D E N T E . Io invito formalmente a non far « rumori »; mi pare che dalla mia frase risultasse implicito che non si dovessero fare. Comunque, ora convocherò i questori affinchè vigilino onde evitare queste manifestazioni.

V E R O N E S I . Stranamente, però, di questori, ivi compreso il nostro, non se ne vede presente nessuno in Aula. (*Interruzione del senatore Adamoli*).

Dicevo, signor Presidente, che io non posso aderire all'impostazione da lei data, perchè sia il Regolamento, sia la prassi seguita sino ad oggi, vogliono che vengano presi in esame i sub-emendamenti. Pertanto, dopo che ella ha dichiarato decaduti gli emendamenti 2.781, 2.782 e 2.783, subito doveva seguire l'emendamento 2.6/1. Non voglio qui rileggere, perchè tutti quanti le conoscono benissimo, le disposizioni del Regolamento; comunque la disposizione precisa del Regolamento e la prassi finora seguita impongono di votare in primo luogo l'emendamento n. 2.6/1 che tende a sostituire nell'emendamento 2. 6 la parola: « 10 », con la parola: « 81 ». D'altra parte l'impostazione da lei data e il richiamo da lei fatto all'articolo 73 del Regolamento, nel caso specifico, non sono puntuali. Sento pertanto l'obbligo di dire che se ella, signor Presidente, per fini di ordine generale, proprio per quei particolari diritti che le deriverebbero dall'articolo 9 del Regolamento, ritiene di operare queste forme di coordinamento...

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Veronesi, piuttosto di dire « deriverebbero » io direi « derivano ».

V E R O N E S I . Purtroppo, signor Presidente, con tutto il rispetto verso la sua persona e verso la Presidenza, ormai si è creata una frattura tra certe nostre impostazioni — che soggettivamente possono anche essere sbagliate — e alcune attribuzioni della Presidenza; quindi il « deriverebbero » che ho detto prima, per mia parte almeno, non voleva suonare offesa nei suoi confronti, ma voleva solo esprimere quella protesta che, come è ammessa nei confronti del giudice, credo che possa essere espressa in questo caso anche nei di lei confronti.

Rifacendomi a quell'articolo del Regolamento — dal quale derivano i suoi diritti — dicevo che se ed in quanto ella ritenesse di arrivare a quella impostazione, non è per l'articolo 73, ma è per una erronea interpretazione dell'articolo 9. Pertanto, a mio avviso, la seduta dovrebbe essere sospesa affinchè in Giunta del Regolamento si possa deliberare sopra questa sua particolare impostazione di principio.

Queste sono le osservazioni che noi ci permettiamo di fare, di raccomandare e arrivo persino a dire: supplicandola, signor Presidente. Se però lei non riterrà di aderire alla nostra richiesta, da parte nostra noi non intendiamo appellarci all'Aula, perchè ben conosciamo, purtroppo, quanto, talora di assurdo, in questi momenti, l'Aula ha l'animo di fare; comunque, sia ben chiaro, ancora, che questo sarà un ulteriore passo in quel processo di svuotamento, graduale, predeterminato, delle garanzie che ci sono offerte dal Regolamento. (*Vivacissimi clamori dal*

l'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Applausi dal centro-destra).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, io prendo atto del fatto che lei rinunzia al richiamo al Regolamento; vorrei dirle, però, che, per quanto riguarda le sue parole circa il reciproco rispetto, qui non si tratta di persona. Io, infatti, non ho la pretesa dell'infallibilità . . . (*interruzione del senatore Veronesi*), ho soltanto la pretesa di fare il mio dovere quando sono seduto qui. Posso anche ammettere di aver sbagliato; però io ho il dovere di dirigere i lavori dell'Assemblea. Se vogliamo ripetere il richiamo sportivo fatto ieri, posso anche dire che io sono l'arbitro della partita, sarò un cattivo arbitro, ma è meglio un cattivo arbitro che nessun arbitro, perchè senza arbitro si arriva all'anarchia. Quindi, io in questo momento come arbitro, per lei cattivo, per altri forse buono, le dico che, in base agli articoli 9 e 73 del Regolamento, ritengo che sia da porsi innanzitutto una questione (ed è mia facoltà porre la questione): quando vedo che gli emendamenti subalterni hanno tutti come premessa implicita « prima del decreto di » e variano soltanto la cifra che da « dieci » diventa « undici » o « dodici » o « tredici » o « quattordici » e così via, concludo che la dizione « prima del decreto di » è comune a tutti gli emendamenti sia subalterni che principali ed è questa che va messa per prima ai voti perchè consenta al Senato di decidere la questione di fondo. Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.6 per parti separate. Il Senato voterà innanzitutto sulle parole: « prima del decreto di ».

Avverto che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Lessona, Pace, Turchi, è stata avanzata la richiesta di verifica del numero legale. Mi perviene però anche la richiesta di votazione a scrutinio segreto che prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Murdaca, Bolettieri, Forma hanno richiesto che la votazione sulla seconda parte dell'emendamento 2. 6 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, su che cosa chiede la parola?

N E N C I O N I . Ho chiesto di parlare sul richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha rinunziato al richiamo al Regolamento e si è rimesso alla Presidenza. Del resto, ho già dato inizio alla votazione.

N E N C I O N I . Io ho chiesto la parola prima che iniziasse la votazione.

P R E S I D E N T E . Non posso concedergliela. Siamo già in votazione. Le ripeto comunque che il senatore Veronesi non ha fatto un richiamo al Regolamento.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri,

Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Santero, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

(*Nel corso della votazione assume la Presidenza il Vice Presidente Spataro, indi la riassume il Vice Presidente Chabod*).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle parole: « prima del decreto di », dell'emendamento sostitutivo al terzo comma, n. 2. 6, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri:

Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	7
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè avvenuta sono preclusi i seguenti emendamenti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ottantuno ».

2. 6/1

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ottanta ».

2. 6/2

All'emendamento 2.6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantanove ».

2. 6/3

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantotto ».

2. 6/4

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci » *con la parola*: « settantasette ».

2. 6/5

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantasei ».

2. 6/6

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantacinque ».

2. 6/7

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantaquattro ».

2. 6/8

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantatre ».

2. 6/9

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantadue ».

2. 6/10

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settantuno ».

2. 6/11

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « settanta ».

2. 6/12

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantanove ».

2. 6/13

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantotto ».

2. 6/14

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantasette ».

2. 6/15

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantasei ».

2. 6/16

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: «sessantacinque ».

2. 6/17

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantaquattro ».

2. 6/18

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantatre ».

2. 6/19

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantadue ».

2. 6/20

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessantuno ».

2. 6/21

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sessanta ».

2. 6/22

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantanove ».

2. 6/23

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantotto ».

2. 6/24

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantasette ».

2. 6/25

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantasei ».

2. 6/26

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantacinque ».

2. 6/27

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantaquattro ».

2. 6/28

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantatre ».

2. 6/29

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantadue ».

2. 6/30

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquantuno ».

2. 6/31

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinquanta ».

2. 6/32

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantanove ».

2. 6/33

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantotto ».

2. 6/34

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantasette ».

2. 6/35

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantasei .»

2. 6/36

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantacinque ».

2. 6/37

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantaquattro ».

2. 6/38

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantatre ».

2. 6/39

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantadue ».

2. 6/40

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quarantuno ».

2. 6/41

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quaranta ».

2. 6/42

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentanove ».

2. 6/43

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentotto ».

2. 6/44

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentasette ».

2. 6/45

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentasei ».

2. 6/46

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentacinque ».

2. 6/47

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentaquattro ».

2. 6/48

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentratre ».

2. 6/49

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentadue ».

2. 6/50

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trentuno ».

2. 6/51

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « trenta ».

2. 6/52

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventinove ».

2. 6/53

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventotto ».

2. 6/54

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventisette » .

2. 6/55

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventisei ».

2. 6/56

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « venticinque ».

2. 6/57

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventiquattro ».

2. 6/58

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventitre ».

2. 6/59

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventidue ».

2. 6/60

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « ventuno ».

2.6/61

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « venti ».

2.6/62

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « diciannove » .

2. 6/63

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « diciotto ».

2. 6/64

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « diciassette ».

2. 6/65

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sedici ».

2. 6/66

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quindici ».

2. 6/67

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quattordici ».

2. 6/68

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « tredici ».

2. 6/69

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « dodici ».

2. 6/70

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « undici ».

2. 6/71

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « nove ».

2. 6/72

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « otto ».

2. 6/73

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sette ».

2. 6/74

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « sei ».

2. 6/75

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « cinque ».

2. 6/76

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « quattro ».

2. 6/77

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « tre ».

2. 6/78

All'emendamento 2. 6, *sostituire la parola*: « dieci », *con la parola*: « due ».

2.6/79

All'emendamento 2. 6, *sostituire le parole*: « dieci giorni », *con le parole*: « un giorno ».

2. 6/80

È inoltre precluso l'emendamento 2.6.

Dichiaro inammissibili, perchè meramente tautologici nel contesto in cui si collegano, i seguenti emendamenti della senatrice Alcidi Rezza Lea e di altri senatori:

Al terzo comma, sostituire la parola: « contemporaneamente », *con la parola*. « contestualmente ».

2. 784

Al terzo comma, sostituire le parole: « al decreto », *con le seguenti*: « a quello ».

2. 785

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui devono convocarsi i ».

2. 786

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui devono essere convocati i ».

2. 787

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui dovranno essere convocati i ».

2. 788

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui verranno convocati i ».

2. 789

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui convoca i »

2. 790

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui sono convocati i ».

2. 791

Al terzo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui vengono convocati i ».

2. 792

Passiamo ora alla votazione del terzo comma dell'articolo 2.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Crollalanza, Lessona, Picardo e Turchi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Giraudo e Bolettieri hanno richiesto che la votazione sul terzo comma dell'articolo 2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma, Franza,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maris, Martinelli, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Rovere, Russo,

Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul terzo comma dell'articolo 2:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	117
Contrari	31

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Prima di passare ad altri emendamenti vorrei dare un chiarimento al senatore Nencioni. Io non ho potuto darle la parola prima, senatore Nencioni, quando lei aveva chiesto di parlare sul richiamo al Regolamento del senatore Veronesi. Siccome io avevo inteso che il senatore Veronesi aveva ritirato il suo richiamo non potevo darle la parola. Stia tranquillo che tutte le volte che chiederà ritualmente la parola io sarò ben lieto di dargliela perchè lei espone degli argomenti che posso anche non condividere ma che sono sempre tali.

N E N C I O N I . Chiarimento per chiarimento, io avevo chiesto la parola per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Allora c'è stato un equivoco; ad ogni modo quando lei chiederà ritualmente la parola ben volentieri gliela darò.

Passiamo ora all'emendamento sostitutivo n. 2.793, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, aggiornati dai successivi movimenti anagrafici, e riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ».

P R E S I D E N T E . Tale emendamento è ammissibile perchè modifica effettivamente l'ultimo comma; mentre l'ultimo comma si riferisce ai dati dell'ultimo censimento, l'emendamento in esame dice che i risultati dell'ultimo censimento devono essere aggiornati con i successivi dati anagrafici. Questo è effettivamente un emendamento che deve essere votato.

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Crollalanza, Lessona, Picardo e Turchi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Bertola e Murdaca hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 2.793, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Boletteri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 793:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	8
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro i seguenti emendamenti inammissibili o preclusi:

Al quarto comma, prima della parola: « popolazione », *inserire le parole*: « consistenza numerica della ».

2. 794 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « La popolazione è determinata », *con le seguenti*: « Per la determinazione del numero degli abitanti delle regioni si procederà ».

2. 795 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, dopo le parole: « La popolazione » *inserire le altre*: « di ciascuna regione ».

2. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « La popolazione è determinata », *con le parole*: « Il numero degli abitanti residenti in cia scuna regione è determinato ».

2. 796 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Precisamente l'emendamento n. 2.794 non è ammissibile perchè tautologico e altrettanto dicasi per l'emendamento n. 1.795 che in ogni caso è precluso dalla votazione sullo emendamento n. 1.48. Inoltre l'emendamento n. 2.7 è precluso dalla reiezione del concetto determinativo di cui all'emendamento 1.133 e l'emendamento n. 2.796 è precluso dalla votazione intervenuta sull'emendamento n. 2.555.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2. 797, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri, il cui contenuto è discutibile ma che, in omaggio al principio secondo il quale quando manca l'evidenza dell'inammissibilità si deve votare, viene messo in votazione. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « al fine di stabilire il numero dei componenti dei consigli regionali delle regioni ».

2. 797 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, una richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi e Marchisio hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo numero 2.797 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.797:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	7
Contrari	137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue una serie di emendamenti preclusi dalla votazione testè avvenuta sull'emendamento n. 2.797 e dalla votazione sull'emendamento n. 1.133. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti parole*: « ai fini della composizione dei consigli regionali delle regioni ».

2. 798 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po popolazione », *aggiungere le parole*: « ai fini della composizione dei consigli regionali ».

2. 799 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « per stabilire il numero dei consiglieri regionali ».

2. 800 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « al fine di stabilire il numero dei componenti dei consigli regionali ».

2. 801 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « per stabilire il numero dei consiglieri regionali delle regioni ».

2. 802 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « per stabilire il numero dei consiglieri regionali delle regioni a statuto normale ».

2. 803 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « al fine di stabilire il numero dei componenti dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

2. 804 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti parole*: « ai fini della composizione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

2. 805 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « per stabilire il numero dei consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario ».

2. 806 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le parole*: « al fine di stabilire il numero dei componenti dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ».

2. 807 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti parole*: « ai fini della composizione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ».

2. 808 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti parole*: « delle regioni a statuto ordinario, ai fini delle disposizioni del primo comma ».

2. 809 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti parole*: « delle disposizioni del primo comma ».

2. 810 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti parole*: « per ogni regione a statuto normale ».

2. 811 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po polazione », *aggiungere le seguenti parole*: « per ogni regione a statuto ordinario ».

2. 812 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti*: « delle regioni, ai fini delle disposizioni del primo comma ».

2. 813 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti*: « delle regioni a statuto normale ».

2. 814 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », *aggiungere le seguenti*: « delle regioni a statuto ordinario ».

2. 815 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento n. 2.816, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, del seguente tenore:

Al quarto comma, dopo la parola: « po polazione », *inserire le parole*: « residente nella regione », è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 2.555.

P R E S I D E N T E . L'emendamento numero 2. 817, presentato dalla senatrice Alcidi

Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola. « popolazione », le seguenti: « delle regioni », è superfluo e comunque precluso dal rigetto dell'emendamento n. 1.133.

Altrettanto dicasi per l'emendamento numero 2. 818, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola: « popolazione », le seguenti: « per ogni regione ».

È invece proponibile l'emendamento numero 2.8 tendente a sostituire all'ultimo comma le parole da: « è determinata » fino alla fine con le altre: « è determinata in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica », presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri.

Su questo emendamento è stata richiesta la verifica del numero legale dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Crollalanza, Lessona, Pinna e Turchi.

Mi è anche pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Murdaca, Bertola, Lombardi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 2. 8 sia fatta a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri. Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma, Franza,

Gatto Eugenio, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gray, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore,

Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 8:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	16
Contrari	132

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue una lunga serie di emendamenti preclusi o inammissibili, dal n. 2. 819 al n. 2. 841.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia perchè li enumeri uno a uno.

P R E S I D E N T E . Allora se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire la parola: « è », *con le parole*: « dovrà essere ».

2. 819 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « è », *con la parola*: «sarà ».

2. 820 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « è », *con la parola*: « viene ».

2. 821 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « è », *con la parola*: « verrà ».

2. 822 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « è », *con le parole*: « deve essere ».

2. 823 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « determinata », *con la parola*: « ricavata ».

2. 824 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « determinata in base ai risultati dell' », *con le parole*: « quella che risulta dai ».

2. 825 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « determinata in base ai », *con le parole*: « rilevata dai ».

2. 826 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « viene stabilita ».

2. 827 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « si deve determinare ».

2. 828 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « si determina ».

2. 829 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « si dovrà ricavare ».

2. 830 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « si ricava ».

2. 831 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « si deve ricavare ».

2. 832 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole* « si determinerà ».

2. 833 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « è determinata », *con le parole*: « si dovrà determinare ».

2. 834 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « in base ai », *con le parole*: « sulla base dei ».

2. 835 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « in », *con la parola*: « sulla », *e la parola*: « ai » ,*con la parola*: « dei ».

2. 836 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « ai risultati dell' », *con le parole*: « ciò che risulta dall' ».

2. 837 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « dell'ultimo », *con le parole*: « del più recente ».

2. 838 ALCIDI REZZA Lea ed latri

Al quarto comma, sopprimere la parola: « generale ».

2 .839 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « della stessa ».

2. 840 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « stessa », *aggiungere la parola*: « popolazione ».

2. 841 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Tutti questi emendamenti sono unicamente tautologici e superflui e anche manifestamente defatigatori e quindi inammissibili; alcuni di essi sono inoltre preclusi: così il 2.819 è precluso dal 2. 542 e dall'1. 48; il 2. 820 e il 2. 822 sono preclusi dall'1. 48; il 2. 823 è il 2. 828 sono preclusi dal 2. 542; il 2. 830 è precluso dall'1. 48 e dal 2.542; il 2. 832 è precluso dal 2. 542; il 2. 833 è precluso dall'1.48; il 2. 834 è precluso dall'1. 48 e dal 2.542. Passiamo ora all'emendamento n. 2.842 che è un emendamento soppressivo non privo di significato perchè effettivamente se noi togliessimo via le parole: « riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica » dovremmo riferirci ai dati del censimento non aggiornati. Quindi deve essere messo in votazione.

Procederemo pertanto alla votazione dell'emendamento soppressivo n. 2. 842 dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole: «riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica .»

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bet-

toni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Salari, Lombardi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo numero 2. 842, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelini Cesare, Asaro,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 842:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	6
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono quattro emendamenti non ammissibili in quanto tautologici. Ne do lettura:

Al quarto comma, sostituire le parole: « riportati dalla », *con le parole*: « contenuti nella ».

2. 843 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « riportati », *con la parola*: « riferiti ».

2. 844 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola da: « riportati » *alla fine del comma con le parole*: « pubblicati ufficialmente dall'Istituto centrale di statistica ».

2. 845 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « riportati », *con la parola*: « pubblicati ».

2. 846 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il successivo emendamento n. 2. 847, tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole: « più recente », sempre a firma della senatrice Alcidi Rezza Lea e di altri senatori, è invece ammissibile, in quanto modificativo nella sostanza anche se dovrebbe considerarsi precluso dalla votazione sull'emendamento n. 2.842.

Comunque nel dubbio procederemo alla sua votazione.

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi è pervenuta però una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo numero 2. 847, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 2.847:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	7
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono quattro emendamenti, a firma dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, non proponibili perchè tautologici. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « dalla più recente », *con le seguenti*: « dall'ultima ».

2. 848

Al quarto comma, sostituire la parola: « dalla », *con la parola*: « nella ».

2. 849

Al quarto comma, sopprimere la parola: « ufficiale ».

2. 850

All'ultimo comma, aggiungere le parole. « aggiornati in base al movimento anagrafico accertato dall'Istituto stesso ».

2. 851

P R E S I D E N T E . Segue infine l'ultimo emendamento, n. 2. 852, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: « Prima della convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei Consigli regionali si procederà ad un censimento generale al fine di accertare la popolazione residente nel territorio di ciascuna regione »,

che è proponibile perchè prevede un nuovo censimento apposito. Questo è un nuovo sistema. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori n. 2. 852, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salati, Salerni, Schietroma, Secchia, Secci, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-

renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul l'emendamento n. 2. 852:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	5
Contrari	140

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

N I C O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, parlo a nome del mio Gruppo. Le critiche da noi formulate nei confronti del testo dell'articolo 2 del disegno di legge contenente norme per l'elezione dei consigli regionali, ora sottoposto all'approvazione del Senato, sono di sostanza e non solo di forma. Abbiamo ampiamente dimostrato come fosse preferibile stabilire in modo diverso da quello configurato nel primo comma del citato articolo, e cioè in modo più razionale, più giusto e più rispondente a criteri di più completa rappresentatività, la composizione dei consigli regionali. Abbiamo rilevato altresì che il numero base prescelto, quello cioè dal quale si parte per aumentarlo, se si consi dera quello minimo, o per diminuirlo, se si considera quello massimo, in proporzione della popolazione, debba essere determinato, — in quanto investe il problema della funzionalità e quindi dell'efficienza oltre che della rappresentatività — non già arbitrariamente ma da una seria, obiettiva valutazione delle esigenze dell'ente regione Detta valutazione non può, peraltro, essere compiuta quando si ignorino, come in concreto, la struttura, i compiti, le funzioni della regione, la disciplina dei rapporti tra la stessa e gli altri enti territoriali, provincie e comuni, e si ignorino altresì quali siano i mezzi finanziari di cui l'ente regione a statuto ordinario potrà disporre. Di qui la piena fondatezza, legittimità e validità della nostra critica di fondo all'avvenuto capovolgimento del principio, ripetutamente affermato e riconosciuto dalla stessa maggioranza di centro-sinistra, anche con il voto, sulla priorità delle leggi quadro o cornice e della legge finanziaria rispetto a quella elettorale.

Abbiamo altresì dimostrato a quali gravi squilibri, sul piano della rappresentatività, conduca il sistema prescelto dal più volte citato articolo 2 per la ripartizione dei seggi, citando l'esempio della provincia di Sondrio che, con una popolazione di circa 150 mila abitanti, avrebbe diritto ad un solo seggio, mentre il Molise, con una popolazione di 334 mila abitanti, ne avrebbe 30.

La nostra critica ha investito pure l'ultimo comma dell'articolo 2, con la dimostrazione, crediamo ineccepibile — come le altre, del resto, poichè dedotte dai numeri — che il riferirsi per la determinazione della popolazione, ai fini della composizione quantitativa dei diversi consigli regionali, ai risultati del censimento generale del 1961, senza considerare gli spostamenti di grandi

masse che, come è provato dai dati anagrafici del giugno 1967, hanno causato rilevanti aumenti di popolazione in alcune regioni e forti diminuzioni in altre, significa non tener alcun conto dell'attuale realtà demografica, che è notevolmente diversa da quella considerata dal disegno di legge. Avevamo, in proposito, presentato anche un emendamento, che è stato respinto come tutti gli altri. Altri rilevanti e fondati rilievi sono stati formulati nei confronti del citato articolo, dei quali peraltro non parlerò per brevità; ma abbiamo dovuto constatare che anche in sede di discussione della detta norma, come già, del resto, in sede di discussione generale del disegno di legge, nessuna confutazione — e lo rileviamo con profonda amarezza — è venuta dagli onorevoli colleghi della maggioranza, la quale, peraltro, non ha ritenuto di accogliere alcun emendamento.

Tutto ciò manifestamente dimostra che vi è una preordinata volontà da parte della maggioranza di centro-sinistra, integrata dagli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, di approvare il disegno di legge così com'è, anche se difettoso ed imperfetto, e di respingere tutti gli altri emendamenti, anche quelli chiaramente migliorativi. Ci si è opposto un fine di non ricevere.

Non solo, dunque, perchè riteniamo che l'istituzione delle regioni a statuto normale, così come previsto, è gravemente pregiudizievole all'unità del Paese e ai reali interessi della democrazia e della libertà, ma anche per i motivi che riguardano specificamente la formulazione dell'articolo 2, da noi ritenuta non corretta e non giusta, dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo contro.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, la nostra dichiarazione di voto, per quanto concerne l'articolo 2 del disegno di legge in esame, è già contenuta negli argomenti che sono stati illustrati dagli oratori che sono intervenuti, che concernevano il sistema che la nostra Costituzione *in itinere* aveva concepito: cioè in luogo di un numero fisso di consiglieri secondo determinate categorie di abitanti, una proporzione avente come parametro la popolazione. Questo avrebbe facilitato, in presenza di migrazioni interne, la determinazione del numero dei consiglieri. Questo criterio — e parlo di criterio *pour cause*, per qualche osservazione che farò — non è stato ritenuto accoglibile. Il Senato ha ritenuto di mantenere questo testo che sarà fonte di non poche preoccupazioni, successivamente quando migrazioni interne o altri fenomeni modifichino in senso sostanziale il numero degli abitanti.

Ma la nostra opposizione a questo articolo, a parte l'opposizione di fondo a tutta l'articolazione della legge, si è incentrata sul terzo comma, là dove si attribuiscono poteri al commissario di Governo, poteri che noi avevamo ritenuto fossero di stretta competenza, secondo il nostro sistema costituzionale, del Capo dello Stato. Infatti, onorevoli colleghi, il commissario del Governo ha dei poteri di carattere esclusivamente amministrativo che concernono la presenza del Governo nella regione. Non possono attribuirgli poteri di supervisione concernenti la suddivisione delle circoscrizioni elettorali. Meglio sarebbe stato seguire un diverso criterio, meglio sarebbe stato attribuire queste funzioni in armonia col nostro sistema costituzionale.

Onorevoli colleghi, d'altra parte la nostra opposizione a questo articolo è stata anche di altra natura, non posso non ricordarlo, non per riaprire delle questioni che sono sepolte e dalle decisioni dell'Aula e dal sistema che si è ritenuto di adottare nella interpretazione delle norme che regolano i nostri lavori. Noi abbiamo fatto opposizione e riteniamo di essere nel giusto quando ci richiamiamo, per quanto concerne i nostri lavori e specialmente l'*iter* legislativo, cioè le singole discussioni, a quel sistema tradizionale che ha retto i nostri lavori. Questo lo dico, onorevole Presidente, proprio per delle implicazioni che ineriscono all'articolo

2. Vede, signor Presidente, si è adottato il criterio di abbandonare l'emendamento per riferirsi ad una norma che non si concreta, con l'applicazione delle norme regolamentari concernenti la votazione per divisione. Viene rilevato, dal punto di vista logico, un certo criterio comune ad un certo numero di emendamenti; si pone in votazione questo criterio senza che i componenti dell'Assemblea abbiano minimamente contezza della lettera e dello spirito di tale criterio. Anche nelle votazioni per divisione noi possiamo certamente dividere la materia oggetto di votazione in vari capi.

Le sentenze della magistratura si dividono in capi. Vi è stato un travaglio dottrinale diretto a definire che cosa sia il capo di sentenza: questa è una vecchia ed elegante questione che ci ha appassionati nei nostri verdi anni. Se enucleassi da una sentenza solo due parole e assumessi che queste hanno un senso determinato, esprimono un criterio, io farei un'operazione chirurgica, ma ucciderei la lettera e lo spirito della sentenza. E così avviene in questo caso: ecco perchè non è stato possibile svolgere tutta la nostra azione relativamente ad alcuni emendamenti all'articolo 2 ed anche questa è una ragione per cui noi votiamo contro questo articolo. Infatti, si è adottato un sistema non mai per l'innanzi seguito che ha instaurato un nuovo metodo, cioè quello di porre in votazione non l'emendamento, secondo alcuni criteri logici di divisione del contenuto dell'emendamento stesso; si è seguito un criterio che sovrintende ad un certo numero di emendamenti, criterio che non è dato a nessuno dei componenti dell'Assemblea di individuare materialmente.

Pertanto, onorevoli colleghi, noi non abbiamo voluto insistere e esprimiamo le nostre doglianze in questa sede di dichiarazione di voto. Noi, però, questa questione non la possiamo abbandonare; abbiamo infatti individuato la sede specifica alla quale noi faremo presente queste innovazioni lesive dei diritti costituzionali dei componenti dell'Assemblea: noi esporremo al Capo dello Stato, nel momento in cui dovrà promulgare questo disegno di legge, queste nostre precise doglianze ed il Capo dello Stato, nella sua valutazione superiore e globale dell'opera svolta, potrà anche, secondo i suoi poteri, rimettere, con messaggio alle Camere, il disegno di legge. Credo che ciò sia una risolvente di alcune — secondo noi — violazioni del Regolamento e soprattutto del diritto costituzionale dei componenti della Assemblea. Dico questo per inciso; ritornando invece all'articolo 2, noi riteniamo che il suo contenuto, non corretto dei criteri che noi avevamo proposto con gli emendamenti presentati, che rendevano più aderente al sistema costituzionale l'articolo 2, ci inviti a votare contro. Pertanto la nostra opposizione globale al disegno di legge si allinea con la nostra opposizione particolare al contenuto dell'articolo 2. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione l'articolo 2 nel testo della Camera...

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Presidente, faccio presente che vi è una richiesta di verifica del numero legale. (*Commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro*).

P E R N A . Signor Presidente lei però ha già indetto la votazione!

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, per la verità, non avevo ancora detto « chi l'approva è pregato di alzarsi »; avevo soltanto detto: « metto in votazione l'articolo 2, » dovevo quindi ancora dire in che modo. Pertanto, non avendo detto le parole « chi l'approva è pregato di alzarsi », devo dare atto alla senatrice Alcidi Rezza Lea di avermi battuto sul tempo, mentre ieri aveva perduto.

Mi perviene, però, in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Salerni, Giancane, Bermani, Cassini, Pellegrino, Darè, Canziani, Stirati, Viglianesi, Aimoni, Farneti Ariella, Macaggi, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Di Prisco hanno richiesto che la votazione sul complesso dell'articolo 2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonaldi, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma, Franza,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva, Orlandi,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazioni dei voti*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul complesso dell'articolo 2:

Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	139
Contrari	26

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo allo emendamento successivo tendente ad inserire dopo l'articolo 2, un articolo 2-*bis*.

Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

« In ciascuna regione dovrà essere istituito un magistrato ai reclami che sarà eletto dai consigli regionali a maggioranza di due terzi dei loro membri. Con legge della Repubblica devono essere emanate norme uniformi per la istituzione ed il funzionamento del magistrato ai reclami.

Il magistrato ai reclami di sua inizativa o su ricorso dei cittadini svolge indagini a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e della buona amministrazione sull'attività amministrativa della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, e sulla attività amministrativa svolta nella Regione dallo Stato e dagli enti pubblici centrali.

Non potranno svolgersi le prime elezioni regionali fino a che non siano state emanate le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo ».

2.01

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale. Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Murdaca, Bolettieri, Rosati, Bertola e Lombardi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, un articolo 2-*bis* sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporrano palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Poët,

Rendina, Rosario, Roffi, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2. 0. 1, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 2, un articolo 2-*bis*:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	6
Contrari	137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 2. 0. 2 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad inserire dopo l'articolo 2, il seguente articolo 2-*bis*:

« Nella ipotesi di cui all'articolo 132 della Costituzione i consigli regionali sono sciolti e si procede alla loro integarale rinnovazione ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiarello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbi, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la

quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Bolettieri, Murdaca, Rosati e Salari hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 2. 0 2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Roffi,

Salari, Salati, Schiavetti, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 2-*bis*, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	6
Contrari	140

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora passare al seguente articolo 2-*ter*, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri:

« In merito alla determinazione dei seggi del consiglio regionale e all'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonchè in merito all'entità della popolazione assunta come base per tali operazioni e avverso il decreto del Commissario del Governo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno entro cinque giorni dall'emanazione del decreto stesso da parte di 500 elettori della regione.

Nel caso di accoglimento del ricorso, il Ministro dell'interno fissa una nuova data per la convocazione dei comizi elettorali e dispone l'eliminazione dell'errore.

Avverso la decisione del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato. In tale caso è sospesa la convocazione dei comizi elettorali fino all'emanazione della sentenza ».

2.0.3

A questo emendamento sono stati proposti numerosissimi sub-emendamenti.

Voce dal centro. Tanto non ci interessano!

P R E S I D E N T E . No, interessano, naturalmente, per il rispetto al Regolamento. Non li posso far distribuire perchè sono pervenuti soltanto da un'ora e trentacinque minuti al tavolo della Presidenza

N E N C I O N I . Sono in corso di stampa?

P R E S I D E N T E . Non sono in corso di stampa, perchè lei capisce che dovremmo sospendere la seduta.

N E N C I O N I . Non sono soltanto questi gli emendamenti, ma ce ne sono molti altri.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo li leggerò io ad uno ad uno.

Il primo di questi due emendamenti è il 2. 03/1 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a premettere al primo comma dell'articolo 2-*ter* (emendamento numero 2.0.3) il seguente: « Il decreto del Commissario del Governo di cui all'articolo precedente è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Lombardi, Murdaca hanno richiesto che la votazione sul sub-emendamento aggiuntivo n. 2. 0. 3 / 1, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Rendina, Roasio, Roffi, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto numero 2.0. 3/1:

Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	7
Contrari	148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue il subemendamento n. 2.0. 3/2, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire nell'emendamento n. 2.0.3

il primo comma con il seguente: « In merito alle determinazioni di cui all'articolo precedente è ammesso, avverso il decreto del Commissario del Govreno, il ricorso al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dell'emanazione del decreto medesimo, da parte del Presidente della Regione o da parte di 400 elettori della Regione ».

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, la prego di voler mettere in votazione questo emendamento per parti separate, ponendo in votazione prima la parte che così recita: « In merito alle determinazioni di cui all'articolo precedente è ammesso, avverso il decreto del Commissario del Governo, il ricorso ».

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale

Voci dall'estrema sinistra. Ma non è stata presentata la richiesta!

A L C I D I R E Z Z A L E A . L'ho presentata io!

P R E S I D E N T E . La richiesta di verifica del numero legale mi è pervenuta regolarmente.

Mi è anche però pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, Lombardi, Bertola, Salari, Rosati, Bolettieri hanno richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento sostitutivo 2.0. 3/2, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi.

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Morabi-

to, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Rendina, Roasio, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 2.0. 3/2, fino alla parola « ricorso »:

Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	4
Contrari	148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, poichè abbiamo respinto, votando per divisione, la prima parte del sub-emendamento 2.0.3./2 all'emendamento n. 2.0.3 (articolo 2-*ter*), risultano preclusi da tale votazione la restante parte del predetto sub-emendamento, l'emendamento principale (2-*ter*), nonchè i seguenti altri subemendamenti che fanno riferimento al « ricorso », presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« In merito alle deliberazioni di cui al comma terzo del precedente articolo, 500 elettori possono fare opposizione dinanzi al Commissario del Governo. Contro la decisione del Commissario del Governo è ammesso ricorso al Ministro degli interni ».

2. 0. 3/3

Il primo comma è sostituito dal seguente: « Avverso al decreto del Commissario del Governo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, entro cinque giorni dalla sua emanazione, è ammesso ricorso al Ministero degli interni da parte di 250 elettori della regione ».

2. 0. 3/4

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Avverso il decreto del Commissario del Governo con cui sono effettuate la determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'asegnazione di essi alle ingole circoscrizioni è ammesso il ricorso al Ministro degli interni, entro cinque giorni dall'emanazione

del decreto stesso, da parte di 500 elettori della regione ».

2. 0. 3/5

Al primo comma, sostituire le parole: « all'assegnazione di cui alle », *con le parole*: « alla ripartizione di tali seggi tra le ».

2. 0. 3/6

Al primo comma sostituire le parole: « dall'emanazione del decreto stesso » *con le parole*: « dalla data di pubblicazione del decreto stesso ».

2. 0. 3/7

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 564 ».

2. 0. 3/8

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 566 ».

2. 0. 3/9

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 *con la parola*: « 568 ».

2. 0. 3/10

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 569 ».

2. 0. 3/11

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 570 ».

2. 0. 3/12

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 571 ».

2. 0. 3/13

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 *con la parola*: « 574 ».

2. 0. 3/14

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 575 ».

2. 0. 3/15

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 577 ».

2. 0. 3/16

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 578 ».

2. 0. 3/17

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 580 ».

2. 0. 3/18

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 581 ».

2. 0. 3/19

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 583 ».

2. 0. 3/20

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 586 ».

2. 0. 3/21

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 587 ».

2. 0. 3/22

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: «589 ».

2. 0. 3/23

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 590 ».

2. 0. 3/24

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 592 ».

2. 0. 3/25

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 593 ».

2. 0. 3/26

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 594 ».

2. 0. 3/27

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 596 ».

2. 0. 3/28

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 597 ».

2. 0. 3/29

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 599 ».

2. 0. 3/30

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 601 ».

2. 0. 3/31

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 605 ».

2. 0. 3/32

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 607 ».

2. 0. 3/33

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 608 ».

2. 0. 3/34

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 609 ».

2. 0. 3/35

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 610 ».

2. 0. 3/36

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 612 ».

2. 0. 3/37

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 613 ».

2. 0. 3/38

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 615 ».

2. 0. 3/39

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 616 ».

2. 0. 3/40

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 618 ».

2. 0. 3/41

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 619 ».

2. 0. 3/42

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 620 ».

2. 0. 3/43

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 621 ».

2. 0. 3/44

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 623 ».

2. 0. 3/45

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 624 ».

2. 0. 3/46

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 625 ».

2. 0. 3/47

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 628 ».

2. 0. 3/48

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 630 ».

2. 0. 3/49

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 631 ».

2. 0. 3/50

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 633 ».

2. 0. 3/51

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 310 ».

2. 0. 3/52

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 311 ».

2. 0. 3/53

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 312 ».

2. 0. 3/54

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 313 ».

2. 0. 3/55

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 314 ».

2. 0. 3/56

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 315 ».

2. 0. 3/57

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 317 ».

2. 0. 3/58

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 320 ».

2. 0. 3/59

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 321 ».

2. 0. 3/60

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 325 ».

2. 0. 3/61

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 333 ».

2. 0. 3/62

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 356 ».

2. 0. 3/63

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 367 ».

2. 0. 3/64

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 373 ».

2. 0. 3/65

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 378 ».

2. 0. 3/66

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 398 ».

2. 0. 3/67

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 399 ».

2. 0. 3/68

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 411 ».

2. 0. 3/69

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 414 ».

2. 0. 3/70

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 415 ».

2. 0. 3/71

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 418 ».

2. 0. 3/72

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 425 ».

2. 0. 3/73

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 426 ».

2. 0. 3/74

« 500 » *con la parola*: « 427 ».

2. 0. 3/75

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 429 ».

2. 0. 3/76

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 430 ».

2. 0. 3/77

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 433 ».

2. 0. 3/78

Al primo comma, sostituire la parola. « 500 » *con la parola*: « 437 ».

2. 0. 3/79

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: «444 ».

2. 0. 3/80

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 455 ».

2. 0. 3/81

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 478 ».

2. 0. 3/82

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: 484 ».

2. 0. 3/83

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 499 ».

2. 0. 3/84

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 501 ».

2. 0. 3/85

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 503 ».

2. 0. 3/86

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 504 ».

2. 0. 3/87

Al primo comma, sostituire la parola· « 500 » *con la parola*: « 506 ».

2. 0. 3/88

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la* parola: « 510 ».

2. 0. 3/89

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 511 ».

2. 0. 3/90

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 520 ».

2. 0. 3/91

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 530 ».

2. 0. 3/92

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 535 ».

2. 0. 3/93

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 537 ».

2. 0. 3/94

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 549 ».

2. 0. 3/95

« 500 » *con la parola*: « 550 ».

2. 0. 3/96

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 551 ».

2. 0. 3/97

Al primo comma, sostituire la parola: « 55 » *con la parola*: « 553 ».

2. 0. 3/98

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 555 »

2. 0. 3/99

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 556 ».

2. 0. 3/100

« 500 » *con la parola*: « 557 ».

2. 0. 3/101

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 559 ».

2. 0. 3/102

« 500 » *con la parola*: « 563 ».

2. 0. 3/103

Al primo comma, sostituire la parola: « 500 » *con la parola*: « 560 ».

2. 0. 3/104

Al primo comma dopo le parole: « 500 elettori » *aggiungere le seguenti*: « o da parte del consiglio provinciale di una delle Provincie della regione ».

2. 0. 3/105

Al primo comma dopo le parole: « 500 elettori » *aggiungere le parole*: « o da parte del Sindaco di un comunne compreso nelle regioni ».

2. 0. 3/106

Al primo comma dopo le parole: « 500 elettori della regione » *aggiungere le parole*: « o da parte della giunta comunale di uno dei Comuni compresi nella regione ».

2. 0. 3/107

Al primo comma dopo le parole: « 500 elettori della regione » *aggiungere le parole*: « o da parte della giunta provinciale di una delle provincie della regione ».

2. 0. 3/108

Al primo comma dopo le parole: « 500 elettori » *aggiungere le parole*: « o da parte del Consiglio comunale di uno dei Comuni compresi nella regione ».

2. 0. 3/109

Al primo comma dopo le parole: « 500 elettori » *aggiungere le parole*: « o da parte del Presidente di una Provincia compresa nella regione ».

2. 0. 3/110

Dopo la fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: « Il ricorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ».

2. 0. 3/111

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il Ministro degli interni decide con decreto sul ricorso entro 5 giorni dalla data del ricevimento del ricorso stesso ».

2. 0. 3/112

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Il Ministro degli interni decide con decreto sul ricorso entro 3 giorni dalla data del ricevimento del ricorso stesso ».

2. 0. 3/113

Dopo il primo comma iggiungere il seguente:

« Il Ministro degli interni decide con decreto sul ricorso entro 7 giorni dalla data del ricevimento del ricorso stesso ».

2. 0. 3/114

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il Ministro degli interni decide con decreto sul ricorso entro 10 giorni dalla data del ricevimento del ricorso stesso ».

2. 0. 3/115

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il Ministro degli interni deve emettere le sue decisioni con decreto entro 15 giorni dalla data del ricorso stesso ».

«Il decreto con cui il Ministro decide sul ricorso deve essere pubblicato nel Bollet-

tino ufficiale della regione e comunicato ai sindaci dei Comuni della Regione stessa ».

2. 0. 3/116

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Il Ministro degli interno adotta le proprie decisioni sul ricorso entro il termine di cinque giorno dalla data del ricevimento del ricorso stesso e ne dà notiza mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ».

2. 0. 3/117

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Il Ministro degli Interni sentita una Commissione d'esperti composta da cinque docenti universitari in materie statistiche ed attuariali decide nel ricorso entro sei giorni dalla data del suo ricevimento ».

2. 0. 3/118

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« La firma degli elettori di cui al comma precedente accompagnata dal nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto ».

2. 0. 3/119

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

« Il Ministro degli interni, accolto il ricorso, fissa con decreto una nuova data per la convocazione dei Comizi elettorali e dispone contemporaneamente all'eliminazione dell'errore ».

« Entro 48 ore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del decreto di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Consiglio di Stato dei comizi elettorali fino all'emanazione della sentenza ».

2. 0. 3/120

Sostituire il secondo comma e il terzo con i seguenti:

« Se il ricorso di cui al comma precedente viene accolto il Ministro degli interni fissa con decreto la nuova data per la convocazione dei Comizi elettorali e provvede all'eliminazione dell'errore ».

« Entro 24 ore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del decreto di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Consiglio di Stato dei Comizi elettorali fino all'emanazione della sentenza ».

2. 0. 3/121

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

« Se il Ministro legli interni accogli il ricorso, questi con decreto fissa una nuova data per la convocazione dei Comizi elettorali e provvede all'eliminazione dell'errore ».

« Ento 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Consiglio di Stato dei comizi elettorali fino all'emanazione della sentenza ».

2. 0. 3/122

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

« Nel caso che il Ministro degli interni accolga il ricorso di cui al comma precedente questi con decreto fissa una nuova data per la convocazione dei Comizi edispone l'eliminazione dell'errore ».

« Entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto di cui al comma precedente è ammesso ricoro al Consiglio di Stato dei comizi elettorali fino all'emanazione della sentenza ».

2. 0. 3/123

Sostituire il secondo comma con il seguente: « In caso di accoglimento del ricorso di cui al comma precedente il Ministro degli interni provvede con decreto all'eliminazione dell'errore ».

2. 0. 3/124

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In caso di accoglimento del ricorso di cui al comma precedente il Ministro degli interni fisa una nuova data per la convocazione dei Comizi elettorali con decreto da emanarsi contemporaneamente al decreto con cui è disposta l'emiminazione dell'errore ».

2. 0. 3/125

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il ricorso viene accolto il Ministro degli interni provvede all'eliminazione dell'errore e contemporaneamente fissa con decreto una nuova data per la convocazione dei Comizi elettorali.

Se il ricorso viene respinto i Comizi sono convocati alla data fissata dal decreto del Commissario del Governo »

2. 0. 3/126

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro degli interni decide sul ricorso sentiti i prefetti della Regione e in caso di accoglimento fissa condecreto una nuova data per la convocazione dei Comizi elettorali e dispone l'eliminazione dell'errore ».

2. 0. 3/127

Al secondo comma, sostituire le parole: « l'eliminazione dell'errore » *con le parole*: « la nuova determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni ».

2. 0. 3/128

Dopo la fine del secondo comma aggiungere le seguente parole: « Se il ricorso viene respinto o se il Ministro degli interni non si pronuncia entro 10 giorni, resta ferma la data fissata dal Commissario del Governo per la convocazione dei Comizi ».

2. 0. 3/129

Dopo la fine del secondo comma aggiungere le seguenti parole: « Se il ricorso viene respinto o se il Ministro degli interni non si pronuncia entro 8 giorni, resta ferma la data fissata dal Commissario del Governo per la convocazione dei Comizi ».

2. 0. 3/130

Dopo la fine del secondo comma aggiungere le seguenti parole: « Se il ricorso viene respinto o se il Ministro degli interni non si pronuncia entro 5 giorni resta ferma la data fissata dal commissario del Governo per la convocazione dei Comizi ».

2. 0. 3/131

Dopo la fine del secondo comma aggiungere le seguenti parole: « Se il ricorso viene respinto o se il Ministro degli interni non si pronuncio entro 3 giorni resta ferma la data fissata dal commissario del Governo per la convocazione dei Comizi ».

2. 0. 3/132

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Avversa la decisione del Ministro degli interni è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è tenuto a pronunciarsi sul ricorso entro 10 giorni dalla presentazione.

Se non si pronuncia entro tale termine il ricorso si considera respinto ».

2. 0. 3/133

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Avversa la decisione del Ministro degli interni è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è tenuto a pronunciarsi sul ricorso entro 5 giorni dalla presentazione ».

2. 0. 3/134

Al terzo comma, sostituire la parola: « avverso » *con la parola*: « contro ».

2. 0. 3/135

Al terzo comma, dopo la parola: « Stato » *aggiungere le parole*: « il quale decide a sezioni riunite ».

2. 0. 3/136

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « nel caso previsto dall'articolo 23 della presente legge è ammessa opposizione da presentarsi al Ministro degli interni medesimo ».

2. 0. 3/137

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento aggiuntivo articolo 2-*quater*, n. 2.0.4, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Battaglia, Artom ed altri. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

« Nel caso in cui nei primi tre anni di durata del Consiglio regionale risulti, sulla base dell'espletamento di un censimento generale della popolazione, che la regione ha diritto ad un numero di consiglieri superiore a quello attribuito nelle ultime elezioni il Commisario del Governo, sentito il Presidente della Regione, convoca i comizi elettorali per l'elezione di un numero di membri pari alla differenza tra il numero di membri spettante alla regione in base al nuovo censimento ed il numero dei consiglieri in carica.

L'elezione dei nuovi membri è effettuata mediante collegio unico regionale ».

2. 0. 4

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Masobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però una richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Salari, Murdaca hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo articolo 2-*quater*, n. 2.0.4. sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carboni, Carelli, Caroli, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo-

rabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Rendina, Roasio, Roffi, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati, Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 2.0.4:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	5
Contrari	145

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 3.

(*Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione*)

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazionefi, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

P R E S I D E N T E . All'articolo 3 sono stati presentati vari emendamenti. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

3. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il primo comma.

3. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il primo comma.

3. 325 BASILE, PICARDO, GRAY, LESSONA, NENCIONI, CROLLALANZA, TURCHI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I consigli regionali durano in carica cinque anni ».

3. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

In via subordinata, sostituire il primo comma con il seguente:

« I consigli regionali durano in carica quattro anni ».

3. 356 PINNA, FRANZA ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I consigli regionali composti di 80 membri ai sensi dell'articolo precedente si rinnovano ogni 5 anni; gli altri si rinnovano ogni quattro anni ».

3. 331 GERMANÒ ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I consigli regionali composti di 80 membri, 60 o 50, si rinnovano ogni 6 anni, gli altri ogni 3 anni ».

3. 332 GERMANÒ ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I consigli regionali composti di 80 e 60 membri si rinnovano contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica; gli altri contemporaneamente ai consigli comunali e provinciali della Regione ».

3. 333 GERMANÒ ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La durata dei consigli regionali non può essere inferiore a tre anni: essi si rinnovano contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ».

3. 334 GERMANÒ ed altri

Sostituire il primo comma col seguente:

« La durata dei Consigli regionali è fissata con legge costituzionale ».

3. 344 BASILE ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni », *con le seguenti*: « Dopo ogni cinque anni si rinnovano i consigli regionali ».

3. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima delle parole: « I consigli », *premettere la parola*: « Tutti ».

3. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « si rinnovano ogni cinque anni », *con le altre*: « durano in carica cinque anni ».

3. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « si rinnovano », *con le parole*: « sono eletti ».

3. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « rinnovano », *aggiungere la parola*: « di regola ».

3. 335 GERMANÒ ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « rinnovano », *aggiungere la parola*: « normalmente ».

3. **336** GERMANÒ ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « ogni » *con la parola*: « dopo ».

3. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « cinque », *con la parola*: « quattro ».

3. 337 GERMANÒ ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « cinque », *con la parola*: « sei ».

3. **338** GERMANÒ ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « salvo il disposto del comma seguente ».

3. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « salvo il disposto del comma seguente », *con le parole*: « Con decreto del Presidente della Repubblica tale termine sarà abbreviato o prorogato al fine di far coincidere le elezioni dei consigli regionali con quelle comunali o provinciali ».

3. **339** GERMANÒ ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « il disposto del » *con le parole*: « quanto previsto dal ».

3. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « del comma seguente », *con le altre*: « dei commi seguenti ».

3. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « salvo i casi di scioglimento anticipato ».

3. 341 GERMANÒ ed altri

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « Nella prima applicazione della presente legge i consigli regionali delle regioni poste nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, si rinnovano dopo otto anni ».

3. 375 BONALDI ed altri

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'articolo 126 della Costituzione ».

3. 340 GERMANÒ ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione la durata in carica del consiglio regionale successivamente eletto è determinata aggiungendo al quinquennio il periodo di tempo che rimaneva ancora al precedente consiglio ».

3. 342 GERMANÒ ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, il consiglio regionale successivamente eletto dura in carica solo per il periodo restante fino al compimento del quinquennio ».

3. 343 GERMANÒ ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La durata di ciascun consiglio regionale non può essere prorogata ».

3. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La durata di ciascun consiglio regionale non può essere prorogata se non per legge della Repubblica e soltanto in caso di guerra ».

3. 348 PALUMBO ed altri

Sopprimere il secondo comma.

3. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

« Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

I consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni, che dovranno aver luogo in una delle quattro domeniche precedenti il compimento del periodo di cui al primo comma, sono indette con decreto del Commissario del Governo emanato di intesa con i Presidenti delle Corti di appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ».

3. 349 NICOLETTI ed altri

Sostituire il secondo comma, con i seguenti:

« Le elezioni del nuovo consiglio regionale, potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente al compimento del periodo di cui al primo comma e, comunque, nel 56° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali.

Finchè non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ».

3. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma, con i seguenti:

« Le elezioni del nuovo consiglio regionale, potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente al compimento del periodo di cui al primo comma e, comunque, nel 46° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali.

Finchè non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ».

3. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma, con i seguenti:

« I consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 44° giorno precedente la data delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali dovranno aver luogo nel mese immediatamente antecedente il compimento del termine di cui al primo comma ».

3. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I consiglieri regionali svolgono la loro funzione legislativa fino a 6 mesi prima del giorno delle elezioni: conservano le altre funzioni fino alla prima adunanza del nuovo consiglio regionale.

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ».

3. 350 NICOLETTI ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « Essi », *con le altre*: « I consigli regionali ».

3. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola: « essi » *con le parole*: « i consigli regionali ».

3. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « esercitano » *con la parola*: « svolgono ».

3. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « esercitano » *con le parole*: « permangono all'esercizio delle ».

3. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « le loro ».

3. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, prima riga, dopo la parola: « loro » *e prima della parola*: « funzioni », *aggiungere la parola*: « normali ».

3. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la cifra: « 46 », *con la cifra*: « 56 ».

3. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, le parole: « 46° giorno », *sono sostituite dalle parole*: « 44° giorno ».

3. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « fino al 46° giorno », *con le altre*: « fino al 36° giorno ».

3. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « al 46° giorno antecedente alla », *con le parole*: « a 46 giorni prima della ».

3. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « antecedente alla », *con le parole*: « precedente la ».

3. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « alla data della », *con le parole*: « alla data stabilita per le ».

3. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « alla data », *con le parole*: « al giorno ».

3. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « alla », *con la parola*: « la ».

3. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « delle », *con le seguenti*: « fissata per la ».

3. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, prima della parola: « elezioni », *aggiungere la parola*: « successive ».

3. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per la loro rinnovazione ».

3. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « la loro rinnovazione », *con le parole*: « il loro rinnovo ».

3. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « rinnovazione », *inserire le seguenti*: « ma non possono emanare leggi che importino nuove o maggiori spese negli ultimi tre mesi prima delle elezioni ».

3. 351 NICOLETTI ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma », *con le altre*: « che dovranno aver luogo in una domenica compresa tra la quarta antecedente a quella coincidente con il compimento del periodo previsto dal primo comma ».

3. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola: « potranno », *con la parola*: « possono ».

3. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parole: « potranno », *con la parola*: « devono ».

3. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma sostituire le parole: « il compimento del periodo di cui al primo comma », *con le seguenti*: « il compimento del termine di durata fissato con legge costituzionale ».

3. 345 BASILE ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « compimento », *con la parola*: « termine ».

3. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « del periodo di cui al primo comma », *con le parole*: « dei cinque anni ».

3. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « comma », *aggiungere le parole*: « del presente articolo ».

3. 116 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere le parole: « ma non oltre la domenica seguente del periodo stesso ».

3. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere le parole: « ma non oltre il compimento del periodo stesso ».

3. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

3. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

3. 346 BASILE ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La durata del Consiglio regionale ha inizio nel giorno della elezione ».

3. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per ciascun consiglio il quinquennio decorre dalla data della elezione ».

3. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ».

3. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, prima delle parole: « Il quinquennio », *aggiungere le parole*: « Per la rinnovazione dei consigli regionali »;

3. 122 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « Il quinquennio decorre », *con le parole*: « I cinque anni decorrono ».

3. 124 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « quinquennio », *aggiungere le parole*: « di cui al primo comma ».

3. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « per ciascun consiglio », *con le parole*: « per il consiglio regionale ».

3. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla data delle elezioni », *con le parole*: « dalle elezioni ».

3. 132 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla data », *con le parole*: « dal giorno ».

3. 133 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « della elezione », *con le seguenti*: « del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

3. 352 NICOLETTI ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « della elezione », *con le seguenti*: « di scadenza naturale del consiglio regionale uscente, o, nel caso di scioglimento anticipato, dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento ».

3. 353 NICOLETTI ed altri

Al terzo comma, la parola: « elezione », *è sostituita dalle parole*: « sua prima convocazione ».

3. 136 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, la parola: « elezione », *è sostituita dalle parole*: « sua prima riunione ».

3. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « elezione », *con le seguenti*: « sua prima riunione ».

3. 354 NICOLETTI ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « della elezione », *con le parole*: « delle elezioni ».

3. 138 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I consigli regionali si rinnovano, salvo il disposto del comma seguente, ogni cinque anni che decorrono dalla data di elezione di ciascun consiglio ».

3. 347 NICOLETTI ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « anni », *aggiungere le parole*: « decorrenti dalla data delle elezioni ».

3. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il quarto comma.

3. 139 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al presidente della corte d'appello ».

3. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con il seguente:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, al commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

3. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al commissario del Governo ed al presidente della corte d'appello ».

3. 142 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, al commissario del Governo ed al presidente della Corte d'appello ».

3. 143 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto

del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al commissario del Governo ed al presidente della Corte d'appello ».

3. 144 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al commissario del Governo ed al presidente della Corte d'appello ».

3. 145 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto ed il quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione entro il 56° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio Regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Comissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della Regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello ».

3. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto ed il quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione entro il 56° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della Regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello ».

3. 147 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, alle parole: « Le elezioni », *premettere le parole*: « Salvo per quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge per la prima elezione dei consigli regionali ».

3. 151 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, alle parole: « Le elezioni », *premettere le parole*: « Salvo per quanto concerne le prime elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

3. 154 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « elezioni », *aggiungere le parole*: « per tutte le regioni a statuto normale ».

3. 158 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « elezioni », *aggiungere le parole*: « per il rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

3. 162 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, prima riga, sostituire le parole: « sono indette », *con le parole*: « si indicono ».

3. 178 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « sono », *aggiungere le parole*: « di regola ».

3. 181 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « sono », *aggiungere la parola*: « sempre ».

3. 182 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, prima riga, sostituire la parola: « del », *con la parola*: « dal ».

3. 183 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « Commissario del Governo », *con le altre*: « Ministro dell'Interno ».

3. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « del Commissario » *con le parole*: « dei Commissari ».

3. 185 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « del Commissario » *con le parole*: « dei rispettivi Commissari ».

3. 189 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole da: « emanato di intesa » *fino alla fine.*

3. 326 PICARDO, GRAY, GERMANÒ, LESSONA, BOSSO CHIARIELLO, TURCHI, ROVERE, CROLLALANZA ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « emanato di » *con la parola*: « previa ».

3. 193 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « emanato », *aggiungere le parole*: « dallo stesso ».

3. 195 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, le parole: « di intesa con » *sono sostituite dalla parola*: « sentiti ».

3. 196 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, seconda riga, sostituire la parola: « di » *con la parola*: « su ».

3. 198 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « di intesa », *aggiungere le altre*: « con i sindaci dei comuni della regione e ».

3. 357 VERONESI ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « di intesa », *aggiungere le altre*: « con i prefetti della Regione, e ».

3. 358 VERONESI ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi » *con le parole*: « la cui circoscrizione comprende ».

3. 199 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « sono compresi » *con le parole*: « si trovino ».

3. 203 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « compresi » *con la parola*: « situati ».

3. 204 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sentito il Commissario del Governo ed i prefetti della Regione ».

3. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

In via subordinata, alla fine del quarto comma, aggiungere le seguenti parole: « sentiti i Prefetti della Regione ».

3. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, dopo le parole « della regione » *aggiungere le altre*: « e sentito il Ministro degli interni ».

3. 359 VERONESI ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « regione » *aggiungere le altre*: « e, per il Molise, con il presidente del tribunale di Campobasso ».

3. 360 VERONESI ed altri

Al quarto comma, aggiungere in fine le parole: « 50 giorni prima del compimento del periodo di cui al primo comma del presente articolo ».

3. 327 PICARDO, GRAY, GERMANÒ, LESSONA, BOSSO CHIARIELLO, TURCHI, ROVERE, CROLLALANZA ed altri

Dopo il quarto comma, inserire i seguenti:

« Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, anche quando tale impedimento si verifichi per una sola delle provincie interessate all'elezione, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sentiti i Prefetti della Regione, disporne il rinvio che deve essere reso noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di 75 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per tutte le operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, fatta eccezione per quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della regione, sentito il Commissario del Governo e i Prefetti della regione. Qualora le cause di forza maggiore sussistano anche successivamente al termine dei settantacinque giorni di cui ai commi precedenti tutte le operazioni sino a quel momento compiute sono annullate ».

3. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il decreto di convocazione dei comizi deve essere emanato nel rispetto delle norme contenute nella presente legge ».

3. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Prima della emanazione del decreto di cui al comma precedente il Commissario del Governo invia una relazione sulla situazione dell'ordine pubblico nella Regione ».

3. 361 VERONESI ed altri

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« A tal fine il Commissario del Governo indìce una riunione di tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Regione presso la Corte d'appello del capoluogo della regione ».

3. 362 VERONESI ed altri

Sopprimere il quinto comma.

3. 208 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quinto comma con i seguenti:

« Il decreto di convocazione dei comizi, da notificarsi, insieme al decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci 45 giorni prima della data delle elezioni, fissa la data, l'ora, la sede della prima riunione del consiglio regionale non oltre il 20° giorno dalla data delle elezioni.

Successivamente si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Inoltre ciascun consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o di un terzo dei suoi componenti ».

3. 209 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « di convocazione dei comizi », *con le parole*: « di cui al comma precedente ».

3. 210 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « di convocazione dei comizi », *con le parole*: « con cui sono indette le elezioni e convocati i comizi ».

3. 211 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « di convocazione dei comizi », *con le parole*: « con cui sono convocati i comizi ».

3. 213 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui vengono indette le elezioni e convocati ».

3. 215 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: « comizi », *aggiungere le parole*: « elettorali per la rinnovazione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

3. 217 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole da « ed » *a* « precedente » *con le parole*: « e quello di determinazione dei seggi del consiglio regionale e di assegnazione di essi alle singole circoscrizioni ».

3. 225 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole da « ed » *a* « precedente » *con le parole*: « e quello con cui vengono determinati i seggi del consiglio regionale ed assegnati alle singole circoscrizioni ».

3. 226 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « ed il decreto », *con le parole*: « e quello ».

3. 227 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma sostituire la parola: « penultimo », *con la parola*: « terzo ».

3. 228 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma sostituire la parola: « precedente », *con la parola*: « 2 ».

3. 229 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: « essere », *aggiungere la parola*: « sempre ».

3. 235 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma sostituire la parola: « notificati al », *con le parole*: « portati a conoscenza del ».

3. 236 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma sostituire la parola: « notificati », *con la parola*: « comunicati ».

3. 237 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo le parole: « essere notificati », *aggiungere le parole*: « dal Commissario del Governo ».

3. 238 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sopprimere la parola: « regionale ».

3. 239 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo le parole: « Presidente della Giunta regionale », *aggiungere le seguenti altre*: « , ai Presidenti delle Corti di appello ».

3. 240 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sopprimere la parola: « comunicati ».

3. 241 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire la parola: « comunicati », *con le seguenti*: « contemporaneamente notificati ».

3. 242 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: « comunicati », *inserire le altre*: « ai Prefetti della Regione e ».

3. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quinto comma, sostituire le parole: « ai sindaci », *con le parole*: « a ciascun sindaco ».

3. 243 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: « sindaci », *aggiungere le parole*: « di tutti i comuni ».

3. 245 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Alla fine del quinto comma, aggiungere le parole: « 45 giorni prima della data delle elezioni ».

3. 249 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « e comunicati ai sindaci della Regione », *con le altre*: « ai presidenti delle singole provincie della Regione i quali provvedono a comunicarli ai sindaci delle rispettive province ».

3. 363 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le parole: « e al Presidente della Repubblica ».

3. 364 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e al presidente della Camera dei deputati ».

3. 365 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le parole: « e al presidente del Senato della Repubblica ».

3. 366 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e al Presidente della Corte costituzionale ».

3. 367 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine aggiungere le seguenti parole: « e al Consiglio dei Ministri ».

3. 368 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine aggiungere le seguenti parole: « e al Presidente del Consiglio dei Ministri ».

3. 369 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine aggiungere le seguenti parole: « e al Ministro degli interni ».

3. 370 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e ai Ministri ».

3. 371 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e ai Presidenti delle Corti di appello della Regione ».

3. 372 VERONESI ed altri

Al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso decreto fissa la data dalla prima riunione del Consiglio regionale non oltre il 15° giorno dalla data delle elezioni ».

3. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

In via subordinata, nell'emendamento che precede, sostituire le parole: « non oltre il 15° giorno », *con le altre*: « non oltre il 20° giorno ».

3. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il sesto comma.

3. 250 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, alle parole: « I sindaci », *premettere le parole*: « Appena ricevuta la comunicazione del decreto di convocazione dei comizi e del decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

3. 251 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, alle parole: « I sindaci », *premettere le parole*: « Ricevuta la comunicazione del decreto di convocazione dei comizi e del decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2».

3. 252 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso entro le ore otto del 44° giorno antecedente la data delle elezioni ».

3. 253 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « I sindaci dei comuni della regione », *con le parole*: « Questi ».

3. 262 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere le parole: « dei comuni ».

3. 263 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, premettere alla parola: « comuni », *la parola*: « singoli ».

3. 264 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire la parola: «notizia », *con la parola*: « comunicazione ».

3. 267 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « agli elettori » *con le parole*: « ai cittadini ».

3. 269 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, dopo la parola: « elettori », *aggiungere le seguenti parole*: « delle relative circoscrizioni elettorali ».

3. 270 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere la parola: « apposito ».

3. 279 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, prima della parola: « apposito », *aggiungere la parola*: « un ».

3. 280 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire la parola: « apposito » *con la parola*: « adeguato ».

3. 281 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire dalla parola: « deve » *fino a*: « elezioni » *con le seguenti*: « rimarrà affisso per quarantacinque giorni antecedentemente alla data stabilita per le elezioni ».

3. 284 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « che deve essere affisso », *con le parole*: « da affiggere ».

3. 285 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « manifesto che deve essere affisso », *con le seguenti*: « avviso da affiggere nell'Albo pretorio del Comune ».

3. 355 LATANZA, NENCIONI ed altri

Al sesto comma, sostituire la parola: « quarantacinque », *con l'altra*: « trentacinque »

3. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al sesto comma, sostituire le parole: « della data », *con le parole*: « del giorno ».

3. 290 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « le elezioni », *con le parole*: « l'elezione ».

3. 292 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, dopo la parola: « elezioni », *aggiungere le parole*: « dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

3. 293 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il settimo comma.

3. 296 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo la parola: « decreto », *aggiungere le parole*: « del commissario del Governo ».

3. 297 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « del commissario del Governo che convoca i ».

3. 298 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui vengono convocati i ».

3. 299 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo la parola: « comizi », *aggiungere le parole*: « elettorali di cui al quarto comma di questo articolo ».

3. 304 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo la parola: « comizi », *aggiungere la parola*: « elettorali ».

3. 306 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sopprimere la parola: « inoltre ».

3. 309 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire la parola: « inoltre », *con le parole*: « tra l'altro ».

3. 310 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire la parola: « comunicato », *con la parola*: « trasmesso ».

3. 311 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire la parola: « comunicato », *con la parola*: « notificato ».

3. 312 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire la parola: « comunicato », *con l'altra*: « notificato ».

3. 17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al settimo comma, dopo la parola: « essere », *aggiungere la parola*: « immediatamente ».

3. 313 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo la parola: « comunicato », *aggiungere la parola*: « immediatamente ».

3. 315 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo le parole: « deve essere », *aggiungere la parola*: « immediatamente ».

3. 374 VERONESI ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali », *con le altre*: « alle Commissioni elettorali mandamentali ».

3. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al settimo comma, dopo la parola: « mandamentali », *aggiungere le altre*: « e comunali ».

3. 373 VERONESI ed altri

Al settimo comma, sopprimere le parole: « della regione ».

3. 316 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, su deliberazione del Consiglio dei ministri, disporre il rinvio.

Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci dei Comuni della regione, i quali ne dànno notizia agli elettori con apposito manifesto ».

3. 323 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Commissario del Governo può, con proprio decreto, disporre il rinvio, sentiti i presidenti delle Corti di appello indicati nel quarto comma.

Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci dei Comuni della regione, i quali ne dànno notizia agli elettori con apposito manifesto ».

3. 324 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

« L'articolo 17 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

" Art. 17. — (*Indennità di presenza dei Consiglieri regionali e divieto di cumulo di indennità e di compensi*).

Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta una indennità di presenza fissata con legge regionale entro il limite massimo stabilito con legge della Repubblica.

Ad essi non possono essere assegnati indennità o compensi da enti o aziende dipendenti dalla regione o su cui la regione debba o possa esercitare vigilanza e controllo " ».

3. 0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

« Qualora il Commissario del Governo non emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge omettendo di indire le elezioni e di convocare i comizi elettorali, le elezioni vengono indette con decreto del Presidente della Repubblica sentiti i presidenti delle Corti di Appello; con tale decreto si effettua anche la determinazione del numero dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni.

A tale decreto si applicano le norme previste dal quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 3 ».

3. 0. 3 VERONESI ed altri

All'emendamento 3. 0. 3, *sostituire le parole*: « i decreti di cui agli articoli 2 e », *con le parole*: « il decreto di cui all'articolo 2 ».

3. 0. 3 / 1 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3. 0. 3, *sostituire la parola*: « omettendo », *con le parole*: « non adempiendo all'obbligo ».

3. 0. 3 / 2 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3. 0. 3, *dopo la parola*: « indette », *aggiungere le parole*: « su iniziativa del Ministro degli interni ».

3. 0. 3 / 3 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.3, *dopo la parola*: « indette », *aggiungere le parole*: « su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

3.0.3 / 4 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.3, *sostituire le parole*: « Presidente della Repubblica », *con le parole*: « Ministro degli interni ».

3.0.3 / 5 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.3, *sopprimere la parola*: « quinto ».

3.0.3 / 6 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.3, *sopprimere la parola*: « sesto ».

3.0.3 / 7 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.3, *aggiungere il seguente comma*:

« Esso deve essere inoltre notificato al commissario del Governo ».

3.0.3 / 8 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.3, *aggiungere il seguente comma*:

« Tale decreto deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione ».

3.0.3 / 9 BERGAMASCO ed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.

« Nel caso in cui, nello stesso periodo di tempo di 30 giorni, si debba procedere alla rinnovazione di più consigli regionali il Ministro dell'interno, tre mesi prima della scadenza più lontana tra quelle dei quinquenni considerati, invita i Commissari del Governo a fissare entro 15 giorni una data comune per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni interessate ».

3.0.4 VERONESI ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « 30 », *con la parola*: « 40 ».

3.0.4 / 1 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole*: « 30 giorni », *con le parole*: « sei mesi », *e dopo la fine del comma, aggiungere il seguente periodo*:

« In relazione alla data fissata il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli interni scioglie o proroga la scadenza dei consigli regionali ».

3.0.4 / 2 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole*: « di più », *con le parole*: « di almeno tre consigli regionali ».

3.0.4 / 3 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *dopo la parola*: « più », *aggiungere le parole*: « di cinque ».

3.0.4 / 4 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « tre » *con la parola*: « quattro ».

3.0.4 / 5 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « tre » *con la parola*: « due ».

3.0.4 / 6 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « lontana » *con la parola*: « vicina ».

3.0.4 / 7 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *dopo la parola*: « considerati », *aggiungere le parole*: « sentiti i prefetti delle regioni interessate ».

3.0.4 / 8 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole da*: « invita » *a*: « entro 15 giorni », *con la parola*: « fissa ».

3.0.4 / 9 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole*: « invita i Commissari del Governo a », *con le parole*: « convoca i Commissari del Governo per ».

3.0.4 / 10 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « 15 », *con la parola*: « 16 ».

3.0.4 / 11 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « 15 », *con la parola*: « 14 ».

3.0.4 / 12 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « comune », *con la parola*: « unica ».

3.0.4 / 13 BERGAMASCO ed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.

« Il consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della quarta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio degli eletti dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 7 giorni prima e pubblicati entro tale termine nel Bollettino Ufficiale della Regione ».

3.0.5 VERONESI ed altri

All'emendamento 3.0.5, *sostituire la parola*: « primo », *con la parola*: « secondo ».

3.0.5 / 1 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.5, *dopo la parola*: « alla », *aggiungere le parole*: « data della ».

3.0.5 / 2 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.5, *sostituire la parola*: « domicilio », *con le parole*: « luogo di residenza ».

3.0.5 / 3 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.5, *sostituire le parole*: « Presidente della giunta regionale », *con le parole*: « commissario del Governo ».

3.0.5 / 4 BERGAMASCO ed altri

All'emendamento 3.0.5, *aggiungere il seguente comma*:

« L'avviso di convocazione deve essere, inoltre comunicato ai sindaci dei comuni della regione ».

3.0.5 / 5 BERGAMASCO ed altri

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-septies.

« Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposta un'indennità mensile di carica fissata dall'Assemblea regionale che non può essere superiore all'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato con qualifica di direttore generale ».

3.0.6 BERGAMASCO ed altri

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-octies.

« Agli assessori regionali può essere corrisposta un'indennità mensile, fissata con legge regionale, che non può essere superiore alla retribuzione spettante ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione ».

3. 0. 7 BERGAMASCO ed altri

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-nonies.

« Ai membri dei Consigli regionali spetta un'indennità mensile pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente del tribunale.

Ai membri dei Consigli regionali è corrisposta, inoltre, una diaria a titolo di rimborso spese.

L'assemblea regionale ne determina l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di tribunale.

Con l'indennità spettante ai membri dei consigli regionali non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico o da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le provincie e i Comuni della regione ».

3. 0. 8 BERGAMASCO ed altri

Sostituire la rubrica con la seguente: « durata normale dei consigli regionali e decreto di convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione ».

3. 328 GERMANÒ ed altri

Sostituire la rubrica con la seguente: « durata dei consigli regionali e decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

3. 329 GERMANÒ ed altri

Nella rubrica, sopprimere le parole: « in carica ».

3. 330 GERMANÒ ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 3.

P A L U M B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo mio breve intervento relativo alla materia disciplinata nell'articolo 3 del disegno di legge in discussione ha lo scopo di richiamare all'attenzione della Assemblea alcuni rilievi di significato sostanziale in riferimento ai quali sono da valutarsi gli emendamenti proposti dalla mia parte politica.

Le norme dell'articolo 3 appaiono di prevalente natura tecnica, ma si tratta di apparenza: esse, infatti — e lo vedremo subito — sono destinate ad avere, nella loro pratica applicazione, rilevanza e portata politica della quale è pur necessario rendersi conto, anche al fine di evitare che possa domani esserci addebitata leggerezza o incoscienza nell'adempimento del compito legislativo demandatoci dalla Costituzione.

Il primo comma dell'articolo stabilisce la durata quinquennale dei consigli regionali. I 5 anni sono quelli fissati per le Camere del Parlamento nazionale e anche per i consigli comunali e provinciali. Non ci soffermiamo a discutere sulla opportunità o no della parificazione della durata in carica degli organi elettivi politici e amministrativi; possiamo dire che tale uniformità è in opposizione con l'originaria ispirazione della Costituzione, in ragione della quale la durata degli organi elettivi era differenziata, anche al fine di consentire una consultazione graduata degli orientamenti dell'elettorato, sì da

poter adeguare ad essi le formule politiche e di Governo ai vari livelli.

Ma, ciò detto, non può trascurarsi il fatto che per le regioni a statuto speciale la durata in carica dei rispettivi consigli è di 4 anni. Le formule adottate nei singoli statuti sono varie, ma la sostanza è la medesima. Lo statuto della regione siciliana, all'articolo 3, dispone che i deputati regionali — perchè, sia detto e ricordato per inciso, i consiglieri regionali della Sicilia hanno nome di deputati — i deputati dunque rappresentano l'intera regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di 4 anni. L'articolo 18 dello statuto per la Sardegna, nel suo primo comma, precisa che il consiglio regionale è eletto per 4 anni. Formula analoga si legge per il Trentino-Alto Adige all'articolo 21 del rispettivo statuto; lo stesso può dirsi per la Valle d'Aosta, articolo 18, e per il Friuli-Venezia Giulia.

Ora, se si vuol seguire il criterio della parificazione della durata in carica degli organi elettivi, pare giusto richiedere che essa avvenga per tutti gli organi stessi, compresi quelli delle regioni a statuto speciale. Si ha, ed è vero, la complicazione nascente della natura costituzionale degli statuti delle regioni ora dette, e da ciò l'onere del procedimento legislativo aggravato, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione; ma ciò non costituisce ostacolo insormontabile. C'è solo da lamentare che il Governo non si sia dato carico di assumere le necessarie iniziative legislative al riguardo, e auspicare che comunque, prima del 1969, siano portate agli statuti regionali della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia le accennate modificazioni.

Il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in votazione dispone nella sua prima parte che i consigli esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Ma, a parte quanto si dirà tra poco, nè lo stesso comma nè i successivi dell'articolo in esame stabiliscono il termine da fissarsi, ovviamente in relazione alla scadenza quinquennale di ogni consiglio in carica, entro il quale debba emettersi il decreto commissariale di convocazione dei comizi: e così nulla garantisce l'osservanza del termine di durata delle funzioni dei consigli (e cioè il 46° giorno antecedente alla data delle elezioni), dato che nulla esclude che il decreto commissariale di convocazione dei comizi elettorali sia emanato in epoca tale da non consentire la effettiva cessazione delle funzioni del consiglio uscente nel 46° giorno antecedente le elezioni.

Quando, poi, lo stesso secondo comma dell'articolo, nella sua seconda parte, ammette che le elezioni possano « aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma », e cioè il quinquennio, lascia alla discrezionalità dell'organo investito del potere di convocazione dei comizi elettorali, e cioè del Commissario del Governo presso la regione, uno spazio eccessivamente lungo: dire, infatti, che le elezioni possono avvenire a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, significa dire che possono avvenire anche una sola settimana prima della scadenza quinquennale, ed anche — perchè no? — in una domenica successiva, di poco od anche di molto, alla scadenza medesima.

Si può facilmente prevedere a quale fine un sì largo potere discrezionale potrà essere usato. Non vogliamo qui ripetere quanto è stato detto a proposito dell'articolo 2, ed in sede di discussione generale sul medesimo, circa la natura di questo organo — il Commissario del Governo — insediato presso ogni regione quale *missus dominicus* delle autorità centrali. È la Costituzione che lo prevede all'articolo 124 e la Costituzione, per questa parte, va attuata. Ma, ripetiamo, non è difficile profetizzare che il margine assai largo entro il quale può spaziare la determinazione del giorno di effettuazione delle elezioni sarà utilizzato per favorire, in alcuni casi, e per impedire, in altri, accordi, intese e patti tra i partiti patrocinanti le liste dei candidati con riferimento al loro colore. La cosa va considerata in coordinazione con il disposto dell'articolo 9, regolativo dei termini per la presentazione delle liste, termini che prendono data da quella stabilita per le votazioni.

Ma il rilievo di maggior peso, che può e deve farsi in riguardo ai primi due commi dell'articolo 3, è quello concernente la *vacatio* dell'organo. Cessate le funzioni del consiglio nel 46° giorno antecedente quello delle elezioni, chi mai eserciterà, presentandosene il bisogno, le attribuzioni consiliari nel tempo che precede l'insediamento del nuovo consiglio? Alla Camera dei deputati fu posto un analogo quesito; ed il relatore, onorevole Di Primio, ebbe a rispondere che, per effetto della scadenza del mandato, i consigli regionali, analogamente a quel che avviene per quelli comunali e provinciali, cessano dalle loro funzioni; ma gli assessori, il sindaco, il presidente della Giunta provinciale continuano ad amministrare sino a quando succedono i nuovi.

Che dire di questa situazione? Essa si è rivelata del tutto intollerabile per gli organi consiliari degli enti territoriali, comuni e provincie: ma diciamo che per un ente di decentramento politico, quale la ragione, essa è addirittura inammissibile.

Per i comuni e le provincie — lo si sa — la situazione lamentata comporta la possibilità, largamente sperimentata, che il massimo organo deliberativo, e cioè il consiglio, resti vacante per più e più mesi: per quelli che intercorrono tra lo scioglimento e le elezioni per il rinnovo, e quelli successivi, nei quali, pur avendosi un consiglio regolarmente eletto, se ne ritarda, per settimane e per mesi, la convocazione, allo scopo di dar modo alle segreterie dei partiti di accordarsi sulla spartizione delle spoglie. Con l'ulteriore effetto che, rimanendo l'amministrazione della cosa pubblica nelle mani dei sindaci e di assessori in carica al momento del le elezioni per il rinnovo del consiglio, e nonostante il limite della cosiddetta ordinaria amministrazione entro il quale dovrebbe mantenersi la loro azione, fa difetto ogni controllo consiliare, e la maggioranza già al potere, e che dovrebbe rimettere le sue funzioni ai nuovi eletti, continua a fare e a disfare a suo piacimento.

Ma, ripetiamo, se questa situazione è intollerabile per organi amministrativi, quali i consigli comunali e provinciali, è addirittura inammissibile per i futuri consigli regionali: per questi ultimi è indispensabile prevedere la *prorogatio* delle loro funzioni, fino all'« effettivo insediamento dei nuovi consigli ». Ciò in puntuale analogia con quanto disposto, per le Camere del Parlamento nazionale, dall'articolo 71 della Costituzione, nel senso che « finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti ».

Se poi volesse sostenersi la superfluità di una norma coerente con il principio della *prorogatio*, in quanto questo sarebbe in ogni caso applicabile, diciamo che ciò non sarebbe possibile per i consigli regionali, data la espressa disposizione contenuta nella prima parte del secondo comma dell'articolo in discussione, in cui tassativamente si esclude che i consigli uscenti possano continuare nell'esercizio delle loro funzioni oltre il quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo.

Proseguiamo nell'esame dell'articolo e passiamo al terzo comma: in esso si dice che il quinquennio di durata in carica del consiglio eletto decorre dalla data della elezione. Ma si tratta, ovviamente, di un quinquennio puramente nominale e che può, nel fatto, ridursi a poco più di un quadriennio. Si ha, anzitutto, la riduzione dei 46 giorni precedenti la data delle elezioni per il rinnovo. A questa decurtazione va aggiunta l'altra comprendente il tempo intercorrente tra l'elezione e l'effettivo insediamento del nuovo consiglio: tempo che, come insegna l'esperienza maturata a riguardo dei consigli comunali e provinciali, può essere anche di molti mesi. Nè può indurci a diverso avviso l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel quale si prescrive che il consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, facendosi carico al presidente della Giunta regionale uscente di diramare gli avvisi di convocazione almeno cinque giorni prima. Si tratta di una norma imperfetta, dall'inosservanza della quale non discende alcuna sanzione; e quindi di norma di cui è prevedibile la violazione pratica, quando interessi di parte avessero a consigliarlo.

Resterebbe, a nostro avviso, la possibilità di una scelta: o dichiarare che il quinquennio prende data dall'insediamento del consiglio oppure fissare nella legge in votazione l'automatica convocazione del consiglio, senza uopo di convocazione specifica, trascorso un numero di giorni stabilito, decorrenti dal giorno dell'elezione.

Il quarto comma prevede e dispone una intesa tra il Commissario del Governo ed i presidenti delle Corti di appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Si tratta di una intesa, e non di sentire un semplice parere od avviso dei presidenti delle Corti. *Quid* nel caso che l'intesa non venga raggiunta? *Quid* nel caso in cui, avendosi in regione due Corti di appello, i rispettivi presidenti non concordino quanto all'intesa? Sono interrogativi che poniamo noi, ma che si sarebbe dovuto porre il Governo nell'apprestare il disegno di legge in votazione. E sono interrogativi la cui risposta non può essere data altrimenti che apportando all'articolo le necessarie modificazioni.

Non si riesce poi a capire perchè il decreto di convocazione dei comizi, emesso dal Commissario del Governo, debba essere, come dispone il quinto comma, notificato al presidente della Giunta regionale, e soltanto comunicato ai sindaci della regione. Ben sappiamo che altro è notificare, altro è comunicare. La notifica introduce, tra notificante e notificato, l'ufficio di un apposito organo di notificazione: l'ufficiale giudiziario o, quanto meno, il messo comunale; la comunicazione, invece, avviene direttamente dal comunicante al comunicato, e ci si può avvalere di ogni mezzo: quello postale o quello telegrafico o, addiritura, quello telefonico. Ma dobbiamo dire che, se si vuol dare solennità alla informativa, una tale esigenza dovrebbe valere, principalmente, proprio per i sindaci, a carico dei quali il comma successivo pone adempimenti di pubblicazione, i quali abbisognerebbero proprio di una data certa relativamente all'informativa data dal Commissario del Governo: si dirà che il presidente della Giunta è uno per ogni regione, mentre i sindaci sono tanti quanti i comuni compresi nella regione, e che possono essere parecchie centinaia. Ma questo non è argomento valido per vincere il giudizio critico sulla norma, quale ci siamo permessi di formulare.

Altri rilievi potrebbero ben farsi sullo stesso articolo 3: me ne astengo dato che essi lo saranno tra poco, formulati da altri settori dell'Assemblea, ed anche dai miei colleghi di Gruppo.

Sono rilievi tutti strettamente pertinenti all'articolo in discussione, e tali da giustificare gli emendamenti *hinc inde* proposti.

Mi consenta, ora, onorevole Presidente, che io prospetti qualche considerazione di ordine generale circa gli emendamenti; ve ne sono alcuni di pura forma; essi vanno ammessi alla votazione in ogni caso; riteniamo nostro dovere quello di concorrere, con la nostra iniziativa, a migliorare, anche dal punto di vista formale, il dettato legislativo.

Non si può, a mio avviso, deferire il giudizio di validità della forma al Presidente dell'Assemblea, al quale, pur con tutto il rispetto e la deferenza che gli sono dovuti, non è demandato il potere di giudicare della maggiore o minore congruità di una formula rispetto ad altra apparentemente coincidente. Chi ha esperienza del settore giuridico sa bene come molto dipenda dalla forma del testo quanto all'interpretazione da dare al medesimo. Gli emendamenti, anche se formali, vanno sempre deferiti al voto dell'Assemblea, tolte le volte che non siano preclusi da deliberazioni precedenti.

Lo stesso potremmo dire quanto alla costituzionalità delle formule proposte in emendamento. Anche tale giudizio, che spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, non può essere devoluto alla Presidenza del Senato, neppure sulla base di una deliberazione dell'Assemblea. Il Regolamento, che va osservato in ogni sua parte — e senza che vi sia possibilità di modificazione incidentale con voto di Assemblea — attribuisce alla Presidenza, quanto agli emendamenti, il solo potere di dichiararne, motivatamente, la preclusione per effetto di deliberazioni precedenti, e quello di modificarne l'ordine nella votazione, discostandosi anche dall'ordi-

ne di presentazione. La Presidenza non può andare al di là.

E così spero che gli emendamenti proposti dalla mia parte politica relativamente all'articolo 3 siano tutti messi in votazione, meno quelli da giudicarsi preclusi, si tratti di emendamenti sostanziali od anche puramente formali. Le nostre proposte tendono a migliorare il dettato legislativo. Se non ci fosse consentito di farlo, ne risulterebbe ferito il principio di bicameralità, sul quale riposa l'ordinamento costituzionale relativo alla procedura di formazione della legge.

E spero altresì che il Senato voglia confortare del suo voto favorevole gli emendamenti proposti, adempiendo così all'imperativo di fornire al Paese, non leggi comunque, ma leggi che siano le migliori possibili. (*Applausi dal centro-destra*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, all'inizio dell'*iter* di questa legge, che è sottoposta all'esame ed all'eventuale approvazione del Senato, il nostro Gruppo, dopo aver posto alcune pregiudiziali di carattere tecnico e costituzionale; dopo aver proposto una sospensiva — l'una e le altre non accolte — ha sviluppato, nella discussione generale, con gli interventi dei suoi vari componenti, una serie di rilievi, di osservazioni, miranti a sottoporre ad una attenta valutazione dell'Assemblea ed al senso di responsabilità dei suoi membri, i rischi ed i pericoli a cui l'istituto regionale, così come è concepito, nella sua articolazione giuridica, politica ed amministrativa, darebbe luogo.

Infatti, l'unità della Nazione, sia sul piano politico, sia su quello economico e sociale, può subire gravi incrinature, e lo Stato, nella sua struttura, nella sua organizzazione, già in parte disintegrato dalle regioni a statuto speciale, potrebbe subire un ulteriore sfaldamento dalla nascita ed inevitabile prolificazione delle regioni a statuto ordinario.

Poichè devo attenermi alla discussione degli articoli e degli emendamenti riferentisi alla legge elettorale, io non ripeterò le considerazioni, già prospettate, nè le svilupperò ulteriormente, dato che tanto io che vari colleghi le abbiamo ampiamente esposte in Aula; nè insisterò ancora nel sottolineare i pericoli e gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'ordinamento regionale, particolarmente alle regioni del Mezzogiorno e delle isole; cioè a quelle regioni che costituiscono le aree depresse, regioni ad economia ancora povera, appena avviate ad un processo di industrializzazione ed alla soluzione dei relativi problemi nel campo delle infrastrutture e della stessa vita civile delle popolazioni. Nè dopo l'annuncio, di pochi giorni fa, da parte di esponenti qualificati del Governo, i quali hanno iniziato trattative con gli operatori economici pubblici e privati, per dare l'avvio al piano di sviluppo previsto dalla programmazione in campo economico, con riferimento al triangolo Bari-Brindisi-Taranto, le preoccupazioni possono considerarsi superate.

Voi non ignorate, onorevoli colleghi, e mi rivolgo soprattutto ai meridionalisti, che fanno parte di questa Assemblea, che, dopo una fase iniziale della industrializzazione del Mezzogiorno, avviata con la legge di rilancio della Cassa, tale processo, da un paio di anni in qua, ha avuto un rallentamento e, per alcune regioni, un vero arresto. Ebbene l'annunzio della Alfa-Sud da istallarsi nella regione campana, e le trattative con gli operatori economici...

S A L E R N I . Limitatamente alla Puglia.

C R O L L A L A N Z A . ... per l'esecuzione del polo di sviluppo, patrocinato dalla CEE, nel triangolo Bari-Brindisi-Lecce, non sono di per sè motivi sufficienti per tranquillizzarci circa i pericoli che potrebbero derivare al Mezzogiorno dall'ordinamento regionale.

Tali annunzi e trattative nascono solo alla vigilia delle elezioni politiche, e, comunque, non rappresentano che parziali soluzioni a quello che dovrebbe essere un vasto piano di industrializzazione, capace veramente di assicurare la rinascita del Mezzogiorno e di accorciare il divario esistente con le regioni del Nord.

Chiusa questa premessa, io voglio ricordarvi, egregi colleghi, che, dopo aver noi prospettato, nella discussione generale, i vari temi, che sono a base delle nostre preoccupazioni sull'ordinamento regionalistico, riservammo a questa sede di esame della legge, il nostro specifico intervento sui vari articoli, pur se convinti che, così come per la discussione generale, anche per questa discussione particolare, tutti i nostri rilievi e suggerimenti, intesi a migliorare, sul piano tecnico, la legge, cozzeranno contro l'ordine di scuderia, perchè essa, così come è stata prefabbricata dal centro-sinistra, dopo l'approvazione da parte della Camera, trovi il compimento del suo *iter*, con tutte le sue numerose incongruenze, con tutti i suoi errori, con tutte le sue carenze, anche se la stesura di qualche articolo — vedi il caso dell'art. 10 — così come è formulato, contiene la carenza di un « non » che ne sconvolge il significato.

Si dice che noi qui abbiamo iniziato e continuiamo l'ostruzionismo.

G I A N Q U I N T O . Non è vero, forse?

C R O L L A L A N Z A . Noi ci stiamo avvalendo delle possibilità offerteci dal regolamento del Senato per svolgere una nostra battaglia, basata su un piano ideale, su un piano di concezione politica che è perfettamente l'opposto di quello che voi perseguite, e quindi cerchiamo — diciamo pure le cose come sono — in tutti i modi di far sì che questa legge non vada avanti. Forse non ci riusciremo, ma non sarà per colpa nostra; noi avremo assolto comunque il nostro dovere; e pertanto non ci tocca l'accusa di ostruzionismo, perchè se è vero, come voi sostenete, che un ostruzionismo noi stiamo facendo, è anche vero che un ostruzionismo esiste anche da parte della maggioranza, quando impedisce un dialogo, quando non risponde comunque alle nostre critiche, quando impedisce, anche sul piano tecnico, quella che dovrebbe essere una utile collaborazione.

Noi non vogliamo che ulteriori regioni si facciano, ma se dovranno attuarsi, desidereremmo che si facessero nel miglior modo possibile, cioè con i minori rischi, con i minori pericoli; vorremmo praticamente che le leggi che dovranno caratterizzare la loro istituzione fossero fatte nel modo migliore.

Sia ben chiaro, dunque, che se il nostro è ostruzionismo, altrettanto è quello vostro che impedisce sostanzialmente la normale discussione di una legge, con strappi gravissimi al regolamento; e tutto questo in contrasto con quello che è il principio di salvaguardia di un retto funzionamento dell'istituto parlamentare...

C A P O N I . Ma lei è per l'istituto?

G I A N Q U I N T O . Non interrompere, fai perdere del tempo, perchè non è vero affatto che i loro emendamenti mirano a migliorare la legge.

C R O L L A L A N Z A . Collega Gianquinto, abbia pazienza perchè le dimostrerò che i nostri emendamenti hanno un preciso contenuto e mirano proprio a migliorare, sul piano tecnico, la legge.

G O M E Z D ' A Y A L A . Veniamo al sodo!

C R O L L A L A N Z A . So io quando devo illustrare quello che lei chiama « il sodo », a meno che il Presidente non sia lui a richiamarmi, perchè, in tal caso, cercherò quanto più possibile di essere breve. Quin-

di lasciamo stare il « sodo » specialmente se siete voi comunisti ad invocarlo, perchè, quando voi avete di fronte delle leggi che non vi vanno a genio, vi avvalete di tutti i mezzi e cercate tutti i cavilli e tutte le possibilità procedurali per fare dell'ostruzionismo.

C A P O N I . Non fu lei che nel 1926, per togliere di mezzo l'opposizione, fece delle leggi speciali?

C R O L L A L A N Z A . Mi lasci dire, arrivo anche a questo, perchè ho previsto, da parte comunista, anche obiezioni di questo genere.

C A P O N I . Ha un cervello elettronico lei!

C R O L L A L A N Z A . Non è questione di cervello elettronico; il fatto è che io conosco ormai gli argomenti triti e ritriti che voi usate nell'interromperci, quando parliamo noi, e quindi so anche come debbo rispondervi.

Dicevo dunque che l'ostruzionismo, che impedisce la regolare discussione di una legge, è in contrasto con i princìpi della democrazia... (*Interruzione del senatore Caponi*). Ma stia zitto! Signor Presidente, mi consenta di parlare!

C A P O N I . Le stavo chiedendo soltanto del 1926!

C R O L L A L A N Z A . Come dicevo, tutto ciò è in contrasto con quei princìpi di democrazia... (*Interruzione del senatore Caponi*).

F R A N Z A . Signor Presidente, questa è una provocazione!

C A P O N I . Ci viene a parlare di democrazia proprio lui che nel 1926 l'ha stroncata!

C R O L L A L A N Z A . Non dica sciocchezze!

C A P O N I . Ma come! C'ero anch'io! (*Vivaci proteste dall'estrema destra*).

C R O L L A L A N Z A . Io non so se in quell'epoca ella era ancora nato o, se nato, era ancora un poppante. Sta di fatto che nel 1926 se — come lei dice — la democrazia fu stroncata, ciò è da addebitarsi prevelentemente agli Aventiniani che abbandonarono l'aula del Parlamento! Dicevo, inoltre, onorevole Presidente, che gli strappi al buon funzionamento dell'attività parlamentare, sono in contrasto con quei princìpi di democrazia che noi, che proveniamo dal regime totalitario ...

C A P O N I . Fascista.

C R O L L A L A N Z A . ... ritenevamo di poter apprendere, qui, nel Parlamento del dopoguerra, nel Parlamento del cosiddetto regime democratico! Ci siamo invece accorti che questa democrazia è la maschera di un regime, che non è meno totalitario di quello che noi abbiamo vissuto nel ventennio passato e che aveva una sua giustificazione!

C A P O N I . Vada calmo, se no le fa male.

C R O L L A L A N Z A . Non comprendo il significato delle sue parole. Comunque io dico quello che penso. (*Interruzioni del senatore Caponi. Richiami del Presidente*).

La realtà, onorevoli colleghi, è che questo Parlamento diventa sempre più un organo esecutivo del Governo e della partitocrazia, quindi delle maggioranze prefabbricate su piani di compromessi, le quali, con la loro resistenza passiva — come nel caso attuale — danno sostegno a delle leggi che devono essere comunque approvate, anche quando presentano delle storture, delle incongruenze, finanche degli errori di grammatica; anche quando contengono quel famoso articolo 10 che voi, perchè la legge sia operante — e non un semplice strumento di campagna elettorale — dovrete pure un giorno far rettificare dalle due Camere.

A I M O N I . No, non si preoccupi.

C R O L L A L A N Z A . Ciò premesso, passiamo all'esame degli emendamenti.

G O M E Z D ' A Y A L A . Il 3.1 è bellissimo.

C R O L L A L A N Z A . Le piace? Allora le consiglio di farne oggetto di un manifesto per gli iscritti del suo partito.

T O M A S U C C I . Fallo tu.

F R A N Z A . Signor Presidente, se mi consente, vorrei trattare io di questo argomento, cioè dell'emendamento 3.1.

G O M E Z D ' A Y A L A . Lei illustri i motivi delle sue dimissioni. (*Richiami del Presidente*).

C R O L L A L A N Z A . Signor Presidente, quando potrò, io continuerò a parlare, perchè le interruzioni non mi danno fastidio se sono intelligenti; non quando però sono fatte all'unico scopo di impedirmi di parlare.

P R E S I D E N T E . Prosegua, senatore Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A . E torniamo all'articolo 3 del disegno di legge. È innanzi tutto da rilevare che il suo primo comma appare incostituzionale, quando prescrive, con legge ordinaria, che i consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Al riguardo noi abbiamo presentato un emendamento, ricordando che, nell'altro ramo del Parlamento, la questione fu sollevata e fu oggetto di ampio dibattito.

P E R N A . Questo è un argomento serio.

C R O L L A L A N Z A . La tesi di incostituzionalità non è mia, perchè non sono un giurista e non mi ritengo, quindi, in condizione di poter discettare sull'argomento. Ne accenno brevemente perchè, lo ripeto, è stato presentato un emendamento dal nostro gruppo e perchè esso è scaturito dalla discussione, svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, a proposito della legge Azara. In tale circostanza fu sostenuto dal relatore Cossiga che la legge avrebbe dovuto regolare non soltanto la materia della durata delle regioni a statuto speciale, ma anche di quelle a statuto ordinario, in quanto la Costituzione non offre alcuna norma che consenta ad una legge ordinaria la determinazione della durata dei Consiglio regionali.

Infatti, se ci riportiamo all'articolo 60 della Costituzione, rileviamo che esso prevede semplicemente la durata delle legislature delle due Camere; se ci riportiamo invece all'articolo 122, constatiamo che esso regola solo il modo delle elezioni e i casi di incompatibilità.

Questa tesi, trovò il pieno consenso di tutti i Gruppi, compreso quello comunista, e con essa solidarizzò anche il nostro rappresentante, che prese parte alla discussione in Commissione, l'onorevole Almirante. Naturalmente egli di tale consenso si avvalse, nella discussione della legge elettorale che stiamo ora esaminando, per sostenere che il relatore Cossiga e quanti avevano riconosciuto la necessità di una legge costituzionale in quella sede, anche per le regioni a statuto ordinario, non potevano non riconoscerla nel caso della legge elettorale riguardante tali regioni.

Però gli stessi Gruppi che avevano concordato su questa tesi, quando si trattò di riesaminarla, in sede di discussione della legge elettorale che stiamo discutendo, dimenticarono il consenso dato in precedenza alla legge Azara; e comunque la mannaia che cadde sulla legge, con i voti di fiducia al Governo, ne impedì praticamente l'ulteriore discussione.

Tenuto conto dei suddetti precedenti, noi abbiamo presentato l'emendamento al comma primo. Temendo, però, che esso, essendo stato non più considerato per questa legge, nell'altro ramo del Parlamento, non potesse quindi trovare il consenso di questa Assemblea, abbiamo presentato in via subordinata un ulteriore emendamento, il quale, sempre al primo comma, mira a so-

stituire le parole: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni », con le altre: « durano in carica cinque anni ». Abbiamo scelto questa formulazione perchè ci è parsa più propria e conforme alle leggi elettorali previste per le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

P E R N A . Senatore Crollalanza, ma gli articoli 122 e 123 della Costituzione non ce li legge? Adesso poi saremo illuminati dal senatore Franza.

D ' A N G E L O S A N T E . Ma non si era dimesso?

P E R N A . Non si è mai dimesso...

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lei è proprio di cattivo gusto, senatore Perna!

P E R N A . (*Rivolgendosi al Gruppo liberale*). Di cattivo gusto siete voi. Noi sentiamo esporre argomenti risibili; dobbiamo stare seri, dopo che venite qui a cercare d'impedire di far funzionare il Senato. Ma che maniera è questa? (*Vivaci repliche dei senatori Lea Alcidi Rezza e Rovere*).

R O V E R E . Allora toglieteci la parola e non se ne parli più. (*Richiami del Presidente*).

C R O L L A L A N Z A . Abbiamo poi ritenuto di proporre un comma aggiuntivo, al primo comma, inteso ad assicurare che la durata di ciascun consiglio regionale non possa essere prorogata. Questo emendamento è quanto mai logico. Difatti, essendosi adottata una legge elettorale ordinaria, evidentemente, con una successiva legge, il potere esecutivo, e quindi il Parlamento, nella sua maggioranza, potrebbero, per ragioni politiche o per altri motivi, prorogare la durata dei consigli regionali.

Abbiamo anche ritenuto — e mi fermo agli emendamenti più importanti — di sostituire al secondo comma le parole: « che potranno aver luogo » — si riferiscono alle modalità delle elezioni regionali — « a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma » con le parole: « che dovranno aver luogo in una domenica compresa fra la quarta domenica antecedente e quella coincidente con il compimento del periodo previsto dal periodo di cui al primo comma ».

Sempre all'articolo 3, al quarto comma, abbiamo proposto di sostituire al « Commissario del Governo » che dovrebbe indire le elezioni, il « Ministro dell'interno ». Ci sembra, infatti, che il Commissario del Governo, il quale ha determinate attribuzioni di vigilanza fissate dalla legge sulle regioni, non sia l'autorità più idonea ad indire le elezioni. D'altra parte è da considerare che, stante il carattere costituzionale delle regioni, ben diverso da quello degli Enti locali, il Ministro dell'interno è in condizione di poter assolvere con maggiori garanzie, e senza incompatibilità, una funzione di questo genere. Sembra poi opportuno che egli, prima di indire le elezioni, interpelli il Commissario del Governo e i prefetti della regione o, eventualmente, ove si ritenesse eccessivo interpellare due organi, almeno i prefetti.

Al quarto comma, inoltre, noi proponiamo di aggiungere i seguenti comma:

« 1) Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, anche quando tale impedimento si verifichi per una sola delle provincie interessate all'elezione, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sentiti i prefetti della Regione, disporne il rinvio che deve essere reso noto con manifesto del sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di 75 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per tutte le operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, fatta eccezione per quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della regione, sentito il Commissario del Governo e i prefetti del-

la Regione. Qualora le cause di forza maggiore sussistano anche successivamente al termine dei settantacinque giorni di cui ai commi precedenti tutte le operazioni sino a quel momento compiute sono annullate.

2) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il decreto di convocazione dei comizi deve essere emanato nel rispetto delle norme contenute nella presente legge ».

Questo è un emendamento che mira a dare maggiori garanzie di legalità, in rapporto ai casi straordinari che posono verificarsi.

B A R T O L O M E I , *relatore*. L'emendamento precedente lei l'ha letto, ma non l'ha illustrato.

C R O L L A L A N Z A . Quale emendamento?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Quello che incomincia: « Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore ... ».

T O M A S U C C I . Dopo la senatrice Alcidi Rezza Lea ce lo illustrerà, quell'emendamento!

C R O L L A L A N Z A . L'emendamento è di tale chiarezza che, per non dilungarmi, mi è parso superfluo illustrarlo.

Un altro emendamento su cui richiamo l'attenzione del relatore e dell'Assemblea è quello che si riferisce alla prima riunione del consiglio regionale. Noi sappiamo per esperienza quello che avviene nei consigli comunali dopo le elezioni, soprattutto da quando sussiste la formula di centro-sinistra: praticamente sono molto rari i casi nei quali i consigli comunali vengono convocati in un termine di tempo ragionevole, essendosi raggiunti gli accordi per la costituzione della maggioranza. Nei consigli regionali, specialmente se dovesse permanere la formula di centro-sinistra, si ripeterebbero gli stessi inconvenienti, perchè, anche in tal caso, laboriosi diventerebbero gli accordi per la distribuzione degli incarichi di assessorato, e per la divisione della torta di sottogoverno.

A noi sembra, quindi, che sia opportuno fissare un termine, entro il quale debbano essere convocati i consigli regionali. Potrà andare a vuoto la prima seduta, perchè saranno falliti i tentativi per le formazioni delle Giunte e delle maggioranze, ma ciò non toglie che si ravvisi la necessità di fissare un termine; così come sarebbe logico che fosse fissato, con la riforma della legge comunale e provinciale, anche per gli Enti locali.

Siamo poi propensi a vedere ridotto il termine fissato per la campagna elettorale da 45 a 35 giorni, in conformità anche a quanto previsto dal progetto di legge della senatrice Nenni per le elezioni politiche. È vero che tale progetto ha probabilmente un recondito scopo, cioè quello di dare più tempo a questa legislatura di varare un maggior numero di leggi, che stanno a cuore al centro-sinistra, ma ciò ha scarsa importanza. Nel nostro caso — e sarebbe opportuno anche nel caso delle elezioni politiche ed amministrative — si tratta di ridurre il tempo della campagna elettorale, perchè oramai la maggior parte degli elettori ha già un convincimento; è già orientata politicamente ed amministrativamente nelle sue scelte, sin dal momento che vengono indette le elezioni. È soltanto una modesta percentuale di elettori che si decide all'ultimo momento a votare in un modo anzichè in un altro.

È evidente che la riduzione della durata della campagna elettorale ridurrebbe il numero dei comizi, sempre meno affollati, e renderebbe più economico tutto l'andamento della campagna per quello che costa allo Stato, ai comuni e ai candidati. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lascino parlare il senatore Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A . Vi sono poi degli emendamenti di scarso rilievo, che non ritengo di illustrare, come quello tendente a sostituire il termine più proprio « notificato » a quello « comunicato ». Si tratta per

lo più di questioni di forma, ma siccome, durante questa discussione, si è dimostrato, da parte della maggioranza, che alla forma, anche quando è impropria o addirittura scorretta, si tiene poco, sarà sufficiente che essi vengano valutati in sede di votazione.

Nel concludere questo mio intervento, desidero, onorevoli colleghi, sottolineare che da parte nostra è sincero il desiderio, e ciò apparirebbe evidente se ci fosse anche da parte vostra...

B E R T O L A . Sarebbe o è sincero?

C R O L L A L A N Z A . ... ripeto, se ci fosse anche da parte vostra... (*interruzione dall'estrema sinistra; richiami del Presidente*). ... la possibilità di migliorare sul piano tecnico la legge.

Ma, purtroppo, sappiamo quale fine faranno questi emendamenti, e quindi non ci facciamo illusioni. Teniamo comunque a sottolineare che noi, sia nell'esporre, nella discussione generale, i motivi di critica all'ordinamento regionale; sia nell'illustrare gli emendamenti che abbiamo proposto alla legge elettorale, non abbiamo avuto e non abbiamo che una sola finalità, quella, nel primo caso, di impedire l'ordinamento regionale; nel secondo di contribuire, se questa illogica legge deve passare, a migliorarla sul piano tecnico.

È solo guidati da questi sentimenti e da questo senso di responsabilità, che noi abbiamo partecipato e partecipiamo a questa battaglia che condurremo, nei limiti delle nostre possibilità, fino alla fine...

Voce dall'estrema sinistra. Fino alla fine!

C R O L L A L A N Z A . ... fino alla fine delle nostre possibilità a fronte al vostro ostruzionismo. (*Interruzione del senatore Gomez D'Ayala, replica del senatore Pinna; scambio di invettive fra i senatori dell'estrema destra e i senatori dell'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, concludo affermando ancora una volta che noi, con questa battaglia ideale, che stiamo conducendo nell'Aula del Senato, pensiamo di servire gli interessi della Nazione (*vivacissime interruzioni dalla estrema sinistra*) e di essere coerenti con una nostra concezione politica, la quale, a nostro modo di vedere, coincide perfettamente con lo stato d'animo della stragrande maggioranza del popolo italiano! (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, posso tranquillizzare i colleghi affermando che sarò breve; spero che non mi faranno la stessa accoglienza usata per il nostro egregio collega Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A . Non so se lei, senatore Chiarello, proviene dal vecchio regime...

P E R N A . Bella figura dire che si è stati fascisti! (*Repliche del senatore Crollalanza, vivacissimi clamori dall'estrema sinistra. Interruzioni del senatore Franza. Clamori dell'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Vi prego, onorevoli colleghi, la discussione si deve poter svolgere ordinatamente! (*Interruzione del senatore Compagnoni*).

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, io volevo soltanto dire ai colleghi dirimpettai che non ho mai rinnegato il mio passato... (*Vivaci proteste e interruzioni dall'estrema sinistra*). Anche se considero chiuso un ciclo storico, penso (*reiterate proteste dall'estrema sinistra*) che di quel ciclo storico ci siano ancora elementi che possono germogliare. (*Applausi dall'estrema destra. Interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

C O M P A G N O N I . Il senatore Franza voleva insistere nelle sue dimissioni.

F R A N Z A . Non l'ho mai detto! Ho protestato pubblicamente... (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, io non parlerò sul tema in generale della legge, su cui già ho avuto l'opportunità di parlare e quindi mi ripeterei. Mi fermo semplicemente sul secondo comma dell'articolo 3, il quale recita: « Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». Noi a questo punto abbiamo presentato un emendamento correttivo, che certamente non incontrerà l'approvazione, ma che per lo meno ha il pregio della chiarezza e della precisione del linguaggio. Noi proponiamo il seguente testo: « I consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 44° giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovamento. Le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali dovranno aver luogo nel mese immediatamente antecedente il compimento dei termini di cui al primo comma ». Illustro le ragioni di questo nostro emendamento.

Io ritengo che preoccupazione costante e preminente di ogni legislatore debba essere quella di fare leggi che non soltanto rispondano a reali esigenze della generalità o di una determinata categoria di cittadini o dello Stato, e comunque siano il frutto di una aspirazione della coscienza popolare, ma che siano altresì estremamente chiare. Una legge non facilmente intelligibile e quindi di difficile interpretazione non è mai una buona legge. Su questo credo che tutti debbano concordare.

Del disegno di legge proposto al nostro esame è stato detto tutto il male possibile dall'opposizione e conseguentemente tutto il bene possibile dalla maggioranza. Ma, al di là di quelle che sono le critiche sostanziali al progetto di legge, ve n'è una sulla quale dovrebbero concordare opposizione e maggioranza, ed è la critica all'aspetto formale di esso. Diciamolo francamente: questo è un disegno di legge decisamente fatto male, spesso involuto nella formulazione degli articoli, non chiaro, suscettibile di interpretazioni diverse e quindi sicuro prodromo di future controversie.

Guardiamo, ad esempio, il secondo comma dell'articolo 3, che ho letto poc'anzi. Non mi soffermerò, perchè non intendo qui fare il pedante, sulla qualità dell'italiano alquanto barbaro usato nel testo or ora citato. Certo che la locuzione « aver luogo a decorrere dalla quarta domenica » non può definirsi un esempio di purezza linguistica. (*Interruzione del senatore Conti*).

Quando si può fare qualche tentativo di migliorare il testo, bisogna farlo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Voi avete profuso il buon italiano negli emendamenti che abbiamo esaminato nei giorni scorsi!

C H I A R I E L L O . Non era una questione di italiano; erano emendamenti correttivi del pessimo italiano che si ritrovava negli articoli che noi volevamo emendare.

A parte ciò, il comma è veramente oscuro. Si pensi che per stabilire quando dovranno aver luogo le elezioni dei consigli regionali, dopo aver accertato la data del compimento del termine di cui al primo comma, cioè il quinquennio di durata della legislatura, bisogna stabilire qual è la quarta domenica precedente a tale data e da questa domenica in poi, se abbiamo ben capito, potranno aver luogo le nuove elezioni. Credo non vi sia bisogno di aggiungere altro per dimostrare quanto sia complicata e astrusa questa norma, che pure avrebbe potuto essere assai chiara e semplice se il disegno di legge non risentisse anche nella formulazione di quella frettolosità con la quale è stato elaborato (d'altra parte non è questa la sola legge redatta in maniera frettolosa; ne abbiamo avuti parecchi esempi) e dell'assoluta indifferenza del Governo e della maggioranza per il contenuto e la forma del testo di legge, perchè ad essi interessa soltanto che una legge, purchè sia relativa alle elezioni dei consigli regionali, venga approvata prima del termine di questa, così poco feconda e moritura, legislatura.

La verità è che questo disegno di legge ha due aspetti e due significati che potremmo definire demagogico e compromissorio. Demagogico perchè bisogna dimostrare a certi strati dell'opinione pubblica che sorreggono il centro-sinistra che prima del termine della legislatura è stata posta la prima e più importante pietra per la costruzione dell'edificio regionalistico; non importa poi che questa pietra, anzichè di solida roccia, sia formata di friabile tufo, pronta a sfaldarsi sotto il primo colpo di piccone. (*Interuzioni dall'estrema sinistra*). Abbiamo già visto come vanno le prime cinque regioni e quanto costano allo Stato! Quando vedremo i 60 deputati regionali moltiplicati per 15 assisteremo in Italia alla scalata al potere di una gran massa di persone alle quali bisognerà provvedere...

G I A N Q U I N T O . E' nuovo questo argomento! Non è serio questo!

C H I A R I E L L O . Quando si tratta di sperperare miliardi non ci sono argomenti nuovi! Bisogna vedere di spendere diversamente questi miliardi.

C'è poi l'aspetto compromissorio. Anche questa legge, come tutte quelle che ha fatto fino ad oggi il centro-sinistra, è il frutto di un compromesso. Come già nella nota e popolare canzonetta, così per il centro-sinistra vige il ritornello « tu dai una cosa a me e io dò una cosa a te ». La politica italiana è ancorata a questa altalena del *do ut des* ed è presa nel vortice di questo allegro valzer del potere. Una riprova l'abbiamo avuta in questi giorni: sembrava che tutto si sfasciasse, ma poi, arrivati al momento di far cadere il Ministero, non se ne è fatto niente. E chi non avrebbe scommesso che il Ministero non sarebbe caduto?

L'incontro storico tra socialisti e cattolici ha trovato le sue giuste dimensioni nella partita doppia di una contabilità che offende il popolo italiano e mortifica la democrazia. È dunque naturale che questo disegno di legge, che rappresenta una cosa data dalla Democrazia cristiana ai socialisti in cambio di altre cose date dai socialisti alla Democrazia cristiana, rispecchi anche nella formulazione degli articoli la sua origine illegittima.

È così che si arriva alla strana formulazione del secondo comma dell'articolo 3 che, come abbiamo visto, non è certo di una chiarezza cristallina. A questo inconveniente dell'oscurità della norma supplisce il nostro emendamento il quale, con assai più chiarezza e precisione, stabilisce che le elezioni dei consigli regionali dovranno aver luogo — questo è quello che diciamo noi — nel mese immediatamente antecedente al compimento del termine di cui al primo comma, e cioè del quinquennio di durata della legislatura. La norma è estremamente chiara: « I Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni per i nuovi Consigli dovranno aver luogo nel mese antecedente al compimento del quinquennio ».

Come si vede, per fissare la data delle elezioni, chi dovrà emanare il relativo provvedimento non dovrà fare calcoli complicati e chiedere magari l'ausilio di un ragioniere, o avvalersi di un apparecchio elettronico per stabilire quale sia la quarta domenica precedente il compimento... ecc. Nel nostro emendamento, inoltre, si è modificato il quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni in quarantaquattresimo unicamente perchè l'intervallo tra la scadenza del consiglio regionale e le nuove elezioni sia di quarantacinque giorni pieni.

Ma questo, come è ovvio, ha scarsa importanza. Quel che ha maggiore importanza è che nel nostro emendamento (e su questo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi comunisti) vi è una modifica che non è di poco conto, perchè concerne una questione di carattere sostanziale e non esclusivamente formale: si tratta della sostituzione della parola « dovranno » alla parola « potranno » aver luogo. Onorevoli colleghi, che significa scrivere in un testo di legge che le elezioni « potranno » aver luogo in un determinato periodo? Evidentemente significa che potranno anche non aver luogo in quel periodo. E allora è lecito domandarsi: chi dovrà e potrà stabilire se le elezioni dovranno oppure no aver luogo nel mese immediatamente antecedente al compimento del quinquennio — come diciamo noi —, ovvero a

decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio — come dice il testo governativo —? E ancora: cosa accadrà se le elezioni non verranno indette in tale periodo, visto che ciò costituisce una facoltà e non un dovere per colui che deve indirle? Al primo quesito non si può rispondere che in un modo solo: colui che dovrà e potrà stabilire se le elezioni devono o non devono aver luogo nel termine anzidetto è, sta scritto, il Commissario del Governo, al quale è demandato il compito di indire le elezioni, come prescrive il quarto comma dell'articolo 3 del disegno di legge.

E allora, onorevoli colleghi, dobbiamo arrivare a questa brillantissima conclusione: che il Commissario del Governo, e cioè un organo del Governo centrale che non ha nulla a che fare con la regione, è arbitro di stabilire se si devono o non si devono tenere le elezioni entro il mese precedente alla scadenza del quinquennio di durata della legislatura. E questa me la chiamate autonomia, onorevoli colleghi della maggioranza? È questa l'autonomia che intendete propinare alle regioni? È un'autonomia veramente *sui generis,* dato che la elezione dei consigli regionali è praticamente subordinata al volere del Governo centrale, che potrà anche invitare il Commissario del Governo a non indire le elezioni in una determinata regione. E che cosa accadrà se le elezioni non saranno indette? Non può accadere altro che questo: la sospensione dell'attività del consiglio regionale per un periodo più o meno lungo. Il che, praticamente, equivale ad una sospensione dell'autonomia regionale durante detto periodo.

Io non so se quel « potranno » sia il frutto di una svista dei compilatori del disegno di legge, o sia stato messo ad arte, in luogo del « dovranno » per dare la possibilità al Governo di rinviare *sine die* il rinnovo di quei consigli regionali che non diano sicuro affidamento di adeguarsi alle direttive superiori. Nel primo caso dovremmo dire che la negligenza del Governo raggiunge veramente vette inaccessibili. Ricordo che il compianto Vittorio Scialoja — che fu quel grande maestro di diritto che tutti sapete — ebbe a definire un suo collega professore universitario, che oltre ad essere altissimo era anche ignorantissimo, come l'Himalaia dell'ignoranza. Ebbene, in questo caso potremmo dire che il Governo è veramente l'Himalaia della negligenza e della imprevidenza: non altro si può dire di un Governo che appoggia fino allo spasimo nell'altro ramo del Parlamento — si è pensato di porre anche la questione di fiducia — un disegno di legge per l'elezione dei consigli regionali in cui la facoltà di indire o no le elezioni è affidata ad un semplice funzionario governativo, sia pure di grado elevato.

Ma se fosse vera la seconda ipotesi, e cioè che non a caso, ma volutamente nel testo di legge si è scritto « potranno » invece di « dovranno », allora la cosa cambia e diventa assai più grave.

Lasciamo a voi, onorevoli colleghi della maggioranza, il compito di trovare un'adeguata definizione di questo espediente col quale si finirebbe per svuotare di qualsiasi contenuto l'istituto dell'autonomia regionale. Io domando a tutti i colleghi della maggioranza — soprattutto ai colleghi comunisti i quali si sono battuti con tanto lodevole impegno alla Camera e si battono con non meno lodevole impegno qui per l'approvazione di un disegno di legge che dovrebbe rappresentare il primo passo per la costituzione di quelle regioni che ad essi fanno tanto comodo, evidentemente — se hanno fatto caso che questo disegno di legge contiene in sè il germe della paralisi dell'autonomia regionale per quella semplice e modesta parola « potranno » che il compilatore del progetto ha posto in luogo di « dovranno ».

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi potete anche votare il disegno di legge così come è, rifiutando il nostro emendamento, e certamente — all'inizio avevo scritto sulle mie carte « probabilmente », ma mi sembra più adatta la parola « certamente » — lo farete perchè ormai, nella maniera come state votando, rifiutate di seguire sia virtute sia conoscenza; però, se voi voterete il disegno di legge così come esso ci viene proposto, sappiate — e con voi lo sappiano tutti coloro che si battono per l'autonomia regionale — che voi darete al Governo con ciò la

possibilità di bloccare indefinitivamente la rielezione dei consigli regionali.

Se vorrete coordinare questa norma, poi, con quella dell'articolo 126 della Costituzione che contempla i casi di scioglimento dei consigli regionali, vi renderete conto che il Governo potrebbe sospendere di fatto l'esercizio della autonomia quando volesse, per determinate ragioni. Avremo così un'autonomia *sui generis*, una sorta di autonomia protetta, potremmo dire; ma forse voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non aspirate che a questo, ad una autonomia, ad una democrazia protette, e cioè, praticamente, ad un regime democratico autoritario.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, e, come vede, mi sono attenuto strettamente al comma in discussione. Non posso però terminare queste mie brevi note senza un'osservazione più in generale che è poi l'osservazione di sempre...

G O M E Z D ' A Y A L A . Perchè poi la questione che lei ha sollevato è decisiva. I liberali con questo vogliono proprio dimostrare di non aver capito niente...

C H I A R I E L L O . Il monopolio della sapienza e dell'intelligenza lo diamo a voi: così potrete spiegarci ciò che noi non comprendiamo. (*Richiami del Presidente*).

D ' E R R I C O . Hanno nominato come difensore d'ufficio del disegno di legge il senatore Gomez d'Ayala!

C H I A R I E L L O . Dicevo che non posso terminare queste mie brevi note senza aver prima esposto un'osservazione in generale, che è poi l'osservazione di sempre: questa legge non è organica, è raffazzonata qua e là; delinea solo l'*iter* dell'elezione senza precisare nulla di tutto il resto, per cui poggia sul nulla e, poichè la Presidenza del Senato ha forgiato una nuova parola o, se non l'ha proprio forgiata, le ha dato pieno diritto di cittadinanza in quest'Aula, la parola della « tautologia »....

P R E S I D E N T E . Non è una parola creata dalla Presidenza.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, permetta che le rilegga la mia frase; io ho detto: « ha forgiato una nuova parola o, se non l'ha forgiata, le ha dato pieno diritto di cittadinanza in quest'Aula ». La tautologia... (*Commenti dall'estrema sinistra*). Forse voi che siete vecchi parlamentari l'avevate già sentita questa parola, io no. Ho domandato a parecchie persone che erano al mio fianco, ma non me l'hanno spiegata.

Dunque la tautologia, se ho ben capito, caratterizza le cose brutte... (*Il senatore Gianquinto, con in mano un fascicolo di emendamenti, attraversa l'emiciclo e va verso il senatore Chiariello*).

G I A N Q U I N T O . Eccola qui la tautologia; sono centinaia di parole, l'una uguale all'altra!

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, torni al suo posto. Continui, senatore Chiariello.

C H I A R I E L L O . La nostra, signor Presidente, è un'azione, diremmo noi, antitautologica, e ciò per evitare proprio che alla fase tautologica subentri la fase tanatologica che comporterà l'affossamento delle libere istituzioni. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

B A S I L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà .

B A S I L E . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, giunti a questo punto, a questa svolta, della discussione di questo disegno di legge, debbo confessare — e credo che me ne darete atto — che riesce a noi molto difficile e imbarazzante affrontare questa che è la fase speciale della discussione, cioè questa fase in cui, secondo la deliberazione presa dall'Assemblea, dovremmo congiuntamente discutere gli articoli — quindi il testo degli articoli — e illustrare i singoli emendamenti; una discussione congiunta, questa, che ci obbliga a soffermarci sulle idee in generale, sulla imposta-

zione in generale dei singoli articoli e che ci obbliga ad addentrarci nei particolari dei vari emendamenti, cioè nelle parole.

Ora, io vorrei fare una premessa; la norma giuridica esprime un comando che è poi un concetto, è un'idea. Ma questo concetto, questo comando è espresso in parole e non può che essere espresso così, perché la norma giuridica per sua natura è un atto formale, astratto e generale, e appunto da questa sua formalità, da questa sua astrattezza ricava la caratteristica fondamentale di norma giuridica.

Quindi, la formazione della legge, la formazione della norma giuridica non può che necessariamente iniziare dalla fase dei concetti, esaminati durante la discussione generale, e passando attraverso la discussione dei singoli articoli e specie poi degli emendamenti, trasferirsi nella fase della discussione delle singole parole, dei singoli termini letterali in cui questo comando viene espresso.

Ora, qui in quest'Aula ci sono molti ed illustri giuristi e ci sono anche molti avvocati, anzi giuristi che esercitano praticamente la professione di avvocato, i quali sanno molto meglio di me, per una loro maggiore esperienza e competenza, quanto la forma, quanto una sola parola, quanto un termine, alle volte uno spostamento di una virgola possa modificare il senso, il concetto di una norma giuridica esaminata nel contesto di tutto l'ordinamento giuridico.

M A R I S . La tesi è esatta. Vediamo l'applicazione.

B A S I L E . La tesi è indiscutibile, perché una norma giuridica, talvolta, anche indipendentemente dall'esatta parola adoperata nel momento in cui viene formata quella sola norma, interpretata nel contesto di tutto l'ordinamento giuridico (nei cosiddetti combinati disposti, di cui stamattina un collega mi parlava, dicendomi che era strano che sinora non siano stati citati dai numerosi oratori), può assumere anche un diverso significato, può involgere delle diverse conseguenze, può produrre tutta una serie di effetti giuridici magari non previsti.

Dirò anzi che proprio questo elemento è uno dei concetti fondamentali dell'interpretazione della legge. Talvolta, anzi direi quasi molto spesso, la forma letterale della norma giuridica supera il pensiero del legislatore fisico che l'ha prodotta. L'espressione del legislatore non è costituita dall'insieme delle persone che hanno discusso e formulato il testo legislativo.

Ora, quando noi entriamo nella fase dell'esame e della votazione degli articoli, instauriamo, anzi voi instaurate, un sistema in cui si votano gli emendamenti non più sulle parole, non più sull'espressione letterale, ma sui concetti. Questo è un sistema di votazione, di formazione della volontà normativa che ci lascia molto imbarazzati e perplessi, al punto che non sappiamo più come noi dovremmo discutere un singolo emendamento, quando ci si dice, per esempio, che si vota il concetto espresso da due sole parole di una frase!

Ora voi capite che tutto ciò, inquadrato nel sistema dell'ordinamento giuridico-costituzionale, fondamentale per la formazione delle leggi, costituisce un sistema che ci lascia perplessi. Io non sto muovendo una critica su quella che è stata una deliberazione del Senato, né, tanto meno, sto facendo degli appunti sull'operato della Presidenza, alla quale peraltro il Senato ha creduto di dare questo potere: io sto soltanto prendendo, come punto di partenza per sviluppare un certo ragionamento, questo dato di fatto. Noi ci troviamo di fronte ad un sistema che ci mette in obbiettive difficoltà. Io sfido chiunque dei presenti, tra i quali ci sono molte persone assai più competenti di me in questa materia, a spiegarmi come si può conciliare la tesi, non discussa neanche dagli avversari, della realtà formale della norma giuridica, così come è espressa dalle parole, dai termini letterali di cui è composta, con il sistema di votazione dei singoli emendamenti (cioè con il processo di formazione di questa norma giuridica) attraverso una votazione sui concetti non tradotti in un testo che può essere o non essere inserito nell'articolo che stiamo discutendo e votando.

Quando poi, a questo sistema, che presenta questa stranezza, noi aggiungiamo il fatto che adesso abbiamo assunto, oltre le funzioni di legislatori, anche le funzioni di accademici del linguaggio, di filologi della lingua italiana, il nostro imbarazzo aumenta. Poco fa il collega Chiariello ci ha parlato di « tautologia ».

Da quella piccola esperienza di avvocato che ho io, ricordo che nelle varie questioni, trattati, discussioni, in sede giurisprudenziale o dottrinaria, per arrivare a definire tautologica una parola di una norma si scrivono volumi, addirittura delle biblioteche. E qui, in un clima quasi da Comune francese, andiamo a discutere e a definire tautologica una parola in questo modo. Mi sembra appunto che questo incida su quello che è il processo formativo essenziale.

P R E S I D E N T E . Senatore Basile, si attenga all'emendamento che doveva illustrare.

B A S I L E . Volevo fare una premessa sulla discussione generale dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Se lei mi fa una premessa allora ricominciamo la discussione.

B A S I L E . Ho detto che io non intendevo fare una critica al sistema, ma facevo soltanto una premessa per cercare di trovare un modo, per discutere l'articolo e gli emendamenti che noi poniamo all'articolo, che possa conciliarsi con questo sistema che si è creduto di adottare. Si trattava dunque di una premessa che cercava di definire questo sistema.

Un altro piccolo accenno per completare la definizione di tale sistema. Quando non ci si limita alla tautologia, sia pure presa in un senso ampio o ristretto che si voglia, si arriva, ad esempio, a definire, come è avvenuto per un emendamento, il n. 2.784, sinonimi le parole « contestualmente » e « contemporaneamente ». Onorevoli colleghi, io non so come definire un tale sistema, come inquadrarlo in una tesi generale.

P R E S I D E N T E . Senatore Basile, ma questo è fuori del tema. Lei deve illustrare l'emendamento. Quando presenterà un emendamento sotto quella forma, allora lo illustrerà.

B A S I L E . Scusi onorevole Presidente, ma siccome vi sono degli emendamenti proprio su questo articolo...

P R E S I D E N T E . Ma non c'è né « contemporaneamente », né « contestualmente ».

B A S I L E . Non proprio queste parole ma potrebbero esserci casi analoghi. Io vorrei perciò trovare il sistema per discutere questi emendamenti senza che si incorra nella possibilità che mi si venga a dire che siano sinonimi dei termini come « contemporaneamente » e « contestualmente » che invece sono due concetti assolutamente diversi e questo non soltanto dal punto di vista dell'interpretazione giuridica, ma anche di quello dell'interpretazione del vocabolario cui si riferiva il collega poco fa. Contestuale significa una cosa e contemporaneo significa un concetto completamente diverso.

P R E S I D E N T E . Ma nell'emendamento il termine « contestualmente » usato come sinonimo di « contemporaneamente » (e così la Presidenza l'ha interpretato) era privo di senso perchè non si può dire che un decreto si emana « contestualmente » ad un altro decreto!

B A S I L E . Ora, fatte queste premesse e spiegata così la difficoltà in cui noi ci troviamo nel discutere e quindi cercando di trovare un sistema... (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

P I N N A . Dopo, saranno d'accordo.

B A S I L E . Dopo saranno d'accordo quando si discuterà qualche legge alla quale loro presenteranno degli emendamenti. Si vedrà che queste stesse argomentazioni le

rifaranno loro perché sono delle osservazioni esatte.

G O M E Z D ' A Y A L A . Io pensavo a quegli emendamenti in cui si propone di sostituire le parole « il primo comma » con le altre « il comma primo ».

B A S I L E . In questo sistema e in questa svolta della discussione, in questo modo di impostarla, noi dobbiamo affrontare la discussione dell'articolo 3 che, nel l'economia di tutto il disegno di legge si presenta come uno degli articoli più importanti, più caratteristici e più caratterizzanti. È questo l'articolo con cui si conclude la prima parte, delle disposizioni generali, con cui termina il titolo prima del disegno di legge, che comprende la parte politicamente più interessante di tutto il disegno di legge, cioè proprio quella parte che supera lo scopo puramente elettorale verso cui esso è generalmente orientato.

C'è l'articolo 1 che, attraverso le disposizioni sul sistema elettorale, caratterizza la natura delle istituende regioni, e l'abbiamo discusso ed esaminato ed io non mi metto a ripeterlo; c'è l'articolo 2 che è un articolo elettoralistico fino a un certo punto, perché è quello che determina il modo di composizione numerica dei consigli regionali. C'è questo articolo terzo che è il più complesso ed è quello che detta il maggior numero di disposizioni quasi tutte attinenti al funzionamento effettivo, alla qualificazione funzionale di questi consigli regionali.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*Segue* B A S I L E). Ora, rifacendomi ad una osservazione che ho già fatto durante la discussione generale, per quanto riguarda questo articolo 3, devo specialmente rilevare la estrema contraddittorietà che contraddistingue il disegno di legge; contraddittorietà per quanto riguarda la caratterizzazione delle funzioni, della natura, della definizione giuridica di questi enti cosiddetti intermedi che voi state creando.

La relazione, nel definire la natura di queste regioni, ha tenuto a precisare che si tratta di enti con prevalente funzione amministrativa, i quali però hanno una particolare caratterizzazione, una particolare garanzia costituzionale ed hanno inoltre le funzioni legislative attribuite loro in via primaria dalla Costituzione. Ora, mentre voi — ed è questa una prima contraddizione che mi pare sia stata già rilevata da altri oratori — con l'articolo 1, a questi enti date, con il sistema di elezione dei consigli regionali, la massima caratterizzazione politica, in quanto applicate il sistema elettorale usato nella elezione dei deputati alla Camera, cioè il sistema proporzionale, subito dopo, nell'articolo 2, applicate, invece, il sistema a scaglioni, che è proprio caratteristico delle amministrazioni comunali e provinciali, cioè degli enti a funzione esclusivamente amministrativa, quel sistema che avete copiato dal testo unico della legge elettorale comunale e provinciale e che rimonta alla vecchia legge comunale e provinciale. Il sistema a scaglioni è proprio quello tradizionalmente caratteristico degli enti amministrativi, cioè degli enti che non hanno alcuna autonomia legislativa e normativa e che hanno solo autonomia amministrativa, soggetti inoltre al controllo di merito e di legittimità da parte dell'Amministrazione centrale: questa è la caratteristica degli enti autarchici territoriali.

Ma poichè ora non dobbiamo parlare dell'articolo 2 , veniamo quindi all'articolo 3. Anche in questo caso voi avete preso di peso il testo dell'articolo 8 della legge elettorale comunale e provinciale, trasferendolo nello articolo 3 con tutte le sue caratteristiche strettamente legate alla natura degli enti autarchici territoriali, cioè degli enti non aven-

ti potestà legislativa; ciò si verifica a cominciare dal primo comma.

L'articolo 3, infatti, come dicevo, è il più complesso in quanto detta varie disposizioni: detta norme in materia di rinnovo e in materia di durata dei consigli regionali, in merito al loro funzionamento in caso di rinnovo e in merito alla indizione delle elezioni, ed inoltre detta norme, più specificatamente di carattere elettorale, in merito alle procedure, alla pubblicazione, alla comunicazione, alla notifica dei decreti alle varie autorità che dovranno collaborare o metterli in atto.

I commi sui quali mi voglio in modo particolare soffermare sono i primi, che sono anche i più rilevanti in merito alla caratterizzazione e alla funzione di questi enti. È stata talmente parificata la loro natura a quella degli enti autarchici territoriali attuali che veramente, esaminando questo disegno di legge, mi è sorto il dubbio che voi della maggioranza, varando questa legge, vogliate trovare il sistema, non dico per distruggere le regioni, perchè ormai per voi è una questione di impegno politico, ma per renderle una specie di enti non funzionali, che abbiano il minimo di quei poteri che dovrebbero invece essere loro attribuiti in base alla Costituzione. Non è comunque un dubbio che ci dispiaccia e ve ne diamo quasi atto.

Voi dite: vogliamo fare le regioni, vogliamo attuare la Costituzione con questi enti intermedi di responsabilità politica. L'onorevole Ministro dell'interno ci ha spiegato che lo Stato non funziona perchè gli organi di decentramento amministrativo della Stato non hanno la responsabilità politica e quindi non possono mettere il bollo nemmeno su un certificato, ma debbono chiedere preventivamente il parere del Ministro, il quale è l'unico che risponde di fronte al Parlamento ed ha la responsabilità politica. Si vuole perciò creare le regioni, i cui consigli sono eletti direttamente dal popolo e perciò sono centri di responsabilità politica, ed ognuno di questi consigli potrà assumere le proprie responsabilità politiche.

Nel mentre fate questo discorso, si direbbe, per la platea, in effetti proponete un sistema di norme in cui riducete i consigli regionali a poco più che consigli provinciali o comunali.

Incominciamo col termine di durata dei consigli regionali. Il collega Crollalanza ha già illustrato come, secondo i vostri stessi giuristi di parte democristiana e della maggioranza, secondo tutti coloro che hanno studiato questo problema di natura costituzionale e giuridica molto più approfonditamente di quanto non abbiamo potuto fare noi, la fissazione della durata dei consigli regionali dovrebbe essere fatta con legge costituzionale. Era una tesi pacifica in mezzo a voi, alla quale avevano aderito anche i nostri deputati, sempre con la riserva di fondo nascente dall'essere da parte nostra contrari alla istituzione delle regioni, ma nella posizione, anche da noi ora assunta che, dovendole fare, questa è la strada da seguire. Tale tesi era stata pacificamente accolta nella prima Commissione della Camera dei deputati, in occasione della discussione del disegno di legge che si riferiva alle regioni a statuto speciale. Ma appunto perchè quel disegno di legge faceva riferimento soltanto al termine per le regioni a statuto speciale, la Commissione ha sentito il bisogno di affermare unanimemente — ed erano presenti i migliori giuristi delle varie parti politiche — che con la stessa procedura, cioè con legge di natura costituzionale, si dovesse fissare anche il termine di durata dei consigli regionali a statuto ordinario.

Il collega Crollalanza ha accennato a questo fatto e ha rilevato che il principio, certo esposto da noi molto meno brillantemente e compiutamente di come era stato esposto dall'onorevole Cossiga, dall'onorevole Di Primio e da altri giuristi che hanno fatto parte di quella Commissione, si riferisce specialmente all'interpretazione dell'articolo 122 della Costituzione e di tutti i combinati disposti che stanno a base della normativa di questi enti regionali. L'articolo 122 costituisce quella che normalmente e tecnicamente si chiama una riserva di legge ordinaria. Per mia memoria ve lo leggo: « Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ».

Questa del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è proprio la disposizione in base alla quale si sta procedendo con legge ordinaria della Repubblica, cioè con questo disegno di legge, il quale non è altro che l'attuazione del primo comma dell'articolo 122.

Da ciò non possiamo dedurre che quello che non ha detto la Costituzione lo possiamo fare lo stesso, perchè qui siamo in materia costituzionale, qui c'è la garanzia costituzionale delle regioni, le quali non sono, come i comuni e le provincie, degli enti affidati soltanto alla legislazione normale. Questo è il principio di fondo che noi dobbiamo definire, perchè altrimenti, se non abbiamo le idee chiare su questo principio, si può finire con il determinare con legge ordinaria, rispettando letteralmente quello che sta scritto nella Costituzione, una limitazione, una diminuzione dei poteri delle regioni, riducendole a quelle larve di istituti e di enti a cui accennavo poco fa. Anzi, dicevo, mi sorge il lontano sospetto che voi abbiate intenzione di fare proprio questo, il che per la verità non ci dispiacerebbe.

Ora, su questa questione di fondo, sulla quale finora non abbiamo avuto il piacere di sentire l'opinione dei colleghi della maggioranza, vorremmo che l'onorevole relatore chiarisse il suo punto di vista, avendo egli evidentemente studiato a fondo il problema. Comunque a tale proposito abbiamo presentato un emendamento soppressivo che dovrebbe appunto essere inteso nel senso di stralciare questo primo comma e renderlo oggetto di un disegno di legge di natura costituzionale, oppure in senso puramente e semplicemente soppressivo per cui in seguito si dovrà provvedere alla fissazione di questa durata con provvedimento di natura costituzionale.

Non capisco proprio in omaggio a quale principio voi vorreste degradare l'ente regione a livello dei consigli provinciali e comunali...

B A R T O L O M E I, *relatore*. Per venire incontro ai vostri desideri, o meglio ai vostri timori.

B A S I L E. Poco fa lei non c'era, la sostituiva il senatore Ajroldi ed è a lui che io ho espresso questo mio dubbio: state forse cercando di affossare o di rendere quanto più innocuo ed insignificante possibile questo ente del quale invece poi a parole dite che dovrebbe sorgere e sul quale dovrebbe poggiarsi il rinnovamento dello Stato? E noi vi stiamo quasi dando atto di questa buona volontà.

Dunque, sempre in questo quadro del degradamento, al livello dei consigli provinciali e comunali, di questi consigli regionali, c'è il secondo comma che è anch'esso preso di peso dalla legge per le elezioni dei consigli provinciali e comunali, e precisamente dallo articolo 8 il quale dice: « esercitano la loro funzione fino al quaranteseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di... » eccetera. Ora, questo, secondo me, è uno dei commi chiave di questo articolo, è uno dei commi più importanti e sul quale dovremmo effettivamente porre molta attenzione, e non solo dal punto di vista che ho esposto sino ad ora, cioè per il fatto che voi non avete tenuto conto che state creando degli organi legislativi. Voi state creando dei consigli regionali, i quali hanno principalmente delle funzioni legislative; hanno delle funzioni di coordinamento; hanno però delle funzioni amministrative ridotte al massimo, e specialmente — cosa che ha precisato nella sua replica l'onorevole Taviani — sono enti che non sono fornitori di servizi; mentre invece, una delle caratteristiche principali degli enti autarchici territoriali, comuni e province, è di essere fornitori di servizi, con la necessità, quindi, di continuità nell'azione amministrativa, che questi enti non hanno.

Ora, la prima conseguenza di questo comma qual'è? È che si verifica, alla scadenza del quarantaseiesimo giorno precedente alla data delle elezioni per la rinnovazione, quello che si verifica per i consigli comunali e provinciali, e cioè che c'è tutto un periodo in cui rimangono arbitri e liberi la giunta, gli organi della giunta, il sindaco e il Presidente dell'amministrazione provinciale. Ora,

qui rimane arbitro la giunta regionale, la quale ha tutti quei compiti che sono previsti dall'articolo 32 della legge n. 62 del 1953, la cosiddetta legge Scelba, la quale, all'articolo 32, dice: che « La giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto regionale, può, in caso di urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio regionale. L'urgenza deve essere tale... eccetera. Le deliberazioni sono sottoposte al consiglio regionale per la ratifica nella sua prima seduta... ». Insomma, è adattata alle regioni la stessa disposizione che vige per i consigli comunali e provinciali, cioè proprio quella disposizione di cui noi sappiamo tutti — almeno quanti di noi sono stati consiglieri provinciali e comunali — quanto si abusi, e quanti inconvenienti abbia creato.

Si crea praticamente una situazione del genere per tutto un periodo che è indeterminato, perchè parlare di « quarantaseiesimo giorno prima della data delle elezioni che potranno aver luogo », eccetera, significa praticamente parlare di un periodo di oltre un mese e mezzo, cioè un periodo in cui le amministrazioni uscenti, le giunte e i presidenti uscenti possono liberamente, tranquillamente, con la massima ampiezza... (*Interruzione del senatore Pinna*) fare due cose: possono cioè farsi la campagna elettorale — questa è l'ipotesi cui si referiva il collega Pinna — e possono porre i nuovi amministratori di fronte ad una situazione che voi tutti potete immaginare quanto pesante possa essere, proprio per il fatto che essi non debbono rispondere a nessuno all'infuori dell'elettorato.

Continuando sempre in questo comma che è la chiave di volta dell'articolo, vediamo che esso ad un certo punto dice: « Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione che potranno aver luogo dalla quarta domenica... ». Il collega Chiariello che mi ha preceduto vi ha illustrato ampiamente questa parte; io voglio limitarmi soltanto a dire questo: se noi combiniamo assieme le disposizioni contenute nel primo comma (in cui si dice: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni...) con quelle del secondo comma (in cui si dice: « ...che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento... ») e con quelle del terzo comma (in cui si dice che: « Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ») qual è il risultato? Il risultato è che il Commissario governativo può prorogare il funzionamento di un consiglio regionale quasi per un anno...

A J R O L D I. Lei ha sbagliato a fare i conti.

B A S I L E. E questo è lo stesso meccanismo per cui — sempre per il fatto che le norme sono costituite di parole — nel 1952, a primavera, ci sono state le elezioni dei consigli comunali e provinciali che duravano in carica quattro anni; nel 1956 anche a primavera ci fu il rinnovo delle amministrazioni comunali e provinciali che duravano in carica quattro anni; nel 1960, invece, i consigli regionali e provinciali sono stati rinnovati a novembre, sono durati cioè in carica sette, otto mesi in più.

Io ho preferito, invece che scendere ad una interpretazione letterale di questi disposizioni, portarvi l'esempio pratico, indiscutibile, concreto: vi ho portato un fatto che è vivo nella memoria di tutti e dimostra ciò che è avvenuto in seguito all'applicazione di queste norme...

B A R T O L O M E I, *relatore*. Lei a quale comma si riferisce?

B A S I L E . Mi riferisco alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 3 in cui si dice: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni », (la norma non dice « scadono », ma « si rinnovano »), e alle disposizioni contenute nel secondo comma in cui si dice: « ...che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo... », (non si dice « dovranno », ma « potranno »; dovranno e potranno non costituiscono una tautologia); pertanto, supponiamo di fare le prime elezioni a marzo: da quell'epoca, potranno, dalla quarta domenica aver luogo,

ma non si sa fino a quale termine... (*Interruzione del senatore Bartolomei. Repliche del senatore Pinna*).

B A R T O L O M E I, *relatore*. Ma questo non succede anche per i consigli comunali e provinciali?

B A S I L E . È appunto quello che sto dicendo.

F R A N Z A. Si sta dicendo appunto che per i consigli regionali accade lo stesso inconveniente che accadrà... (*Repliche del senatore Bartolomei*).

B A S I L E. Io sto dicendo proprio questo. Queste disposizioni sono identiche a quelle che sono comprese nel testo unico, per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, che a loro volta erano identiche a quelle che vigevano nel testo unico precedente fino a quello del 1948 e 1949.

G I A N Q U I N T O. Cosa sono queste discussioni a due?

B A S I L E. Noi stiamo parlando con il relatore. Se non volete neanche che parliamo con il relatore, con chi volete che parliamo? Questa è proprio l'essenza della discussione speciale sugli articoli.

B A R T O L O M E I, *relatore*. Mi lasci spiegare, senatore Gianquinto.

G I A N Q U I N T O. Il colloquio non è procedura normale, è vietato e così le interruzioni.

B A R T O L O M E I , *relatore*. La sto imitando, senatore Gianquinto!

G I A N Q U I N T O. Io non interrompo mai. (*Ilarità. Richiami del Presidente*).

B A S I L E. Queste tre norme si rinnovano ogni quattro anni..., potranno aver luogo..., il quadriennio che decorre... — qui così si dichiara —; sono le stesse norme che figuravano nella legge comunale e provinciale. In base a queste norme furono fatte, nella primavera del 1952, le elezioni comunali e provinciali (io mi riferisco alle elezioni nell'Italia meridionale). Scaduti i quattro anni, alla primavera del 1956 (io ero candidato, mi sono presentato a queste elezioni e sono stato eletto, quindi lo so per esperienza personale), fu fatto il rinnovo di questi consigli comunali e provinciali. Ora mi spieghi il relatore come mai nel 1960, alla scadenza del quadriennio, queste elezioni non furono fatte a primavera, cioè non nel mese di marzo, ma nel mese di novembre. Ed erano le stesse norme che regolavano quelle elezioni; il che vuol dire che applicando queste norme questi consigli regionali li potete far durare di più, quanto meno da marzo a novembre.

B A R T O L O M E I, *relatore*. Ma fu con una legge che si modificò quella disposizione; una legge approvata dal Parlamento.

B A S I L E. Ma la legge li prorogò a cinque anni; questo non c'entra.

B A R T O L O M E I, *relatore*. Quello spostamento avvenne non perchè la legge non funzionasse, ma perchè fu modificata.

P I N N A. Ma che c'entra la legge di proroga della durata in carica dei consigli con questo! Nonostante che la legge prevedesse la durata dei consigli regionali per quattro anni, in pratica si è andati invece a prorogare le funzioni delle giunte per oltre quattro anni.

B A S I L E. Con tutto ciò mi ricollego a quello che dicevo all'inizio. Questo per spiegare che non sono tautologie i nostri emendamenti, quando diciamo: primo, di abolire il quinquennio, perchè secondo noi dovrebbe essere disposto da legge di natura costituzionale; secondo, di sostituire alla parola « potranno » la parola « dovranno ».

E poi ci sono tutti gli altri emendamenti che si riferiscono a questo problema. Liquidando gli emendamenti definendoli come tautologie, o con altre espressioni sinonime,

si ottengono gli effetti che vi ho molto modestamente illustrato.

Ora, continuando nell'esame sommario di questo articolo, ho accennato a quell'inconveniente gravissimo che potrà verificarsi per la formulazione di questo articolo riguardo al problema del pericolo, chiamiamolo così, di interregno, dalla scadenza dei poteri e dell'esercizio delle funzioni dei consiglieri regionali al loro rinnovo.

Noi abbiamo presentato anche qui un emendamento per eliminare questo inconveniente. In tale emendamento si dice che i consiglieri rimangono in carica sino alla proclamazione e all'insediamento degli eletti nel nuovo consiglio.

Un'ultima osservazione, che rientra sempre in questo quadro, in questo ordine di idee, si riferisce al decreto di convocazione dei consigli: per esso non è stabilito alcun termine. Anche qui rientriamo nel solito problema: basterebbe, per ovviarvi, stabilire un termine di due, tre, quattro o più giorni prima della scadenza della data delle elezioni o dell'insediamento dei consiglieri regionali nel corso della prima seduta; basterebbe questo termine per risolvere il problema, ferma restando sempre la questione di incostituzionalità che noi preliminarmente facciamo per quanto riguarda il primo comma dell'articolo.

Io praticamente, per quanto riguarda la parte che spettava a me, credo di avere assolto il mio compito e quindi, nell'insistere per l'approvazione degli emendamenti che abbiamo sottoposto all'esame dell'Assemblea e nel riaffermare ancora una volta — perchè non è male riaffermarlo sempre — che questo che voi chiamate nostro ostruzionismo rappresenta invece proprio una difesa essenziale della democrazia stessa di questo organo (perchè, proprio attraverso questi poteri che ha la minoranza, la opposizione, si tutela l'essenza dell'istituto parlamentare, che deve essere difeso non contro le minoranze, che sono sempre numericamente inferiori, ma al contrario contro le maggioranze), una difesa dei fondamentali valori che sono essenziali per l'istituto entro il quale operiamo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, concludo il mio intervento. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

N I C O L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nella dichiarazione di voto che ho avuto l'onore di fare a nome del mio Gruppo per l'articolo 2 del disegno di legge su cui si discute ho avuto occasione di lamentare il fatto, davvero inconsueto, che è mancato completamente per la discussione di questo disegno di legge il dibattito.

La dialettica parlamentare, che è essenziale per la retta formazione delle leggi, non vi è stata. Abbiamo dovuto fare noi un lungo estenuante monologo, sia per la discussione generale, sia per gli emendamenti.

Questa constatazione, che è senza dubbio assai spiacevole, perchè il fatto non giova certo alla corretta formazione legislativa, non può tuttavia impedirci di adempiere al nostro dovere.

Venendo, in particolare, dopo questa breve premessa, a parlare dell'articolo 3, il primo rilievo che nasce spontaneo è quello che riguarda la forma, che a me sembra tecnicamente non corretta, di questo testo legislativo. La prima riga dell'articolo 3 dice: « I consigli regionali si rinnovano... ». Ora, che cosa vuol dire: « si rinnovano »? Forse che la legge per l'elezione del Presidente della Repubblica dice che la Presidenza della Repubblica si rinnova? Sarebbe poco riguardoso per il Presidente in carica e soprattutto sarebbe inesatto perchè prerogativa degli organismi politici è la loro continuità. È quindi esatto dire che i consigli regionali, al pari del Presidente della Repubblica, al pari dei senatori e dei deputati sono eletti ed anzi meglio ancora, si dovrebbe dire che sono eletti non già i consigli regionali ma i consiglieri, mentre caratteristica e prerogativa dei consigli è la continuità.

Il secondo capoverso dell'articolo 3 meriterebbe di comparire in un settimanale enigmistico, come allenamento dei lettori principianti; rileggiamolo insieme: « Essi eser-

citano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». Faccio sinceramente i miei complimenti ai colleghi che eventualmente ne avessero afferrato il significato alla prima lettura. Bisogna pensarci molto su. Vorrei notare, a parte la forma non certo egregia, un certo capovolgimento dei due elementi costitutivi di questo capoverso, come se veramente il destino di questa legge consistesse nell'essere capovolta. Il filo logico e cronologico è questo: a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento di cinque anni, avranno luogo le elezioni. Scelta questa domenica, da essa si conteranno all'indietro 46 giorni per stabilire fino a quando i consigli regionali potranno esercitare le loro funzioni.

Un argomento poi che l'articolo 3 ignora completamente, e che mi sembra invece della massima importanza, è quello dell'eventuale coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni comunali, provinciali, o con le elezioni politiche. Si sa che in Italia di elezioni ne abbiamo già anche troppe, soprattutto se consideriamo le spese rilevantissime e veramente eccessive che ogni volta vengono affrontate dai partiti politici, dallo Stato, dai comuni e dalle province naturalmente. Noi non facciamo le elezioni come per esempio avviene in Svizzera. Giungo a dire che ogni volta da noi la vita nazionale attraversa momenti di crisi. Le regioni, oltre a tutti gli altri inconvenienti, hanno anche quelli di provocare nuovi comizi, nuove spese per le elezioni. Pertanto mi sembra che non si possa prescindere dal porci il quesito se far coincidere le elezioni regionali con altre elezioni oppure no. In favore dell'una e dell'altra tesi militano argomenti apprezzabili; mi limiterò ad accennare da un lato al vantaggio enunciato di ridurre le campagne elettorali e le spese relative, dall'altro, nel caso di coincidenza, all'evidente pericolo di politicizzare ancora di più le elezioni regionali.

Se le Segreterie dei partiti, infatti, devono compilare contemporaneamente la lista per le elezioni politiche e la lista per quelle regionali, è evidente che in quest'ultima saranno inseriti i nomi che non hanno trovato posto nella prima. E quali lotte vi saranno, senza nessuna valutazione di quelle capacità amministrative che si vorrebbero valorizzare con il vantato decentramento delle regioni! Cosa stabilisce la legge? La legge, tranne il caso previsto dall'articolo 22 che ha evidente carattere di eccezionalità, non prescrive nulla e se ne lava le mani. Ecco la riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, che questa non è una legge elettorale, ma un impegno politico che si è ritenuto di prendere per certi determinati fini che abbiamo già abbondantemente illustrato e che tutti conosciamo.

Si aggiunga che la legge non considera tutte le eventualità che si possono ragionevolmente presumere; per esempio, non considera il caso di proroga dei consigli regionali in caso di guerra: non ci voleva nemmeno molta fantasia perchè la previsione è fatta, ad esempio, per il Parlamento nazionale!

Si ritorna sempre alla medesima conclusione: non importa se la legge è incompleta, se la legge è scritta male, se la legge si presta ad interpretazioni discordi, l'essenziale è votarla e votarla subito.

Dei vari emendamenti da noi presentati, io mi limiterò ad illustrarne in modo particolare due. Il primo riguarda il quarto comma e tende a sostituire alle parole: « Commissario del Governo » le altre: « Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri ». Questo è un emendamento di notevole importanza, perchè tende ad armonizzare la norma non solo con i precetti contenuti nella Carta costituzionale, ma anche con le altre norme contenute nella presente legge.

È di solare evidenza che le elezioni regionali sono dirette alla scelta dei membri che dovranno poi comporre i consigli regionali. I cittadini elettori vengono invitati ad esprimere il loro voto secondo determinate procedure, quando si verificano determinati presupposti. Un presupposto, ad esempio, è quello previsto dalla presente legge all'articolo 22 che stabilisce che le prime elezioni regionali dovranno aver luogo entro il 1969.

Non esamino ora il merito di tale disposizione, nella sua legittimità costituzionale; mi riservo di farlo quando verrà in discussione l'articolo 22. Un altro presupposto è la scadenza del quinquennio prevista dal primo comma dell'articolo 3 che rende necessaria la rielezione dei consiglieri regionali.

Ora tra i due presupposti che ho richiamato possiamo notare una differenza, ma una differenza solo di ampiezza. Nel primo caso, infatti, il presupposto è solo di carattere positivo, in quanto è diretto alla elezione dei consigli regionali; il secondo presupposto, invece, è di carattere negativo e positivo insieme. È negativo, in quanto al suo verificarsi — per chiarezza ripeto: la scadenza del quinquennio — i consigli regionali cessano di esercitare le loro funzioni; ma è anche positivo in quanto al suo verificarsi scatta come conseguenza la necessità di rifare le elezioni per i consiglieri regionali. Pertanto è chiaro che dal punto di vista positivo, che è poi quello che solo interessa, l'articolo 3 quarto comma, non fa alcuna differenza tra i due presupposti, dato che, come ho cercato di spiegare, entrambi producono come conseguenza l'obbligo di indire le elezioni. Ma — ed è qui il fatto strano — mentre in base all'articolo 3 quarto comma, in caso di rinnovazione dei consigli regionali le elezioni saranno indette con decreto del Commissario del Governo, nel caso della prima elezione dei consigli regionali, prevista dall'articolo 23, il compito toccherà invece al Ministro dell'interno. Si potrà obiettare che al momento della prima elezione il Commissario del Governo non è ancora nominato. Su questo argomento è intervenuto il senatore Pace ponendo il problema se nasceva prima il Commissario del Governo o prima le regioni, cioè il famoso problema dell'uovo e della gallina come fu risposto dai settori comunisti. Ma è facile rispondere che in base alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, avente come titolo: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali », approvata sotto il ministero Scelba — legge che, mi sia consentito dire per inciso, lo stesso Governo di centro-sinistra ha cercato di modificare nel 1964 attraverso un progetto di legge che poi ingloriosamente venne abbandonato — nulla vieterebbe, ex articolo 40, della citata legge, al Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e di concerto con il Ministro dell'interno, di nominare questo Commissario del Governo ancor prima che le elezioni vengano indette. Se così è, come ritengo, non si spiega perchè mai per indire la prima elezione si sia ritenuto indispensabile il Ministro dell'interno, mentre per le successive elezioni si sia ritenuto sufficiente il Commissario del Governo. Ciò depone evidentemente a favore del nostro emendamento, diretto in primo luogo a sottrarre al Commissario governativo il compito di indire le elezioni per il rinnovamento dei consigli regionali, compito veramente delicato, affidato ad un organo amministrativo qual è di fatto il Commissario governativo, la cui funzione è chiaramente delineata dall'articolo 124 della Carta costituzionale. Ora, potrà essere spiegabile che, per quanto riguarda la convocazione dei comizi per le elezioni comunali e provinciali, il compito sia affidato ai prefetti. Si tratta qui di eleggere organi che esercitano funzioni esclusivamente amministrative. Non sfugge a nessuno però che, per quanto concerne le elezioni dei consigli regionali, i consigli eletti hanno anche potestà legislativa. Pertanto non vi è alcuna analogia tra i compiti dei comuni e delle province e quelli della regione, analogia che soltanto potrebbe spiegare l'affidamento della potestà di indire le elezioni ad organi aventi uguali caratteristiche, gli ufficiali di Governo.

In tutte le norme esaminate, da quelle costituzionali a quelle concernenti i comuni e le provincie, della stessa legge del 10 febbraio 1953, n. 62, non vi è quindi alcuna giustificazione dell'affidamento del potere di indire le elezioni al Commissario del Governo. Ma vi è di più. Se ampliamo il campo d'esame, vediamo che per quanto riguarda le elezioni politiche chi le indìce è, a norma dell'articolo 47 terzo comma della Costituzione, il Presidente della Repubblica. Ora è indubitabile che le elezioni dei consigli regionali hanno certamente un carattere politico, il che è già un elemento a favore della

richiesta che, anche per quanto riguarda le elezioni regionali, il compito sia affidato al Presidente della Repubblica. Ma non è il solo elemento. Se scendiamo ulteriormente ad esaminare le norme che regolano le elezioni politiche, riscontriamo che allo stesso organo cui compete di indire i comizi elettorali compete altresì il compito o il potere di sciogliere le Assemblee che sono state indette. Così il Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 88 della Costituzione ha il potere di sciogliere le Camere. Ciò si spiega perchè tale potere di scioglimento delle Assemblee non è altro che il *contrarius actus* del bandire i comizi elettorali per la loro elezione.

È quindi logico che entrambi gli atti di costituzione e di scioglimento siano affidati allo stesso organo. Nel caso delle elezioni regionali invece non è così. In base all'articolo 3, quarto comma, il potere di indire le elezioni regionali dovrebbe essere attribuito al Commissario del Governo mentre il potere di sciogliere i consigli regionali, a norma dell'articolo 126 della Costituzione e dell'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, più volte richiamata, è attribuito al Presidente della Repubblica. Ora è di solare evidenza che il precetto costituzionale è inderogabile, per cui, finchè la norma attraverso la revisione con speciale maggioranza dei due terzi non sarà modificata, rimarrà immutabile il potere di sciogliere i consigli regionali. Non si spiega dunque perchè il *contrarius actus* di bandire i comizi elettorali dovrebbe essere sottratto alla più alta carica dello Stato, che la Costituzione investe dei più ampi poteri ma che la presente legge vorrebbe, in contrasto con essa, arbitrariamente limitare.

È per queste ragioni, ampiamente spiegate, che il mio Gruppo insiste perchè le parole di cui al quarto comma dell'articolo 3 « Commissario del Governo » vengano sostituite dalla dizione « Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri ». È un emendamento fondato in diritto, un emendamento che non può essere respinto senza violare la norma e lo spirito della Costituzione. È un emendamento indispensabile per introdurre in questa legge, oltre tutto maldestramente formulata, un elemento di indispensabile equilibrio. Se le regioni debbono nascere a tutti costi, che almeno nascano in un clima di diritto, attraverso una legge elettorale che sia la meno peggiore possibile, in linea con la configurazione giuridica delle norme costituzionali.

Altro emendamento che debbo illustrare si riferisce anch'esso all'articolo 3 ma è un emendamento aggiuntivo. Dopo l'ultimo comma noi proponiamo di aggiungere il seguente altro: « Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non sia possibile far luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Commissario del Governo può con proprio decreto disporre il rinvio, sentiti i Presidenti delle Corti di appello indicati al quarto comma.

Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando in ogni caso i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali. Detto decreto deve essere notificato al presidente della Giunta regionale ed ai sindaci dei comuni della regione i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto ».

Abbiamo già rilevato che il disegno di legge in esame è stato maldestramente formulato e che, attraverso i proposti emendamenti, pur continuando il mio Gruppo ad opporsi alla legge nel suo complesso, cercherà di ovviare in qualche modo, secondo le proprie possibilità, alle oscurità che pervadono questo stesso disegno di legge, quanto meno al fine di renderlo intelligibile e armonizzarlo con le altre norme del nostro ordinamento giuridico.

L'articolo 3 in particolare, in numerosi punti, richiede, a nostro giudizio, una complessa opera di revisione, ma non soltanto quella. Se si trattasse infatti soltanto di revisione riconosceremmo agli estensori della legge che essi hanno compiuto, pur attraverso deprecabili manchevolezze, quel lavoro indispensabile di previsione di tutte le ipotesi che la legge dovrebbe regolare. Sembrerà

strana la mia affermazione, ma mi sembra che nel formulare un progetto di legge la dote più importante per coloro che vi presiedono sia proprio la capacità di raffigurarsi le situazioni che possono verificarsi e quindi prevedere il modo come fronteggiarle.

Ora, nel caso concreto del disegno di legge, vi sono davvero delle manchevolezze gravi a questo proposito, mentre il lavoro di previsione, che non c'è stato, poteva essere piuttosto facile, se non altro perchè in tema di elezioni vi sono nella nostra legislazione numerosi precedenti di leggi che le regolano: vi sono le leggi elettorali che regolano la elezione della Camera dei deputati e del Senato, vi sono le leggi elettorali che regolano l'elezione dei comuni e delle provincie. Si trattava quindi di esaminare per questo caso situazioni analoghe già in precedenza regolamentate. L'unico lavoro da compiere era quello di ricercare dove l'analogia fosse più stretta e quindi, sulla base di una legge già collaudata, limitarsi a mutare, dove era necessario, gli organi che dovevano essere preposti alle varie funzioni.

Sembra invece che gli estensori di questo disegno di legge di tutto si siano preoccupati fuorchè di compiere quest'analisi di carattere prioritario, e naturalmente la fretta li ha condotti ad ignorare alcune cose. Da ciò discende, come dicevo prima, che non solo la legge è maldestramente formulata, ma — quel che è gravissimo — è altresì manchevole di statuizioni su punti che con un po' di accortezza potevano essere previsti. Proprio per ovviare al pericolo di situazioni che potrebbero verificarsi, abbiamo proposto lo emendamento di cui ho dato lettura.

La prima domanda che ci poniamo, per seguire il ragionamento in precedenza formulato, è a quale tipo di elezioni quelle regionali maggiormente si avvicinano: a quelle politiche o a quelle comunali o provinciali? Da come è redatto il progetto di legge la risposta appare semplice. Come risulta dallo stesso testo dell'articolo 3, le elezioni vengono indette dal Commissario del Governo che è organo amministrativo ed anche ufficiale di Governo, analogamente a quanto dispongono l'articolo 18 del decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e l'articolo 9, ultimo comma, della legge 9 marzo 1951, n. 122, per le elezioni provinciali. Le due richiamate leggi stabiliscono infatti che le elezioni sia comunali che provinciali siano indette dai prefetti, e quindi sembra potersi dedurre fondatamente da questa norma che i presentatori del progetto di legge che oggi si discute abbiano inteso richiamarsi nel loro schema proprio alle elezioni amministrative e non a quelle politiche.

Ma se così è, non si spiega allora come mai abbiano addirittura omesso di considerare i casi di forza maggiore che sono stabiliti dall'articolo 18, comma terzo, quarto e quinto del decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570, testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Così stabiliscono testualmente i predetti commi: « Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni per la data fissata per la convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto da rendersi noto con manifesto del sindaco. Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando in ogni caso i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni... ecc. La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il Presidente della corte d'appello ecc... ».

Il nostro emendamento si richiama, quindi, come si può vedere da un confronto, a tali disposizioni, salvo qualche modifica. Al prefetto, evidentemente, è stato sostituito il Commissario di Governo, per adeguarsi alla norma compresa nel disegno di legge, se non verrà modificata in conformità del nostro precedente emendamento; come pure è stata aggiunta la notificazione del decreto al Presidente della Giunta regionale e ai sindaci dei comuni della regione, cui spetterà l'obbligo di darne notizia agli elettori con apposito manifesto, Le ragioni di tali modifiche sono di tutta evidenza, e farei torto agli onorevoli colleghi se pretendessi di fornirne la spiegazione.

Qualche parola merita invece la maggiorazione del rinvio, da sessanta a settanta

giorni. La ragione sta nel fatto che le operazioni elettorali per le elezioni regionali sono notevolmente più complesse di quelle comunali e provinciali, ma sta anche nel fatto che si è ritenuto che dieci giorni in più possano essere congrui quando le cause di forza maggiore siano di notevole gravità, e tali da poter essere difficilmente eliminate in un più breve periodo di tempo.

Si tenga, comunque, presente che il termine di giorni settanta è il periodo di tempo massimo previsto per il rinvio. Nulla vieterà al Commissario di Governo di ridurlo se le cause di forza maggiore, generatrici della necessità del rinvio, non abbiano particolare gravità.

So che qualcuno degli onorevoli colleghi che mi ascoltano pretende di attribuire al centro-sinistra poteri taumaturgici. Ma so anche che, nonostante questi speciali poteri, il centro-sinistra non può certo essere in grado di impedire — Dio volesse che lo potesse! — il verificarsi di eventi di eccezionale gravità, che purtroppo hanno devastato alcune delle regioni italiane.

Noi tutti certamente ci auguriamo che cio non si ripeta più, ce lo auguriamo dal profondo dell'anima; ma questo nostro auspicio, questa nostra speranza non ci esime dal dovere di tenere presenti le amare esperienze che abbiamo purtroppo subito, in primo luogo per impedirne un nuovo verificarsi, per quanto riguarda i provvedimenti per la difesa e l'ampliamento del suolo, ed in secondo luogo per predisporre tutti gli strumenti, anche quelli legislativi più appropriati, per impedire che al verificarsi degli eventi segua un preoccupante caos.

Onorevoli colleghi, non credo proprio che il presente emendamento possa essere qualificato ostruzionistico. Una siffatta etichetta squalificherebbe chi volesse applicarla, per un malinteso senso di reazione alle critiche costruttive che stiamo muovendo al progetto di legge.

È ben vero: noi liberali siamo contrari al progetto di legge nel suo insieme; lo combattiamo con tutti i mezzi legali che abbiamo a disposizione. Ma ciò non ci vieta, in ogni caso, per quello spirito di concretezza che ci ha sempre animato, e soprattutto perchè facciamo parte di un Parlamento democratico, di batterci anche, in un clima di leale confronto, per migliorare il più possibile il progetto di legge in tutti i suoi particolari, anche se facciamo questa battaglia, purtroppo, come l'esperienza ci ha dimostrato, senza alcuna speranza. Riteniamo tuttavia, ciò facendo, di adempiere compiutamente al nostro preciso dovere. (*Applausi dal centro-destra*).

P E S E R I C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E R I C O. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, durante il mio intervento dell'altra sera il Presidente mi ha invitato a restare in argomento e a non divagare; cercherò pertanto di essere brevissimo questa sera.

Rileggendo l'articolo 3 colpisce, all'ultimo comma, la parola « comunicato »: noi chiediamo di sostituire questa parola con « notificato ».

L'emendamento che vorrei illustrare può apparire, solo a chi si sofferma in un esame superficiale del problema, ispirato da intenti formali o, addirittura, formalistici se non, al limite, da scopi defatigatori. Personalmente non ho una costituzionale idoneità a svolgere, seppure, come in questo caso, per altissimi fini, ruoli di battitore libero, inteso a gettare il pallone nelle tribune per far perdere tempo.

D'altro canto, la lettura di testi di diritto costituzionale consente anche a me, modestissimo cultore di queste cose, di ricordare che l'ostruzionismo è un'arma della minoranza, che trova la più ampia legittimazione proprio perchè riafferma il diritto dei meno a farsi ascoltare dai più, che si turano le orecchie o disertano l'Aula voltando le spalle. È questo invero un altro modo più comodo di fare il vero, l'autentico ostruzionismo per impedire il discorso, la dialettica delle idee contrapposte cui la maggioranza, con l'appoggio dei comunisti, contropone l'ostracismo aprioristico, la chiusura ermetica.

È per questo che prevale qui il mio sentimento antiostruzionistico e franco che m'in-

duce a prendere, già su questo punto, una precisa posizione, non solo di denunzia dell'altrui negativo atteggiamento, ma di preciso impegno a sostituirmi, in quel poco che posso, nell'esame dei problemi che, singolarmente e unitariamente considerati, devono, in questo consesso, trovare la sede del più ampio ed approfondito dibattito. È per obbedire a questa esigenza e alla preoccupazione, non sempre da tutti avvertita, di formare una legge che, seppure non condivisa da noi, abbia tuttavia il pregio di creare una minore quantità possibile di dubbi interpretativi e insieme realizzi, senza possibilità di equivoci, la certezza della propria destinazione a seconda dei soggetti cui essa si dirige, che io sottopongo alla vostra cortese attenzione questo emendamento che si propone di superare i limiti dell'incertezza e i pericoli che da essa derivano, sottolineando l'esigenza che un'unica forma venga adottata per fornire la notizia certa degli atti da compiersi ad ognuno dei soggetti cui tale notizia è imposta dalla legge per i successivi particolari adempimenti, senza quelle distinzioni che, anzichè semplificare, in realtà, aggravano il problema.

L'emendamento si propone, perciò, intenti tutt'altro che formali: esso si ispira alle esigenze estremamente concrete che tendono ad evitare pericolosi inconvenienti per l'operatore pratico. In realtà, e veniamo al punto, non si comprende bene, leggendo l'articolo 3, per quale vera ragione si stabilisca, ad esempio, al quinto comma che « Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre deve essere comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della regione»; non si capisce altresì perchè il decreto di convocazione dei comizi e il decreto con cui si determinano i seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge che stiamo esaminando, debbano essere rispettivamente « comunicati » soltanto ai Presidenti della Commissione elettorale mandamentale delle regioni e ai sindaci delle stesse, anzichè « notificati », così come avviene per gli stessi decreti nei confronti del Presidente della Giunta regionale.

Il dubbio non è fine a se stesso, si tratta anzi di un dubbio noseologico e che, se risolto, porta alla conoscenza, una conoscenza nel senso più esteso: non è infatti solo la notizia dell'atto, ma anche della sua essenza giuridica che è fatta anche di tempo nel cui ambito l'atto nasce ed è produttivo di conseguenze giuridiche. Propio a salvaguardia di queste conseguenze, mi pare legittimo sottolineare l'incongruenza di una differenziazione che può, a primo aspetto, apparire di pura nomenclatura, ma che si appalesa come generatrice non soltanto di possibili confusioni esecutive, ma tale anche da determinare una erronea applicazione del dettato legislativo. È così che, superando la facile tentazione di una disputa di carattere terminologico, ritengo opportuno e giusto richiamare, seppure brevemente, la distinzione non sempre facilmente individuabile in dottrina e in giurisprudenza, tra i concetti di comunicazione e di notificazione. E questo sarà un modo anche sistematicamente corretto per chiarire le ragioni di fondo che impongono una scelta di un termine piuttosto che dell'altro.

Devo premettere che in dottrina si è molto discusso, e la disputa è lungi dall'essere sopita, su questa distinzione che viene talvolta valutata da un punto di vista puramente sostanziale, talvolta sotto un profilo meramente formale. Senza volere in questa sede approfondire il solco che divide le differenti impostazioni e indugiare in un esame accurato e diffuso delle diverse opinioni degli studiosi, mi pare doveroso ricordare, almeno in sintesi, i risultati cui è pervenuta in modo non sempre concorde la più accreditata dottrina, secondo la quale la comunicazione viene considerata come un *minus* rispetto ad un *plus*. In sostanza, la comunicazione sarebbe una forma semplificata di notificazione. In pratica questa è la conclusione di più diffusa accezione: il concetto di comunicazione rientrerebbe nella più ampia categoria della notificazione, intendendo quest'ultima nella sua ampia significazione di attività diretta a rendere comune e nota ad altri soggetti una situazione ed un fatto mediante la trasmissione della notizia o di un atto.

Nonostante questo rapporto la distinzione tra notificazione e comunicazione deriva proprio dalla presenza di quell'elemento discriminante e qualificante costituito da un terzo, soggetto particolarmente qualificato in veste di ufficiale notificatore, che ha il compito, anzi la funzione qualificante di certificare il rapporto instaurato tra il notificante e il notificato.

Nella comunicazione invece questa intermediazione ufficiale di un terzo, estraneo sì, ma determinante agli effetti della instaurazione di un rapporto giuridico, non si realizza, perchè in questo caso il soggetto interessato alla trasmissione dell'atto o della notizia è anche autore del documento che si sostanzia. Ond'è che nell'ipotesi in cui la trasmissione della notizia sia compiuta mediante l'utilizzazione di un estraneo, questo dovrà essere considerato un semplice ausiliario della parte, un *nuncius*, senza quella caratteristica e quella qualità di *fede facien-te* riconducibile all'atto e alla relazione di notificante che consente a chi sia dalla legge qualificato di compiere atti di notificazione giuridicamente validi.

Da quanto abbiamo finora esposto, signor Presidente e onorevoli colleghi, è facile a questo punto pervenire ad un giudizio che contiene in sè la motivazione, il perchè dell'emendamento. Noi riteniamo che in ogni caso, senza alcuna distinzione di importanza funzionale o gerarchica nel soggetto cui lo atto è destinato, venga provveduto alla notificazione non alla semplice comunicazione dell'atto, nella specie, dei decreti sopra ricordati di cui la legge ritiene necessario disporre, sia data notizia a determinati e qualificati soggetti. Non è quindi un problema di parole, che si esaurisce nella sostituzione pura e semplice del termine « comunicato » con « notificato », che ci interessa risolvere; è un problema concreto e reale, che, pur partendo da concetti dottrinari astratti, giunge a risoluzioni, ad effetti concreti e reali.

Vi è con la notificazione un maggiore rigore formale che determina una legale trasmissione effettuata in forma tipica della notizia secondo una procedura ben delineata nei suoi elementi costitutivi che non ammette equipollenti; essa vale in sè e fuori di sè per la forza di verità che esprime. Dichiaro che questo rigoroso rispetto della forma si traduce in un effettivo rispetto della sostanza che ne è alla base; questa coincide con la volontà della legge. Si tratta, onorevoli colleghi di una legge che noi non condividiamo e combattiamo anzi da questi banchi; tuttavia nel combattere una legge, che riteniamo ingiusta, improvvisata, disarticolata, avulsa da un quadro normativo che la indirizzi e la sorregga, sentiamo la ncessità di richiamare l'attenzione di coloro che la condividono e propongono sull'esigenza che almeno essa corrisponda, anche nelle parti che definirei operative, a quei princìpi antichi ma immortali di certezza del diritto che almeno consentano a una legge cattiva di non essere pessima.

È per questo che abbiamo fatto appello alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, imponendovi questo sacrificio, non sull'altare di un assurdo desiderio di capricci procedurali, ma per evitare l'insorgere di pericolosi dubbi interpretativi, di inconvenienti pratici e per far sì che, ispirata al più rigoroso rispetto della certezza dei rapporti giuridici, la legge realizzi quella più efficace tutela del diritto dell'elettorato che costituisce uno dei principi fondamentali cui deve ispirarsi una saggia, democratica attività legislativa. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

D' E R R I C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà

D' E R R I C O. L'articolo 3, al quarto e quinto comma, recita: « Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ».

Noi proponiamo un emendamento sostitutivo di questi due commi che recita: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione entro il 46° giorno an-

tecedente la data delle elezioni. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

Nel mio intervento io cercherò di rendere conto delle ragioni dell'emendamento sostitutivo che noi proponiamo al quarto e quinto comma.

Ripeto che, secondo quanto dispone il quarto comma dell'articolo 3, il Commissario del Governo indice le elezioni con decreto emanato di intesa coi Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

A questo proposito si possono muovere varie critiche che dimostrano chiaramente come anche questo articolo non sia rimasto immune dai difetti che caratterizzano la legge elettorale regionale, come cioè sia stato preparato male e affrettatamente, il che giustifica la presentazione del nostro emendamento.

Anzitutto non riteniamo giusto che sia il Commissario del Governo ad indire le elezioni con decreto, in quanto non si vede per quali motivi debba essere attribuita a questo organo una funzione che, in un certo senso, esula da quella che è la sua normale sfera di attività. E ci sembra che questo problema non sia di poca importanza, in quanto si tratta di stabilire quale sia l'autorità che debba essere investita del potere di indizione delle elezioni nelle regioni a statuto normale.

La soluzione adottata dal quarto comma dell'articolo 3 è manifestamente errata. A nostro avviso, il Commissario del Governo, come rappresentante del potere esecutivo, verrebbe ad influire in maniera determinante sull'organo elettivo, falsando così quella sua funzione di controllo, sancita dall'articolo 124 della Costituzione.

Crediamo che più coerentemente spetterebbe al Presidente della Giunta regionale indire con decreto le elezioni, in quanto egli è il capo della regione.

Questa è la soluzione che si è adottata anche per la convocazione dei comizi nelle regioni a statuto speciale e in campo nazionale per quanto riguarda le elezioni delle Camere.

L'apertura del periodo elettorale, con la convocazione dei comizi, è infatti attribuita, in campo nazionale, al Presidente della Repubblica in quanto capo dello Stato.

Il disegno di legge inoltre dispone che il decreto del Commissario del Governo deve essere emanato d'intesa con il Presidente della Corte d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Noi proponiamo di eliminare quest'ultima complicazione. La disposizione, così come appare nel progetto legislativo, ha una sua giustificazione solo nel caso che siano i Commissari del Governo o, comunque, organi dipendenti dell'Esecutivo centrale ad avere la competenza di indire le elezioni regionali.

La formulazione del 4° comma dell'articolo 3 dà, inoltre, motivo a diverse altre perplessità. Non si comprende, infatti, come possa avvenire questa intesa per la convocazione di comizi elettorali. A parte la stranezza di questa partecipazione ugualitaria di organi di diversissimo carattere alla formazione di un atto del genere, c'è un'altra ragione che sconsiglia l'adozione del criterio scelto dal presente disegno di legge. Bisogna considerare che ci troviamo di fronte a regioni, in cui possono verificarsi situazioni totalmente diverse l'una dall'altra, in cui cioè il numero dei Presidenti delle Corti d'appello, compresi nelle diverse regioni, è variabile e può variare in realtà nel tempo.

Con l'emendamento che proponiamo diamo l'effettiva possibilità di eliminare questa complicazione, che potrebbe dar luogo a difficoltà insanabili.

Anche i controlli a certi adempimenti non vanno moltiplicati senza necessità. Se si attribuisce al Presidente della regione il compito di indire le elezioni, non ci sarebbe più nessuna ragione di ricercare una preventiva intesa con il Presidente della Corte d'appello, perchè si tratterebbe di attuare degli adempimenti, che non avrebbero alcun carattere di eccezionalità in relazione al normale campo di attività dell'organo competente. Il Presidente della regione, come suprema autorità, dovrebbe garantire da solo quella imparzialità, che la delicatezza del

provvedimento, di cui stiamo parlando, richiede.

Le ragioni che ho esposto ci inducono quindi a proporre di modificare questa parte dell'articolo in discussione, attribuendo esclusivamente al Presidente della regione il potere di indire le elezioni regionali. Ma riteniamo che ciò non basti, perchè l'emendamento che sto illustrando migliora effettivamente questo lacunoso quarto comma dell'articolo 3. È necessario infatti stabilire un limite di tempo, entro cui debbono essere emanati questi provvedimenti; nessun accenno di ciò vi è nel testo governativo. Non viene garantito, infatti, un sufficiente lasso di tempo fra il decreto di indizione delle elezioni e le elezioni stesse, lasciandone la determinazione, in pratica, all'autorità di Governo. Le elezioni potrebbero così venire convocate a breve termine, con lo scopo di prendere di sorpresa quei Gruppi politici che non si trovassero pronti ad una simile evenienza. La presentazione delle candidature, infatti, implica delle difficoltà, fra cui non ultima quella derivante dalla sottoscrizione delle liste, necessaria per la loro presentazione, oltre a quelle in genere derivanti dalla ponderata scelta dei candidati. Una convocazione di sorpresa, perciò, non fa che aggravare tali difficoltà, soprattutto per quanto concerne partiti e Gruppi politici minori, perchè essi, innegabilmente, si trovano a dover superare maggiori ostacoli nella raccolta delle firme occorrenti per la presentazione dei candidati.

Anche i partiti di opposizione possono rimanere maggiormente svantaggiati da una simile eventualità, dato che, ovviamente, è più probabile che i partiti di Governo vengano a conoscenza di questo provvedimento in precedenza e abbiamo quindi la possibilità di prepararsi e di avvantaggiarsi.

È necessario, perciò, specificare nel quarto comma dell'articolo 3 che le elezioni vengono indette con decreto del Presidente della regione entro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni. Perchè abbiamo scelto questo termine? Perchè non si potrebbe concepire che il decreto di indizione sia posteriore al termine di cessazione delle funzioni dei consigli regionali, fissato dal secondo comma dell'artcolo 3, il quale dispone che le assemblee regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione.

Queste sono, dunque, le modifiche al 4° comma dell'articolo 3 che proponiamo con i nostri emendamenti. Esse sono dovute al nostro costante impegno di evitare almeno che queste regioni, se dovremo proprio commettere l'errore di farle, nascano storpie e disgraziate, come promette abbondantemente il disegno di legge presentato al Parlamento.

Ma le modificazioni del quarto comma impongono, per logiche conseguenze, delle modificazioni anche al quinto comma del presente articolo. La sostituzione del Presidente della regione al posto del Commissario del Governo, nell'attribuzione del potere di indire le elezioni regionali, implica quindi che dovrà essere il Commissario del Governo, invece del Presidente della regione, a vedersi notificare il decreto di convocazione dei comizi elettorali, in quanto organo statale preposto, in ogni regione, all'esercizio e al promuovimento dell'attività di controllo. Lo stesso ragionamento vale per i Presidenti della Corte d'appello, ai quali dovranno essere notificati i decreti indicati nel quinto comma dell'articolo 3. Secondo l'emendamento che proponiamo, questo comma dovrebbe avere, quindi, questa formulazione: « Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, ai Commissari del Governo e al Presidente della Corte d'appello ». Come si vede, abbiamo sostituito anche il termine comunicazione con il termine notificazione, ritenendo opportuno che si parli sempre di notificazione, in quanto la parola notifica è nella tradizione giuridica italiana ed ha un suo preciso significato tecnico, mentre la parola comunicato è estremamente generica. La notifica è un atto solenne e nessuno che la riceva può dichiarare di non averla ricevuta. Le autorità di questo genere non possono che comunicare sotto forma di notifica che, senza arrivare alla perfezione della notifica legale e notarile, rappresenta, però, una responsabilità formale, che nessu-

no potrà contestare. È necessario, pertanto, che i decreti in parola siano notificati anche ai sindaci e non semplicemente comunicati, in quanto riteniamo che non sia giusto che ad essi sia fatto un diverso trattamento.

Il comma seguente dell'articolo 3 dimostra chiaramente i motivi che richiedono che si parli di notifica, anche riguardo ai sindaci dei comuni e delle regioni. I sindaci, infatti, appena giunta la notizia del decreto, devono darne notizia agli elettori con apposito manifesto, che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

È opportuno, per concludere, una maggiore precisione linguistica formale, in quanto essa può avere anche delle conseguenze sul piano pratico. Inoltre, dobbiamo evitare, nella nostra attività di legislatori, di sentirci rivolgere dei rimproveri da chi, domani, dovrà analizzare e giudicare la legge che stiamo creando.

Ho finito, onorevole Presidente, e credo di aver detto delle cose che dovrebbero trovare accoglimento da parte dei colleghi dell'Assemblea. Non sono state tergiversazioni fatte a fine ostruzionistico; sono delle proposte serie e fondate, che meriterebbero tutta l'attenzione necessaria per migliorare questa legge, che, così com'è, non soddisfa nessuno. (*Applausi dal centro-destra*).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

G E R M A N O'. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A N T I. Che fascicolo è il suo?

D' E R R I C O. Diciamo delle cose che potrebbero giovarvi, potrebbero chiarirvi le idee.

G E R M A N O'. Onorevole Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli senatori, le norme contenute nell'articolo 3 del disegno di legge n. 2509 mi permettono, questa sera, di fare delle osservazioni di carattere particolare; osservazioni che io faccio come cittadino più che come senatore della Repubblica, poichè un cittadino qualsiasi potrebbe porsi il quesito: per quale motivo i Consigli regionali delle regioni a statuto normale dovranno durare in carica cinque anni e non quattro anni come è previsto dalle leggi costituzionali per le regioni a statuto speciale? Il cittadino calabrese o lombardo, piemontese o laziale, potrebbe pensare che questa diversa statuizione significhi che il cittadino della Penisola, non appartenente a regioni a statuto speciale goda di diritti diversi da quelli di cui gode il cittadino residente, ad esempio, nella regione siciliana.

Infatti, il voto che viene espresso dall'elettore siciliano è tale da eleggere un deputato il quale esercita il suo mandato per quattro anni, mentre, come si stabilisce con la presente legge, il voto espresso da un elettore di una regione a statuto normale è tale da eleggere un consigliere regionale che dura in carica quattro anni. Questo potrebbe anche far nascere il dubbio che la legge non metta sullo stesso piano di diritti e di doveri, tutti i cittadini italiani; e potrebbe far nascere anche il dubbio che, per quanto riguarda questa norma, si dovrebbe far ricorso — come si è fatto ricorso per le regioni a statuto speciale — ad una legge di carattere costituzionale.

C'è poi da considerare ancora la decorrenza della carica degli eletti, la decorrenza di questo quinquennio. Qui si stabilisce in modo diverso da quello che è stato stabilito e che è previsto dalle leggi elettorali per la elezione dei consiglieri comunali e provinciali e dei parlamentari. La decorrenza del quinquennio, secondo il disegno di legge, inizia dalla data delle elezioni, mentre per i consiglieri comunali, per i consiglieri pro-

vinciali, ed anche per i parlamentari, la durata decorre dal giorno dell'inizio effettivo del mandato, cioè dal giorno dell'insediamento. Anche questa è un'anomalia, una novità, una innovazione rispetto alle leggi vigenti. E qui si può fare il confronto tra le regioni a statuto normale e le regioni a statuto speciale. La legge elettorale regionale vigente nella mia terra, nella regione siciliana, prevede che la durata del mandato decorre dal giorno in cui ha inizio effettivamente questo mandato. Io sto facendo queste osservazioni che colpiscono subito anche chi non vuole addentrarsi nella discussione particolareggiata di tutti i commi di questo articolo. Giunto a questo punto, desidero fare alcune osservazioni riguardo al quarto comma, per il quale è stato presentato, da parte liberale, un nuovo comma che suona così: « Le elezioni sono indette con decreto del Ministro degli interni, sentiti i Commissari del Governo e i Presidenti della Corte d'appello della regione, entro il quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni ». L'attuale formulazione del quarto comma dell'articolo 3 prevede che le elezioni siano indette con decreto del Commissario del Governo, emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione. Con il nostro emendamento, di cui ora ho dato lettura, noi proponiamo che le elezioni siano indette con decreto del Ministro degli interni, sentiti i Commissari del Governo e i Presidenti di Corte d'appello della regione. Questo per quanto riguarda la procedura di convocazione dei comizi elettorali. Nello stesso emendamento, inoltre, poniamo un limite di carattere temporale, e cioè che le elezioni siano indette entro il quarantaseiesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Passo, quindi, ad illustrare brevemente la ragione di questo nostro emendamento che, se sarà accolto, è tale da portare modifiche di una certa importanza all'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

Come si è visto, la prima modifica, che noi proponiamo all'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si riferisce al fatto che riteniamo che le elezioni debbano essere indette con decreto del Ministro degli interni, anzichè con decreto del Commissario governativo della regione interessata. Ci pare che in proposito l'attenzione del Senato debba essere prima di tutto attirata su un'osservazione che riteniamo di dover fare. Come è noto, la Camera dei deputati ha modificato la primitiva formulazione dell'articolo 23 della legge elettorale regionale, stabilendo che i comizi per la prima elezione dei consigli regionali siano convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro degli interni, sentiti i prefetti della regione. La primitiva formulazione prevedeva, invece, che i comizi fossero convocati dal prefetto del capoluogo della regione. Questa era la proposta. Tale previsione, fatta dal Governo, è stata poi abbandonata sotto il peso delle critiche che su di essa si sono riversate alla Camera dei deputati, critiche che investivano tutta la statuizione stessa nel suo complesso, e in ogni caso con particolare riguardo alla creazione, che con esse si veniva a stabilire, quasi della figura di un superprefetto, figura del tutto estranea al nostro ordinamento amministrativo; superprefetto, tra l'altro, che in molti casi sarebbe stato difficile anche solo individuare avuto riguardo alla difficile identificazione del capoluogo regionale per quanto si riferisce a diverse regioni. Sarà sufficiente per questo ricordare il caos, ad esempio, della regione calabra. La previsione iniziale contenuta nel testo proposto dal Governo è stata dunque abbandonata e il Governo e la maggioranza parlamentare della Camera dei Deputati hanno con questo accolto un emendamento di parte liberale, quello che si riferisce appunto alla convocazione da parte del Ministro dell'interno e un sub-emendamento al nostro emendamento presentato dai deputati del Movimento sociale, quello che obbliga il Ministro dell'interno a sentire oltre che i Presidenti delle corti di appello identificati come nella legge anche i prefetti della regione. Proponendo ora questo emendamento abbiamo già detto con chiarezza che la statuizione in esso contenuta non risponde alla perfezione ai nostri intendimenti ma che essa invece è

la migliore che possa essere stabilita, oggi come oggi, attesa cioè la strana procedura adottata in materia regionale dalla maggioranza governativa col fare approvare una legge elettorale prima ancora di delimitare compiti e competenze delle regioni.

Proprio per questo motivo dunque noi riteniamo di dover sottolineare all'attenzione del Senato che appare gravemente contraddittorio il fatto che all'articolo 23 si preveda che la convocazione dei comizi elettorali sia fatta dal Ministro dell'interno e all'articolo 3 si prevede invece che a tale convocazione debbano provvedere i Commissari del Governo; contraddittoria, sulla base di quanto voi stessi avete accettato di prevedere sia pure nell'altro ramo del Parlamento, è questa soluzione che avete imposto con la strana procedura adottata in questa materia. Mi si potrà obiettare che i casi sono differenti dato che l'articolo 23 si riferisce solo ed esclusivamente alla prima convocazione dei comizi regionali mentre questo articolo 3 si riferisce alle elezioni che avranno luogo, diciamo così, in via normale. A parte il fatto che proprio e specie per le prime elezioni, si dovrebbe tendere a fare le cose nel miglior modo possibile, resta il fatto che oggi come oggi questa legge presenta una contraddizione palese in se stessa che noi, con questo emendamento, ci proponiamo appunto di eliminare. Del resto, pur non condividendo personalmente questa tesi, non ci possiamo nascondere che la previsione di assegnare, in via definitiva e non solo in via temporanea, al Ministro dell'interno il compito di provvedere alla convocazione dei comizi elettorali presenta dei lati positivi che non si possono trascurare. Si sostiene in sostanza che si tratterebbe di accrescere le garanzie date dal complesso della legge affinchè la stessa funzione sia circondata da tutte le cautele che consiglia una materia così delicata. Si dovrebbe cioè tendere a creare un meccanismo tale da garantire un complesso di norme di sicurezza al quale non ci si possa in alcun modo sottrarre. In sostanza si tratterebbe di aderire al concetto generale che il complesso dell'istituto regionale deve fruire delle autonomie che gli sono indispensabili ma non può avere delle autonomie che comincino a invadere il campo in cui la sovranità dello Stato è intoccabile. Quindi attirare gli organi dello Stato nelle funzioni della legislazione degli istituti regionali sembra una garanzia perchè mai vi possono essere delle forme di autonomia che, pur attraverso cumulazioni procedurali, determinino una possibilità di insurrezione giuridica nei confronti dello Stato.

Il Ministro dell'interno ha delle responsabilità dirette nei confronti del funzionamento della regione e non può essere allontanato da esse perché gli spettano per Costituzione. Il concetto che bisogna tener presente è sempre lo stesso. Dal momento che volete creare questi piccoli parlamenti il modo più efficace per ottenere che non siano dei parlamentini « anti parlamentari » rispetto al Parlamento nazionale, è quello di fare in modo che si abbiano delle precise garanzie; e quella da noi proposta è una di queste garanzie.

Passiamo ad esaminare la seconda modifica che il nostro emendamento vuole introdurre nell'articolo 3. Come avete potuto notare, il testo governativo dice che il decreto di convocazione dei comizi elettorali è emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello. Noi invece proponiamo che sia emanato sentiti i Commissari del Governo e (per risparmiare tempo, non mi soffermerò su questa proposta che è evidentemente una conseguenza del fatto che con la prima parte del nostro emendamento la competenza ad emanare il decreto viene spostata dai Commissari al Ministro dell'interno), i Presidenti delle Corti d'appello della regione; e in questa identificazione dei Presidenti vi è pure una innovazione sulla quale avrò modo di intrattenermi.

Il testo governativo dunque parla prima di tutto di intesa, mentre noi ci limitiamo a fare obbligo all'autorità che dovrà emanare il decreto di convocazione dei comizi di sentire, oltre che i Commissari, i Presidenti delle Corti d'appello. Sembra questa una questione di parole, una disposizione di poco conto. Essa riveste invece una fondamentale importanza nel nostro ordinamento e non è neanche aliena dall'imporre considerazioni

di carattere politico che pure mi corre l'obbligo di fare, sia pure celermente.

La statuizione di cui al testo governativo, ripeto, è analoga a quella che troviamo nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, relativo alla composizione e alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali. L'articolo 10 di tale testo unico, scaturito da quanto già prevedevano il testo unico n. 203 del 5 aprile 1951 al suo articolo 18 e l'articolo 7 della legge 23 marzo 1953, n. 136, prevede, infatti, al suo primo comma che la data delle elezioni per ciascun comune è fissata dal prefetto d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e partecipata successivamente al sindaco perché lo stesso ne dia tempestivo avviso al corpo elettorale con manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima della data fissata. Sappiamo invece che del tutto diverso è quanto prevede il testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1957, n. 361, che all'articolo 11, recependo quanto già previsto dall'articolo 9 del testo unico del 5 febbraio 1948, n. 26, prevede che i comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Del tutto uguale è l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante le norme per le elezioni del Senato della Repubblica.

Sulla base di quanto dettato all'articolo 3 della legge elettorale regionale che abbiamo in discussione è dunque chiaro che l'atto di convocazione dei comizi elettorali è, come dicono gli studiosi di diritto, un atto giuridico complesso, un atto, alla formulazione del quale concorrono con pari efficacia due volontà emananti da due organi diversi dello Stato, cioè i Commissari governativi e i Presidenti delle Corti di appello. E poiché si dà il caso di regioni interessate a circoscrizioni differenti di Corte d'appello, le volontà non sono anzi neppure due, ma saranno invece in alcuni casi certamente più di due. Ora noi facciamo osservare che questa commistione di volontà fra Potere esecutivo e Potere giudiziario non è proprio bella. Siccome sappiamo come vanno in pratica le cose, essa è certamente tale da svilire in pratica la stessa figura dei presidenti delle Corti d'appello, anche perché il commissario viene posto sullo stesso livello dei presidenti di Corte d'appello. E' un po' quanto accade per i prefetti cui la legge riserva determinate scelte, specie in materia di uomini da preporre ad uffici pubblici, e per i quali tutta l'opinione pubblica sa poi che essi sono costretti a mettere il marchio della legalità su quanto hanno deciso i partiti di maggioranza, a scegliere cioè coloro che sono già stati scelti dai partiti. La stessa cosa, mettendo tutt'al più il Governo al posto dei partiti o dei loro segretari provinciali, succederà per le elezioni e nei confronti dei Presidenti delle Corti d'appello.

Si badi, fra l'altro, che questo articolo 3 richiede un'intesa vera e propria; richiede il concorso di due o più volontà di efficacia uguale, paritaria: quella del Ministro degli interni e quella dei Presidenti delle Corti d'appello. Infatti, la norma al nostro esame non dice che i comizi elettorali sono convocati sentiti i Presidenti delle Corti d'appello, ma dice invece che sono convocati d'intesa con essi.

Mi si potrebbe giustamente ricordare a questo punto che la legge elettorale regionale non reca alcuna innovazione a quanto già stabilito in altri casi dalla nostra legislazione. A questo punto la legge elettorale regionale è da criticarsi proprio perché non innova, e del resto, in occasione dell'esame dei precedenti articoli, il nostro Gruppo ha già avuto modo più volte di esporre questo concetto: questa legge costituiva un'ottima occasione per la maggioranza per legiferare in senso decisamente innovatore, in materia, ad esempio, di casi d'incompatibilità alla candidatura. I colleghi della maggioranza, se avessero operato in questo senso, cioè nell'avvicinarsi oltretutto a quelle che sono le richieste anche in merito alla moralizzazione della vita pubblica che vengono rivolte pressantemente dal Paese, si sarebbero trovati a loro fianco senza dubbio anche noi liberali. Questa occasione, invece, offerta da una legge che pure noi combattiamo nel suo com-

plesso per i deleteri effetti di cui è portatrice, la maggioranza se l'è lasciata sfuggire, e spero per lo meno non deliberatamente. E questo non fa che aumentare e aggravare le nostre perplessità sulle reali intenzioni politiche che hanno presieduto alla redazione e all'approvazione di questa legge.

Osservavo, dunque, che quanto è contenuto nell'articolo 3 è una norma configurante un atto complesso discendente da più volontà: quella del Ministro degli interni e quella dei Presidenti delle Corti d'appello. Con essa si esce in parte dagli schemi consueti del nostro ordinamento giuridico; ma in questo caos si sarebbe trattato di una piccola cosa, di una novità alquanto stravagante e basta. Il guaio è invece, che, essendo noi posti di fronte a una norma transitoria, a una norma, quindi, che dovrebbe per sua natura affrettare i tempi di attuazione della legge, vediamo che si tratta di una norma in bianco, perché questa disposizione prevede che l'intesa venga stabilita dal Ministro dell'interno con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione quando nè in questa nè in altre leggi si fa menzione delle circoscrizioni elettorali.

Giustamente, in merito, ha ricordato alla Camera il collega onorevole Bozzi come questa individuazione esista in tutte le norme riguardanti le regioni a statuto speciale; eppure anche in quelle regioni esistono le provincie, anche in quelle regioni le circoscrizioni coincidono con le provincie. Tuttavia si è operata una precisa individuazione delle circoscrizioni elettorali. E si noti bene che l'individuazione delle circoscrizioni elettorali non è cosa che possa esser fatta dal Ministro degli interni con una qualsiasi circolare, perché essa richiede invece un atto di volontà legislativa. Alcuni hanno anzi sostenuto, al limite, che occorre un atto di volontà legislativa costituente.

La norma contenuta nell'articolo 3 dovrebbe dunque affrettare i tempi di attuazione. Essa contiene invece un rinvio in bianco e richiede un'ulteriore norma. L'ansia di provvedere sotto l'assillo politico momentaneo ha dunque giocato un brutto scherzo ai colleghi regionalisti della maggioranza governativa che, per volere fare presto, pongono in essere una norma che non realizza i loro intenti, ma ne rallenta anzi il perseguimento. Proprio per ovviare a queste lacune noi liberali proponiamo dunque che venga semplicemente fatto obbligo al Ministro dell'Interno di sentire i Presidenti delle Corti d'appello e non di convocare i comizi elettorali, « di intesa » con gli stessi, ciò che, come abbiamo detto, presuppone un atto complesso di volontà che ci sembra doveroso evitare, per lo stesso prestigio delle nostre istituzioni democratiche e della Magistratura in specie.

Proponiamo anche che non si parli di Presidente di Corte di appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, ma semplicemente di Presidenti delle Corti di appello della regione.

Quando si è usata la formulazione di cui al testo governativo, forse non si è pensato a sufficienza quali siano i limiti territoriali delle circoscrizioni giudiziarie di Corte di appello e non si è pensato soprattutto, secondo noi, al fatto che individuare i Presidenti di Corte di appello con cui accordarsi, come vuole il testo del Governo o di sentire, come noi proponiamo, nelle forme precisate dal disegno di legge al nostro esame, significa creare complicazioni non di poco conto che, in una materia difficile come quella elettorale, potranno anche creare intuitive complicazioni.

Anche nel caso in cui venga sancito il principio dell'intesa, si tratta pur sempre di una consultazione, (ed è inutile nascondersi dietro un dito), puramente di carattere formale che potrà tutt'al più servire ad eliminare la possibilità di abusi macroscopici.

Da questo punto di vista, per la fiducia che noi nutriamo nella Magistratura della Repubblica, pensiamo che, davanti ad eventuali abusi macroscopici, il sentire anche un solo Presidente di Corte d'appello equivalga a sentirne di più, per cui ecco la ragione del nostro emendamento in questa sua parte che, in ogni caso, per non creare un superpresidente, analogamente a quanto si voleva fare nel caso dei prefetti di cui si è già discorso, prevede che tutti i presidenti

delle Corti di appello della regione vengano sentiti.

Da ultimo, come ho già detto, il limite temporale, per quanto riguarda questo comma, che noi vogliamo introdurre nella legge attraverso il nostro emendamento. La natura delle norme in materia di convocazione dei comizi ha ricordato che un limite del genere esiste sempre nella nostra legislazione, per cui davvero non è dato comprendere perché tale limite sia omesso nella presente legge. Noi proponiamo di introdurre il limite del 46° giorno e, proponendo un limite del genere, noi abbiamo posto mente anche a quanto va da qualche tempo discutendosi in ordine ad analogo termine per l'elezione del Parlamento nazionale.

Proprio anche per questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi riteniamo di aver fatto, con questo nostro emendamento, un'opera di collaborazione fattiva e, nel rassegnarne il contenuto alla vostra meditazione e al vostro senso di responsabilità, sentiamo anche di voler dire che, se esso non fosse accolto, ciò significherebbe ancora una volta che la maggioranza parlamentare intende proseguire sulla propria strada, senza voler sentire ragioni, da qualsiasi parte le stesse possano provenire.

Infatti, noi abbiamo dimostrato che con questo nostro emendamento intendiamo prima di tutto ovviare ad una contraddizione che, sia pure in ordine a differenti tipi di elezione, è pur sempre presente ed in modo evidente in questa legge, a seguito della procedura che voi stessi avete scelto per legiferare in materia regionale.

Abbiamo poi dimostrato che intendiamo evitare un ulteriore scadimento delle istituzioni democratiche, inserendo una nuova previsione che riteniamo debba essere, prima o dopo, recepita da tutta la nostra legislazione elettorale.

Abbiamo ancora dimostrato perché sia sufficiente fissare l'obbligo di stabilire l'intesa o di sentire i Presidenti delle Corti di appello della regione e non potete negare come una proposta del genere non possa che essere stata fatta in pieno spirito di collaborazione, al fine di evitare inutili dispendi di energie.

Altro emendamento da noi proposto è quello relativo al quinto comma che proponiamo di sostituire con i seguenti commi: « Il decreto di convocazione dei comizi da notificarsi, insieme al decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci 45 giorni prima della data delle elezioni, fissa la data, l'ora e la sede della prima riunione del Consiglio regionale non oltre il 20° giorno dalla data delle elezioni.

Successivamente si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Inoltre ciascun Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o di un terzo dei suoi componenti ».

Nel testo del disegno di legge in esame il quinto comma dell'articolo 3 recita: « Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ». Proponiamo che tale comma sia sostituito dai due commi dei quali ho dato testé lettura. La necessità della sostituzione dell'unico comma portato dal testo con i due da noi proposti è evidente. Essa è determinata da considerazioni di tecnica legislativa ed elettoralistica e dall'esigenza di fare una legge la quale sia la migliore possibile.

Si tratta di particolarità elettoralistiche che devono essere ben considerate e studiate da noi se vogliamo fare qualcosa di serio, qualcosa di concreto e di preciso, che non dia luogo domani a discussioni, a dubbi e ad incertezze.

Il testo del disegno di legge prevede al quinto comma che il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto che determina il numero dei seggi del Consiglio regionale e la assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, l'una e l'altra di competenza del Commissario del Governo, devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione. L'uso della espressione verbale « devono » significa che questi adempimenti — notificazione al Presidente della Giunta e comunicazione ai sindaci della regione — sono di natura obbliga-

toria, cioè non se ne può fare a meno; la omissione influirebbe sulla regolarità del procedimento elettorale preparatorio con la conseguenza che le elezioni potrebbero essere invalidate. Dobbiamo evitare questa possibilità di invalidazione.

Ora, quando si prescrive la notificazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale, è ovvio che la possibilità non esiste: la notificazione avviene ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed è noto che l'atto del pubblico ufficiale fa piena fede fino a querela di falso. Non vi potranno essere discussioni sull'avvenuta notificazione, a meno che il relativo atto non venga impugnato di falso. Ma nessuno si esporrà alle conseguenze disastrose di una impugnazione infondata.

Il guaio invece viene là dove si parla di comunicazione ai sindaci della regione. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Onorevole collega questa sera sono in un campo specificatamente tecnico: non faccio analogie e riferimenti a quello che avviene nella nostra amata terra di Sicilia. E ne deve essere anche lei contento, perchè mi pare che, poi, insistere sempre sullo stesso argomento, potrebbe diventare la favola di tutti... (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Non mi fraintenda, senatore Gianquinto, io parlavo di quello che avviene all'Assemblea regionale siciliana: non c'entra lei, come non c'entro neppure io.

Il guaio dunque viene là dove si parla di comunicazione ai sindaci della regione. Non è detto nel disegno di legge come questa comunicazione debba essere eseguita: con lettera semplice, con lettera raccomandata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento? Non esiste alcuna specificazione in proposito. E se, stante il silenzio della legge, il Commissario del Governo inviasse queste comunicazioni a mezzo di lettera semplice, che cosa potrebbe accadere? Si potrebbe ritenere che ha ottemperato alla prescrizione posta a suo carico dalla legge. Si noti che quando un adempimento è obbligatorio — e tale è quello in esame, perché come ho rilevato si è usata l'espressione verbale « devono » — colui a carico del quale è posto deve tenere la prova di averlo adempiuto. Se non si prescrive per lo meno che la comunicazione debba avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la prova suddetta non esisterà. Se un qualunque sindaco negherà che la comunicazione gli sia pervenuta, tutte le operazioni elettorali potranno essere invalidate e anche nel caso della raccomandata con ricevuta di ritorno si potrebbe obiettare che è arrivata una busta senza dentro nessun decreto. Una eventualità del genere si è già verificata, ci sono state anche delle liti e delle discussioni e ci sono anche delle sentenze. Pertanto alcuni sindaci, per poter notificare per esempio, una contestazione in materia di spedalità, invece di usare la busta mandano la stessa lettera di contestazione piegata con sopra l'indicazione della raccomandata e l'indirizzo.

Ecco perché il nostro emendamento stabilisce che i due decreti del Commissario del Governo siano notificati e non soltanto comunicati ai signori sindaci.

Con ciò si avrà la certezza che i sindaci sono venuti a conoscenza dei decreti e si eviterà che nel futuro possano sorgere contestazioni circa l'adempimento dell'onere che viene imposto al Commissario del Governo, onere che, come ripeto, e come ha fatto rilevare da maestro il collega Palumbo, è obbligatorio.

C O R N A G G I A M E D I C I. Noi ci inchiniamo sempre alla maestria giuridica del senatore Palumbo, ma impegniamo il suo ingegno in cose più serie.

G E R M A N O ' . Ma anche ora è impegnato in cose molto serie, senatore Cornaggia Medici. (*Commenti dal centro. Richiami del Presidente*). Onorevoli colleghi, questa legge è per voi una cosa molto seria? Ma se voi fate queste osservazioni, vuol dire che siete voi che non credete nella serietà della legge. Ma perchè contestate la mia affermazione? Siete voi stessi, ripeto, che dite che la legge non è seria. Per me è serissima, perché investe molti problemi e molti interessi di carattere politico, di carattere giuridico e via dicendo.

Ora, riguardo a queste raccomandate con ricevuta di ritorno, non credo si voglia op-

porre una ragione di economia. A chi ci venisse a dire che la notificazione costerà qualche cosa di più della comunicazione, noi risponderemmo che, considerata l'emorragia alla quale le regioni costringeranno la finanza pubblica, l'incidenza del costo della notificazione sul bilancio regionale è una vera e propria bazzecola, rappresenta la classica goccia d'acqua in rapporto all'immenso oceano delle spese pubbliche.

Questo nostro emendamento prevede ancora altre cose. Prevede anzitutto il termine entro il quale le notificazioni dei decreti vanno fatte. Non è possibile che per un adempimento obbligatorio per legge non sia prefisso un termine. Se volessimo fare un riferimento alle leggi civili, diremmo che per l'adempimento di ogni prestazione deve esistere un termine determinato o determinabile. Ma non è il caso di ricorrere al Codice civile. E' il caso soltanto di insistere sulla necessità della prefissione di un termine per la notificazione dei decreti al Presidente della Giunta e ai signori sindaci; necessità resa palese anche dal fatto che nel sesto comma dell'articolo 3 del testo del disegno di legge è stabilito, poi, il termine nel quale i sindaci devono a loro volta fare affiggere i manifesti con i quali dànno notizia agli elettori dei decreti emessi dal Commissario del Governo. Ora, sembra veramente strano che, mentre si è ritenuto necessario fissare un termine per l'affissione dei manifesti, non si sia poi ritenuto necessario stabilire egualmente un termine per la notificazione. Allo stato delle cose dobbiamo però parlare di comunicazione, poiché non sappiamo se l'emendamento verrà accolto. Io vorrei sapere che cosa accadrebbe se la comunicazione, di cui si parla nel testo, avvenisse, per un motivo qualsiasi, soltanto 45 giorni prima della data fissata per le elezioni. Non si potrebbe certo dire al Commissario del Governo che non ha fatto il proprio dovere, poiché la legge non prevede il termine per l'adempimento; ma il sindaco o i sindaci, cui la comunicazione è pervenuta 45 giorni prima della data fissata per le elezioni, si troverebbero nella materiale impossibilità di fare affiggere i manifesti nel termine prescritto.

Vogliamo evitare queste complicazioni, onorevoli colleghi? Vogliamo fare in modo che tutto si svolga nella massima regolarità?

G O M E Z D ' A Y A L A . Si può stabilire di fare la raccomandata espresso.

G E R M A N O ' . Per i paesi rurali questo non ha nessuna importanza, poiché gli espressi, come lei ben sa, vengono recapitati soltanto nelle grandi città in alcune ore del giorno e della notte, mentre, in altre ore del giorno e della notte, gli espressi non valgono nemmeno per le grandi città. Comunque nei piccoli paesi, nei piccoli comuni l'espresso non ha alcun valore.

G O M E Z D ' A Y A L A . Si può fare un'assicurata.

G E R M A N O ' . E arriverà ancora più tardi, arriverà come il treno merci, specialmente in certi periodi nei quali i lavoratori, per la rivendicazione dei loro diritti, sono in sciopero, e quindi praticamente l'assicurata, la raccomandata, l'espresso, la telefonata e il telegramma non si possono recapitare come si dovrebbe. Io, in questi giorni, non ho potuto parlare telefonicamente neanche con la mia famiglia, essendo in corso lo sciopero dei lavoratori.

La seconda cosa, disciplinata dall'emendamento, è la fissazione della prima riunione del Consiglio. In proposito vi è la più gran nebulosità, allo stato della nostra legislazione. Io non posso ignorare, né ignoro, la legge n. 62 del 1953, la cosiddetta legge Scelba, riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. L'articolo 14 di detta legge dispone che il Consiglio regionale tenga la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti: ci si potrebbe obiettare che una norma di legge già esistente stabilisce la data della prima riunione del Consiglio regionale.

A me sembra, però, che questa disposizione vada riveduta e corretta. Dire che la prima adunanza avrà luogo il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti significa lasciare molto margine all'iniziativa individuale. Per

la verità non dovremmo essere proprio noi liberali a lagnarci di questo affidamento all'iniziativa privata; ma riconosciamo che in questa materia l'iniziativa privata non deve entrare, poiché è materia che deve essere regolata dallo Stato attraverso i suoi organi legislativi.

Dicevo, dunque, che si lascia molto margine all'iniziativa individuale perché non esiste una legge — o almeno non mi risulta che esista — la quale stabilisca quando una settimana inizi e quando essa finisca. Inizia il lunedì e finisce la domenica, inizia la domenica e finisce il sabato? Potremmo fare riferimento alla Bibbia, che ci ha tramandato i particolari dell'opera creatrice di Dio, il quale il settimo giorno si riposò, e ritenere che questo settimo giorno segni la fine della settimana, che si farebbe appunto coincidere con il giorno di riposo del Signore; ma purtroppo, a parte il fatto che la Bibbia non è stata recepita nei nostri testi legislativi, nemmeno in questo è detto se il primo giorno fosse lunedì ed il settimo domenica, dato che il calendario a quell'epoca non esisteva perchè il tempo era infinito e l'uomo non era stato creato. Fu poi l'uomo a sentire la necessità di dividere il tempo in anni, mesi giorni e a dare a questi un numero e un nome che sono variati nelle epoche e nei tempi, secondo gli umori e le velleità degli uomini stessi.

Non starò qui a fare la storia del calendario, per evitare che la maggioranza democristiana, comunista socialista e repubblicana, la maggioranza regionalista di varia osservanza, ci accusi di ostruzionismo e di perdita di tempo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Per carità, nessuno l'ha mai pensato!

G E R M A N O ' . E noi vi ringraziamo. È una storia che ci porterebbe molto indietro nel tempo e che, a un certo momento, si tinge anche di mistero, se è vero che la umanità, o almeno la parte dell'umanità che accettò l'innovazione, visse ben dieci giorni senza vedere nè albe nè tramonti, e precisamente dal 5 al 14 ottobre del 1582, allorchè Papa Gregorio XIII riformò definitivamente il calendario e lo ridusse nella forma attuale. Anche il tempo, come vedete, è una pura convenzione.

Vi chiedo scusa della piccola digressione impostami dalle circostanze e rientro nel tema.

G I A N Q U I N T O . Allora ammette di essere andato fuori tema.

G E R M A N O ' . Era un'illustrazione di carattere « temporale ».

G I A N Q U I N T O . Lei è sempre fuori tema.

G E R M A N O ' . Si sta clericalizzando. (*Ilarità*).

Dunque, come si farà a stabilire qual è il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti? Supponiamo — Dio ce ne scampi e liberi! — che al momento attuale l'Italia sia già in piena baraonda regionalistica e facciamo il caso che questa proclamazione avvenga domenica 5 maggio. Se la domenica deve ritenersi l'ultimo giorno della settimana, il Consiglio dovrà riunirsi il 20 maggio, che è il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione; se la domenica deve ritenersi il primo giorno della settimana, il Consiglio dovrà riunirsi il 27 maggio. Per ovviare a questa difformità e per rendere uniforme il funzionamento dei consigli di tutta Italia, noi abbiamo presentato l'emendamento con il quale si propone che il sistema empirico del conteggio delle settimane, con gli inconvenienti che ne derivano e cui abbiamo accennato, venga sostituito con quello del giorno fisso sul quale non possono sorgere le discussioni e circa il quale non possono esserci interpretazioni diverse.

Oltre la data e l'ora per la prima convocazione dei consigli, il nostro emendamento richiede anche la fissazione della sede della riunione. Anche questa è indispensabile: dove si riuniranno i consigli? E' pur vero che tra le disposizioni transitorie recate dal testo vi è quella di cui al primo comma dell'articolo 25, la quale prevede che la prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta

presso la sede dell'Amministrazione provinciale del capoluogo della regione. Ora, per la massima parte delle regioni, la situazione è chiara: non sorgono contestazioni sul capoluogo della regione (per la Lombardia il capoluogo della regione, riconosciuto senza contestazioni, è Milano; così come per il Piemonte è Torino; per la Campania è Napoli). Vi sono, però, delle situazioni ibride, non chiare, nelle quali lo sviluppo della civiltà industriale o altre circostanze hanno minato le posizioni tradizionali, e altre città, capoluogo di provincia, si sono autoproclamate, contro la tradizione, capoluogo di regione.

G I A N Q U I N T O . Dove?

G E R M A N O' . Basta vedere la Calabria che è vicina a noi, divisa solo da uno stretto: per fare l'università si è fatta una facoltà qua e una là; a momenti si faceva un corso qua e un corso là! (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Non infamo nessuno, qui si tratta di questioni obiettive, serene. Se abbiamo il coraggio, dobbiamo dire la verità così com'è! Ho visto che molti colleghi non conoscono la verità circa tutte le vicissitudini che ha subìto la povera Assemblea siciliana in venti anni. Molti colleghi non la conoscono veramente, perchè se la conoscessero parlerebbero molto più cautamente delle regioni; andrebbero molto più adagio. Vi sono insegnamenti che valgono per tutti, e guai a noi se non dicessimo la verità che conosciamo! Noi abbiamo il dovere di dirla, anche se ciò ci costa dei rimproveri da parte di qualche conterraneo, il quale crede che nascondendo queste cose si faccia bene: e invece facciamo bene dicendole, perchè richiamiamo l'attenzione dei legislatori, dei governanti e dell'opinione pubblica, e quindi il problema si pone come problema di immediata soluzione per evitare il peggio. Del resto queste cose sono state dette nelle famose conferenze che si sono tenute in occasione delle riunioni della fondazione Einaudi, tanto a Messina che a Palermo, come a Reggio Calabria. Io ho letto, in questi giorni, un bellissimo libro scritto dal nostro amico onorevole Luigi Barzini *junior*, il quale ha riferito tutte quelle cose che la Sicilia non ha fatto, o ha fatto male, e quelle cose che ha fatto bene. Le dice con una chiarezza, con una semplicità veramente straordinaria e con la massima onestà e obiettività. Ora, perchè non bisogna dirle qui? Perchè siamo in sede politica? Ma bisogna dirle proprio perchè siamo in sede politica, dove il Governo ci ascolta e dove i colleghi hanno la pazienza e la bontà di ascoltarci e possono così trarre un giudizio, anche se sommario, anche se con riserve, ma possono avere almeno conoscenza di fatti che sono veramente gravi. Basti pensare solo al fatto che il segretario della regione siciliana ha uno stipendio di 3 milioni al mese per capire dove siamo arrivati!

C O R N A G G I A M E D I C I . Mi preoccupo che poi lei perda voti in Sicilia!

G E R M A N O' . Non mi preoccupa questo. Onorevole collega, il fatto dei voti non mi preoccupa affatto perchè, per poter andare avanti onestamente e correttamente nella vita, non è necessario essere senatore o deputato; bisogna saper fare anche il semplice cittadino e basta camminare avanti con la fronte alta e vivere col proprio lavoro per non avere nessun timore. Essere qui senatore è un onore, ma è anche un dovere, non esserci significa avere la possibilità anche di fare il proprio dovere come cittadino, come amministratore della cosa pubblica o della cosa locale.

P R E S I D E N T E . Siamo agli emendamenti senatore Germanò.

G E R M A N O' . Come si risolveranno, quindi, questi conflitti di competenza fra le varie città? Chi li risolverà? Non vi è altro modo che quello da noi indicato: assegnare, cioè, al Commissario del Governo anche il compito di fissare la sede della prima riunione del Consiglio. E questo fa anche togliere forse la castagna dal fuoco al Commissario, che sarà sicuramente un funzionario, e non la farà togliere dal fuoco ai signori consiglieri regionali, i quali si potrebbero anche accapigliare tra di loro per la questione della prevalenza dell'una o dell'altra città come capoluogo. Questo è importante per quelli che dovranno fare i consiglieri regionali. Il

Consiglio regionale nel suo statuto potrà anche scegliere un'altra sede, ma intanto, fino a quando le battaglie campanilistiche non saranno esaurite, il Consiglio non potrà normalmente funzionare. Se ciò non si facesse, se non si stabilisse cioè col decreto di convocazione dei comizi anche la sede della prima riunione, si correrebbe il rischio di trovarsi di fronte ad autentiche situazioni scismatiche ed anche esilaranti, nelle quali, mentre i consiglieri di una determinata circoscrizione si riuniscono nella città alla quale secondo loro spetta il titolo di capoluogo, quelli di un'altra circoscrizione vanno a riunirsi in un'altra città. E qui ci torna alla memoria la questione tra Trieste ed Udine. E voi, onorevoli colleghi che avete avuto l'onore di discutere e approvare quella legge costituzionale che ha istituito la regione Friuli - Venezia Giulia, avete ricevuto sollecitazioni, pressioni dalle diverse parti politiche e avete ricevuto anche, come ho appreso dalla stampa, implorazioni circa la questione della capitale di quella regione.

Il nostro emendamento rappresenta un antidoto sicuro contro questi spettacoli che non sono certamente edificanti e che danneggiano la democrazia. E per esaurire l'esame della prima parte del nostro emendamento dovrò dire qualche altra cosa. È previsto che sia il Commissario del Governo a stabilire insieme con la sede la data della prima riunione del Consiglio. Si deve obiettare che ciò è in contrasto con la norma di cui all'articolo 14 della legge n. 62, la legge Scelba, la quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale uscente il compito della convocazione della prima adunanza del Consiglio. Ma, a parte ogni considerazione sulla possibilità e legalità dell'innovazione abrogatrice, a noi pare sia più opportuno lasciare al Commissario del Governo questo compito, anche per affermare la presenza effettiva dello Stato nella regione. Questo Stato lo vogliamo o non lo vogliamo mantenere nella sua interezza? Vogliamo che lo Stato continui veramente ad esercitare il suo potere, il potere che gli ha dato una legislazione di oltre un secolo? Oppure lo vogliamo fare scomparire? (*Interruzioni*). In questa legge non si parla nè di prefetti nè di Stato, si parla soltanto di regioni. Ebbene, volete fare queste regioni, volete dare loro questa autonomia legislativa? Dategliela, ma lasciate integro il potere dello Stato. È una valvola di sicurezza per tutte le parti politiche, per tutti i cittadini, ed è una garanzia di imparzialità. Se volete rinnovare anche la legislazione che riguarda i poteri dello Stato, vuol dire che volete creare uno Stato nuovo, ma il potere centrale deve esercitare sempre le sue funzioni. E allora lasciamogli questi poteri!

Si è previsto che i comizi siano convocati dal Commissario. È conseguenziale disporre che lo stesso organo fissi la data della prima riunione del Consiglio, anche per evitare remore o ritardi da parte del Presidente della Giunta regionale uscente, il quale potrebbe avere interessi contrari alla sollecita riunione del Consiglio.

Per terminare l'illustrazione di questo emendamento dovrò brevemente intrattenermi sulla seconda parte dello stesso. Sulle adunanze del Consiglio regionale dispone l'articolo 19 della legge del 1962. Tale articolo ignora però completamente il Presidente del Consiglio regionale. Infatti, prevede che le convocazioni straordinarie possono essere disposte su richiesta del Presidente della Giunta o della Commissione del Governo o di un quarto dei consiglieri in carica. Ora, mi sembra assai strano che si neghi del tutto al Presidente del Consiglio la possibilità di convocare di sua iniziativa il Consiglio medesimo. Non dimentichiamo che alle regioni è attribuita, sia pure in misura limitata, la potestà legislativa e che esse, come ormai con colorita espressione si dice mettendo la politica d'accordo con lo sport, costituiscono il Parlamento di serie B. Bisogna quindi dar loro un assetto il più possibile uniforme al Parlamento di serie A.

Orbene, è l'articolo 62 della Costituzione ad attribuire ai Presidenti delle Camere la iniziativa della loro convocazione in via straordinaria. Perchè non si vuole dare ai presidenti dei consigli regionali una uguale prerogativa? Vogliamo ridurli soltanto al rango di pure figure rappresentative? È questo che noi domandiamo: quale autorità essi avranno di fronte ai consigli se non potranno nemmeno convocarli? Esiste un organismo di diritto pubblico o privato il cui

Presidente non sia autorizzato a convocare le riunioni dei componenti? Il primo caso è quello delle regioni. Esse rivoluzionano tutto.

All'uniformità suddetta tende il nostro emendamento, il quale contiene anche altri particolari proprio per uniformare il funzionamento dei consigli regionali al funzionamento del Parlamento. Tali particolari riguardano le riunioni di diritto e il *quorum* necessario per provocare le riunioni dei consigli in seduta straordinaria per iniziativa dei loro componenti. Per le Camere del Parlamento nazionale lo stesso articolo 62 della Costituzione prevede due riunioni di diritto che devono aver luogo nel primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Se per il Parlamento nazionale si sono ritenute sufficienti due riunioni di diritto all'anno, non vi è ragione perchè per i Parlamenti regionali, le cui attribuzioni sono certamente minori in confronto a quelle del Parlamento nazionale, si prevedano tre riunioni di diritto, una ogni quadrimestre, come si legge nell'articolo 19 della legge Scelba.

Lo stesso è da dirsi per il *quorum* dei componenti del Consiglio stabilito per la richiesta di convocazione in via straordinaria. Per le Camere del Parlamento nazionale sempre l'articolo 62 della Costituzione stabilisce tale *quorum* nella misura di un terzo dei componenti. Per i consigli regionali, secondo il medesimo articolo 19, il *quorum* viene abbassato ad un quarto. Ciò renderebbe più complicato il funzionamento dei consigli. Basterà, infatti, che una sparuta minoranza si trovi d'accordo per richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti che esulino dai compiti delle regioni perchè la convocazione debba essere disposta, con la conseguenza di inutili e superflue discussioni. Proprio per evitare ciò noi proponiamo l'aumento del *quorum*.

Ora cercherò di illustrare gli emendamenti da noi proposti da aggiungersi dopo l'ultimo comma dell'articolo 3.

C O M P A G N O N I . Tutto questo viene dalla Confindustria? (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*).

G E R M A N O' . Onorevole collega, non uso leggere roba degli altri, come non uso mangiare farina dei sacchi altrui. (*Repliche dell'estrema sinistra*). Questo va bene per coloro che mi capiscono.

Noi proponiamo che, qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non sia possibile far luogo alle elezioni nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica possa con proprio decreto, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, disporre il rinvio. Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando in ogni caso i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali. Detto decreto deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale e ai sindaci dei comuni della regione i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto. Questo è quanto noi proponiamo in aggiunta a tutto l'articolo 3.

L'aggiunta dei tre capoversi alla fine dell'articolo che ci è stato proposto per l'approvazione è assolutamente necessaria, e mi permetterò brevissimamente di illustrare gli emendamenti che recano anche la mia firma.

Allorchè sopraggiungono eventi eccezionali o cause comunque da definirsi di forza maggiore, può rendersi non evitabile lo spostamento della data fissata dal decreto di convocazione dei comizi. Naturalmente, poichè devono ricorrere cause di forza maggiore, vi deve essere in chi ne prende atto un potere assolutamente al di sopra delle parti; dallo stesso dovrà derivare e provenire il decreto di rinvio delle elezioni ed a maggiore garanzia si renderà necessario anche un deliberato del Consiglio dei Ministri. Il tempo necessario per superare e lasciare alle spalle quelle cause di forza maggiore che si possono determinare deve avere un margine abbastanza ampio, ma direi non molto ampio. Ecco quindi che l'emendamento indica come non opportuno e non possibile il traguardo di rinvio oltre 70 giorni dalla da-

ta che originariamente era stata fissata con il decreto del Commissario del Governo.

L'evento sopravvenuto può creare una causa di forza maggiore che naturalmente si determina a una certa data; può essere quindi il caso che determinate azioni elettorali siano già state compiute e, ovviamente, di esse dovrà accertarsi la validità. Ma tra esse non potranno assolutamente comprendersi come valide quelle che possono essersi compiute quando fossero già insediati i seggi elettorali.

Pare ovvio che il decreto del Presidente della Repubblica venga notificato sia al Presidente della Giunta regionale, sia a tutti i sindaci dei comuni della regione, i quali tutti dovranno provvedere a rendere pubblica la notizia con apposito manifesto diretto agli elettori. Non vi è chi non veda come gli eventi eccezionali e le cause di forza maggiore, per quanto deprecabili, possono determinarsi; è giusto quindi che la legge ne faccia contemplata ipotesi ed espressa previsione. Infatti, se tale previsione non ci fosse, è chiaro che tutto cadrebbe nel nulla senza rimedio e, ove i rimedi fossero assunti in ogni caso, si presterebbero alle più diverse eccezioni, non escluse naturalmente quelle che potrebbero essere fatte dai partiti che, rimasti poi scontenti dai risultati elettorali, sarebbero tentati di instaurare procedure ed eccepire qualsiasi motivo di nullità.

L'emendamento aggiuntivo intende ovviare ad una lacuna che è nel disegno di legge, ma occorre anche porre un termine, come ho già sopra citato, nello stesso tempo nè troppo breve nè troppo ampio.

Mi sembra che questa illustrazione sia sufficiente per motivare la richiesta di voto sull'emendamento che porta la mia firma.

Onorevoli colleghi, desidero aggiungere ancora qualche altra parola per poter riaffermare in modo solenne che noi liberali ci battiamo perchè questa legge venga migliorata.

G I A N Q U I N T O . Voi non la volete!

G E R M A N O' . Caro collega Gianquinto e onorevoli colleghi, il senatore Artom l'altro ieri sera, quando ha parlato, ha avuto dal suo banco un dialogo con il relatore della legge e ha detto che noi liberali abbiamo proprio offerto la possibilità di sederci a un tavolo comune per discutere gli emendamenti migliorativi di questa legge, con l'impegno da parte nostra che anche alla Camera dei deputati sarebbero passati senza alcun ritardo o moratoria. (*Interruzione dalla sinistra*). Onorevole collega Battino Vittorelli, anche a noi sta a cuore che il Parlamento funzioni bene e celermente, perchè il popolo guarda a tutti noi; ma voi fate orecchio da mercante perchè avete venduto la pelle dell'orso prima di prenderlo; avete fatto questa legge e la volete varare così com'è, con tutti gli errori di grammatica e le omissioni che sono contenute nell'articolo 10 e con tutte le brutture contenute nell'articolo 22. Non volete assolutamente discutere con noi. Volete solo imporre il vostro *diktat,* ma noi ci ribelliamo a questo *diktat* e vi diciamo che siamo per la libertà e per la democrazia e, essendo per la libertà e per la democrazia, siamo per un Parlamento efficiente, per un Parlamento democratico e quindi non accettiamo le vostre imposizioni. Siamo disposti a discutere, perchè amiamo più di tutti la nostra Italia e vogliamo che essa sia una, libera e indivisibile. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

R O V E R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io desidero intrattenermi su due emendamenti a questo disegno di legge n. 2509 al nostro esame, da noi proposti all'articolo 3 e più precisamente ai commi quarto e quinto.

Tali emendamenti si propongono di sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti (tralascio di leggere i due commi del testo, perchè perfettamente inutili, e per non essere accusato di tautologia, e mi limiterò a leggere invece il testo che noi proponiamo): « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Com-

missione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

Voi potete notare subito che il fine principale, ma non unico, di questo emendamento, è quello di eliminare una delle più gravi lacune di questo articolo, quella della radicale mancanza di regolamento, o meglio di regolamentazione, delle conseguenze di un eventuale scioglimento anticipato dei consigli regionali.

È vero che nel testo che ci viene proposto non è stata nemmeno prevista formalmente una tale eventualità, se non forse per qualche misterioso richiamo o rinvio ad altre leggi, ma questa omissione di fondo non poteva e non può certo determinare un divieto di scioglimento che è contro la natura delle istituzioni e che è contro la forza delle cose.

Del resto, un simile divieto di scioglimento anticipato si sarebbe allora dovuto esplicitamente esprimere e sanzionare da precise norme repressive di eventuali colpi di testa dei consigli regionali e degli altri organi. Veramente non si potevano e non si possono prevedere quelli che ho chiamato i colpi di testa, perchè evidentemente nessuno ancora ha provveduto a prevedere e a ipotizzare quelli che sono i pensieri degli uomini e quelli che sono i moti delle teste.

Come regolare, per esempio, le relazioni di funzione e di potere in materia di proroga e di anticipato scioglimento dei consigli fra i diversi organi della regione e il Commissario di Governo, se i primi non sono ancora nemmeno stati istituiti, se il secondo non si sa ancora quali poteri avrà e se ne avrà addirittura qualcuno di serio e di veramente incidente?

Ma, come abbiamo già constatato, il richiamare la maggioranza alla ragione sulla impossibilità di votare una legge elettorale di per sè necessariamente complessa, di per sè necessariamente delicata nelle sue molteplici articolazioni, richiamarla alla ragione sull'impossibilità di votare questa legge prima di avere deliberato quelle famose leggi-cornice o quelle famose leggi-quadro, quelle leggi istitutive degli enti ai quali dovranno essere preposti gli amministratori da eleggere, è stata, evidentemente, opera vana; e non ci resta quindi altro che tentare di rimediare ai difetti di questo disegno di legge affinchè almeno non sia pessimo, affinchè almeno non sia inficiato dalle maggiori mostruosità.

Occorre dunque cercare di costruire una legge elettorale servendoci di nozioni comuni, cercando almeno di attribuire funzioni ad organismi che più o meno si possa sapere, si possa prevedere che cosa saranno e come funzioneranno o, per lo meno, riferirci ad attribuire le funzioni a degli organismi già esistenti per averne una certa quale idea.

Dunque, non esistendo un divieto espresso di scioglimento e non essendo neppure possibile avere in ogni caso l'anticipata certezza che, magari per vie non del tutto legittime, allo scioglimento poi non si arriverà di fatto, occorre almeno ipotizzare positivamente questo scioglimento e dettare delle norme da seguire in simile eventualità, qualora essa dovesse verificarsi. Lasciare nel vago, lasciare nel nulla, lasciare magari alle interpretazioni analogiche o ai riferimenti una simile materia sarebbe — io penso — una fatale imprudenza, sarebbe un caso di imprevidenza tale da rasentare l'incoscienza. E difatti, in caso di scioglimento dei Consigli regionali, non sarebbe neppure possibile — stando a questo disegno di legge — sperare nelle interpretazioni analogiche, nelle interpretazioni basate sul buon senso, visto che voi attribuite dei poteri in materia di convocazione dei comizi elettorali a degli organi, come il Commissario di Governo, che altre leggi elettorali nemmeno conoscono; lasciando non regolata questa materia sarebbe facile giungere poi a dei veri e propri conflitti interni di potere tra gli organi della regione. Chi dovrebbe convocare i comizi elettorali una volta sciolto il Consiglio regionale? Mistero. Immaginiamo il caso di un Consiglio che entri in conflitto con il Presidente della regione, che entri in conflitto con la Giunta regionale. Il Consiglio viene sciolto. E poi? Forse che si deve costituire una commissione di studio per determinare le norme da seguire per la nuova convocazione delle ele-

zioni, per la nuova convocazione dei comizi elettorali? Scusate se questo può sembrare un paradosso, ma a questi paradossi conduce una legge tanto malfatta e disorganica. Sarà facile arrivare ad un dissenso tra il Consiglio sciolto, ma in carica almeno per l'ordinaria amministrazione (ed è vero che nemmeno questa materia è stata regolata neppure per quanto concerne il normale avvicendamento quinquennale), ed il Presidente della regione; conflitto che potrebbe addirittura condurre ad un piccolo colpo di Stato o, diciamo, ad un piccolo colpo di regione — visto che questi saranno dei veri e propri staterelli nello Stato — da parte del Consiglio sciolto; il quale Consiglio sciolto potrebbe addirittura negare il potere di scioglimento e dichiarare di restare egualmente in carica in piena funzione. Potrebbe, come è evidente, accadere anche esattamente il contrario, Nella piena carenza delle norme, un Consiglio potrebbe anche dichiararsi sciolto per un suo proprio asserito potere autonomo e poi potrebbe sorgere un grave conflitto per la convocazione dei nuovi comizi. Per una simile eventualità occorre quindi almeno determinare chi avrà il potere di convocare i nuovi comizi elettorali. In questa delicata materia, poi, potrebbero addirittura sorgere dei conflitti fra le regioni e lo Stato. Nella attuale formulazione, questa legge conferisce al Commissario del Governo il potere, alla scadenza del quin quennale mandato ordinario, di convocare i comizi elettorali. Ma badate: è soltanto questa legge, è soltanto l'attuale formulazione dell'articolo 3 che conferisce al Commissario del Governo un simile potere.

M A R I S. E allora perchè vuole conferirlo al Commissario di pubblica sicurezza?

R O V E R E . No, collega Maris, non ho detto questo. Se lei ha letto il nostro emendamento...

M A R I S. Non lo dite in questo, ma in un altro emendamento.

R O V E R E. Senatore Maris, io ho chiesto di parlare per illustrare due emendamenti che si riferiscono ai commi quarto e quinto e quindi mi tengo evidentemente alla illustrazione di questi emendamenti. Altri colleghi, che illustreranno altri emendamenti, tenteranno di convincerla della validità delle nostre argomentazioni circa quegli argomenti ai quali evidentemente lei si riferiva e per i quali evidentemente lei era pensoso.

Come dicevo, nella attuale formulazione questa legge conferisce, alla scadenza quinquennale del mandato ordinario, il potere di convocare i comizi elettorali al Commissario del Governo. Ma è soltanto questa legge, dicevo anche, è soltanto la formulazione dell'articolo 3 che conferisce al Commissario del Governo un simile potere, dato che in nessun'altra legge i poteri del Commissari di Governo nei confronti delle regioni a statuto ordinario sono previsti e regolati. Sarebbe dunque facile sostenere che, se anche al Commissario di Governo è conferito il potere specifico di indire le elezioni allo scadere del quinquennio ordinario, nessuno e nulla gli conferisce tale potere per quanto concerne l'indizione dei nuovi comizi a seguito di scioglimento.

Vedete qui un'agevole, una possibile fonte — se non altro — di grave conflitto tra la regione e il Governo centrale (ammesso che il Governo della Repubblica, dopo l'istituzine di questo genere di regioni, meriterà ancora, e abbiamo dei dubbi in proposito, l'appellativo di Governo centrale). Ragione di più, quindi, per regolare seriamente questa materia.

Io non vorrei che da parte della maggioranza ci si dimenticasse che si sta per creare nel centro d'Italia, proprio dividendola in due, un gruppo, un blocco compatto di regioni che avranno una sola maggioranza possibile, quella comunista; non vorrei che ci dimenticassimo, che si dimenticasse quella vocazione del Partito comunista per il sopruso, per il colpo di Stato, per il rifiuto all'abbandono di qualsiasi posizione di potere, una volta conquistata. (*Interruzione del senatore Maris*).

Non è necessario ricorrere all'Europa orientale, collega Maris. Tanto per fare un esempio che non piace certamente a questa maggioranza — come non piace ricordare che esiste un pericolo comunista — basta rammentare quello che è accaduto in Italia, e precisamente in Val d'Aosta, abbastanza recentemente: tanto recentemente che la stampa deve ancora occuparsene, da-

to che proprio ora si sta celebrando — o si è concluso, non ricordo bene — il famoso processo penale per quei famosi fatti. E allora, trattandosi di una regione a statuto speciale, il Governo ha potuto trovare una norma che gli ha consentito di intervenire; ma di fronte a questa legge, signori della maggioranza, così come è formulata, un simile intervento non sarebbe stato ipotizzabile: e qui si tratta proprio della materia fondamentale, e cioè della convocazione dei comizi elettorali per indire le nuove elezioni in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali.

Come si possa non aver pensato a queste cose, come si sia potuta concepire una legge di questo tipo, veramente non riusciamo a comprendere. Ma almeno — e scusate se mi ripeto — poichè volete a tutti i costi votarla, consentiteci di aiutarvi a migliorarla. Visti i problemi, visto il tipo di problemi che ci si prospettano, penso che la soluzione che noi vi indichiamo sia non voglio dire la più seria, la più efficace, ma sia per lo meno una soluzione che si può onestamente proporre e difendere; una soluzione sulla quale ci si potrebbe per lo meno incontrare per discuterla, per vederne la validità, per cercare di trovare quei correttivi che indubbiamente si dovranno trovare per la legge.

Lo scioglimento anticipato è un provvedimento eccezionale, indubbiamente; presuppone degli avvenimenti eccezionali. Però io penso che sia sempre una cosa saggia e opportuna che il potere di convocare nuovi comizi in una simile situazione eccezionale, finchè si vuole, ma sempre possibile a determinarsi, sia lasciato allo Stato e non alla regione medesima. Ciò non lede, a mio modo di vedere, in alcun modo l'autonomia amministrativa e organica dell'ente, perchè oltretutto non prevede nessun periodo di regime transitorio, di regime commissariale: alle nuove elezioni si fa luogo subito secondo le norme generali dello Stato. L'organo cui affidare un simile potere in una eccezionale situazione non può essere evidentemente che il Capo dello Stato, cui compete tale categoria di poteri.

A prima vista io capisco che si possa anche pensare al commissario di Governo, ma, anche ignorando per ora quali saranno gli specifici poteri che gli verranno poi demandati, riteniamo che questo non possa affatto rientrare in quella categoria di funzioni che gli verranno demandate. E del resto, proprio con questo emendamento, noi vi proponiamo, per le ragioni che cercherò di esporvi, di affidare anche il potere ordinario di convocazione dei comizi elettorali, alla scadenza del quinquennio, ad un altro organo.

Dunque, onorevoli colleghi, noi vi proponiamo, in caso di scioglimento per qualsivoglia ragione del consiglio regionale, che le nuove elezioni siano indette con decreto del Presidente della Repubblica. Demandando al Capo dello Stato simile potere, non occorre nemmeno dettare una lunga norma per quanto concerne il periodo di tempo entro il quale la nuova convocazione dei comizi dovrà avvenire: il Capo dello Stato è legato all'osservanza della Costituzione e vincolato interamente dall'ossequio alla maggioranza parlamentare, per cui nessuna ragione di dubbio e di sospetto potrà sorgere quanto all'esercizio equilibrato e saggio di tale potere. Del resto, per fornire al Capo dello Stato precisi elementi di giudizio quanto alle esigenze ed alla situazione specifica esistente nella regione, nella regione il cui consiglio sia stato sciolto, noi vi proponiamo di introdurre la norma per cui il Capo dello Stato provvede, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62. Questa Commissione meriterebbe evidentemente un più lungo discorso, visto che ci se ne è dimenticati completamente nella formulazione di questa legge. Ma qui non voglio essere accusato di ostruzionismo proprio nel momento in cui cerchiamo di contribuire, anche se molto modestamente, a migliorare una legge. Quindi mi asterrò dall'addentrarmi in questo argomento. D'altra parte, onorevoli colleghi, è strano — consentitemi di dirlo — che si sia costituita una simile Commissione parlamentare con una legge costituzionale, per poi obliare interamente l'esistenza di essa proprio in materia elettorale regionale, in una materia nella quale l'intervento e il potere di simile Commissione dovrebbe certamente essere larga-

mente previsto. Come che sia, questo è il punto nel quale un simile intervento pare essere opportuno, per non dire adirittura necessario. Il Capo dello Stato potrebbe trarre da tale consultazione elementi precisi di valutazione, elementi precisi di decisione, pur senza esserne vincolato, in quanto che il nostro emendamento vi propone di dare alla Commissione in materia un potere meramente consultivo.

Esaminata così la situazione della regione nella quale si sia verificato il fatto eccezionale dello scioglimento anticipato del consiglio, il Capo dello Stato potrà emanare il decreto di indizione dei comizi elettorali a piena ragion veduta e tenendo conto di tutte le circostanze, di tutte le esigenze della regione.

Il decreto promanante dalla massima autorità della Repubblica non potrà certamente nè esser messo in discussione, nè determinare — ed è quello che soprattutto conta — conflitti in seno alla regione nè tra la regione e lo Stato, se non ipotizzando una situazione eversiva, di rivoluzione, per la quale provvedono altre norme ed altre leggi che non è il caso di esaminare qui anche se vi è da domandarsi quanti della maggioranza, forse di questa maggioranza, pensano più a simili eventualità che ad altre.

L'eliminazione di ogni possibile conflitto interno ed esterno tra organi e regione e fra le regioni e lo Stato ci pare l'argomento determinante perchè questa nostra proposta possa essere accettata.

M A R I S . Senatore Rovere, ho l'impressione che si sia rimesso a leggere partendo dal fondo e ritornando in su.

A R T O M . Senatore Maris, non ha fatto attenzione, è questa la questione.

M A R I S. Ma no, ho seguito con estrema attenzione, anzi io più di voi.

R O V E R E. Collega Maris, invece lei probabilmente non mi è stato a sentire perchè io credo di trattare un argomento che ha una certa validità e di portare delle motivazioni.

M A R I S. Ma le argomentazioni sono sempre le stesse.

R O V E R E. Non discuto che a lei possano non interessare.

M A R I S. Mi interessano ma sarei ansioso di sentirne di nuove.

F R A N Z A. *Repetita iuvant.*

M A R I S. Se è per questo...

P R E S I D E N T E. Continui, senatore Rovere.

R O V E R E. Signor Presidente, credo di essere stato certamente aderente al tema e, per quanto possibile, di non aver divagato, dico per quanto possibile perchè non mi è stato possibile non raccogliere le interruzioni in quanto stimolato anche dalle obiezioni che mi vengono dai colleghi che mi stanno a sentire (*Interruzione del senatore Caponi*).

Signor Presidente, avevo l'impressione, forse l'illusione di fare un ragionamento che potesse avere un qualche fondamento. Evidentemente questa è la dimostrazione che non è molto agevole in quest'Aula discutere su qualche argomento di una certa quale validità, di una certa quale serietà. È una triste constatazione alla quale dobbiamo giungere.

Stavo dicendo, onorevoli colleghi, che l'eliminazione di ogni possibile conflitto fra gli organi della regione e fra la regione e lo Stato (e questa è la cosa più importante) pareva a noi l'argomento determinante perchè questa nostra proposta meritasse, se non altro, di essere presa in considerazione. Nessuna possibilità, nemmeno teorica, di interpretazioni pretestuose, di interpretazioni azzardate delle leggi, nessuna possibilità seria di discussione; e dunque eliminazione certa di quei pericoli, di quelle ipotesi pretestuose che altrimenti avrebbero tante probabilità di verificarsi, e proprio in una situazione tanto delicata come quella che segue normalmente e necessariamente ad un fatto eccezionale qual è lo scioglimento del Consiglio regionale.

Nemmeno un fervente regionalista, nemmeno un apostolo delle autonomie regionali,

io penso, potrebbe poi vedere in un simile intervento dello Stato una lesione anche minima dei princìpi di autonomia regionale se persino tali più ferventi apostoli, quali i repubblicani, non hanno visto simile lesione in quella norma che voi stessi avete proposto e che è stata votata senza discussione alla Camera, per cui sino allo scadere del quinquennio non sono gli organi propri della regione, ma è il commissario del Governo a indire le nuove elezioni.

Con il primo comma sostitutivo di questo emendamento noi vi proponiamo proprio, d'altronde, di trasferire al Presidente della regione il potere di indire le elezioni allo scadere ordinario del quinquennio. Perchè tale potere debba appartenere al commissario di Governo, come recita oggi l'articolo, noi non...

C O M P A G N O N I. Ma abbiamo capito, non ce lo ripeta per la quarta volta!

D' E R R I C O. Noi non abbiamo capito e vogliamo che ce lo dica nuovamente.

G O M E Z D' A Y A L A . Lasciatelo parlare tranquillamente.

C O M P A G N O N I. Tanto ormai mezzanotte è vicina.

P R E S I D E N T E . Ma, senatore Compagnoni, qui ci sono degli altri iscritti a parlare; a meno che voi non siate passati allo ostruzionismo. Così non possiamo finire.

R O V E R E . Io penso che si debba proprio prendere in considerazione questa eventualità! Come il Presidente faceva acutamente osservare, i membri del Partito comunista hanno cominciato l'ostruzionismo.

C A P O N I. Per qualche minuto!...

R O V E R E. Onorevole collega, cerchi almeno di fare il possibile per sembrare educato.

T O M A S U C C I. Per salvare l'Italia?

R O V E R E. Per sembrare educato, non dico altro: per « sembrare ».

Con il primo comma sostitutivo di questo emendamento, dicevo, noi vi proponiamo d'altronde proprio queste cose. Questo organo dovrebbe avere grande importanza, dovrebbe essere, fra gli altri, uno strumento di eliminazione dei pericoli di distruzione dell'unità dello Stato e di affermazione di tale autorità di fronte anche alle regioni. Avrà dunque, se vorrà esercitare tale funzione — che del resto noi dobbiamo ipotizzare perchè voi non l'avete esplicitamente determinata, avendo preferito preparare una legge elettorale prima di quelle organiche ed istitutive — un compito arduo, un compito delicato, un compito difficile e impegnativo. Perchè mai si debba dunque gravare tale organo di una funzione che invece, in momenti e situazioni ordinarie è tipicamente interna dell'organo autonomo regionale, non l'abbiamo compreso. Ecco perchè vi proponiamo di devolvere tale potere al Presidente della regione.

D'altra parte vi è un'altra ragione, abbastanza seria io ritengo, perchè ciò sia fatto. Voi sapete quali e quanti conflitti si determinano ordinariamente tra i Commissari di Governo e le regioni, e mi riferisco evidentemente a quelle a statuto speciale che già esistono perchè sono le uniche alle quali possiamo riferirci quando vogliamo parlare in termini di esperienza. Tanta confusione già esiste in questa materia, al punto che in Sicilia si è arrivati addirittura al provvedimento di creare un ufficio di coordinamento fra il Commissario di Governo e la regione; mentre il Commissario dovrebbe essere appunto l'organo di coordinamento tra la regione e lo Stato. Perchè creare una nuova ragione di possibili attriti, di possibili conflitti in una materia tanto seria qual è la convocazione dei comizi elettorali, senza che ve ne sia alcuna seria necessità? Lasciamo che sia il Presidente della regione a indire le nuove elezioni, purchè esista una norma, che oggi non c'è, che lo obblighi a convocare i comizi entro un certo tempo. Vi abbiamo già detto che con l'attuale formulazione dell'articolo 3 la convocazione dei comizi sembra essere una specie di facoltà, non di dovere, visto che si stabilisce un termine minimo, non massimo, entro il quale ciò deve avvenire, alla scadenza del quin-

quennio in carica dei consigli regionali. Si dice che l'elezione deve avvenire non prima di una certa data; non si dice che essa deve avvenire necessariamente non oltre una certa data. Si pone, quindi, tutta una serie estremamente farraginosa di regole e regolette per stabilire le domeniche nelle quali possono avvenire le elezioni; ci si dimentica di dire entro quale massimo termine le elezioni debbono avvenire: omissione molto seria, io penso, tanto più seria quando si demanda il potere di convocazione al Commissario del Governo, con il rischio dei conflitti cui prima accennavo.

Sostituendo ai lacunosi commi quarto e quinto del progetto di legge quelli da noi proposti, io penso che si potrà ovviare anche a tale inconveniente perchè la disposizione che la convocazione dei comizi deve avvenire entro 55 giorni dalla data delle nuove elezioni impone tale obbligo, visto che la norma verrebbe depurata di tutti quegli elementi, che, interpretati in modo particolare, potrebbero dare l'impressione di una facoltà, e non di un dovere di indire queste elezioni.

Nei nostri emendamenti si fa soltanto riferimento al termine del quinquennio senza altri baloccamenti, e si dice che le elezioni debbono essere indette 55 giorni prima della scadenza di tale termine, ponendo un obbligo che ora evidentemente manca. Ci sembra poi, onorevoli colleghi, che il termine di 55 giorni sia più appropriato di quello di 46 previsto dal progetto attuale. Esso è maggiormente in armonia con altre leggi elettorali e non determina quelle dissonanze con altri termini ed adempimenti e con la materia dei ricorsi contro l'esclusione dalle liste dei simboli e dei candidati che il termine di 46 giorni invece pone.

Noi riteniamo assai lacunosa la norma relativa al regime dei ricorsi, sia nella prima sede amministrativa, cioè negli uffici centrali circoscrizionali, sia nella vera sede di ricorso, cioè negli uffici centrali elettorali regionali e vorremmo che essa fosse integrata con precise norme processuali, specie per quanto riguarda la comparizione degli interessati in sede di ricorso, sia per quanto riguarda la presentazione di ulteriori documenti. Ciò specialmente nella materia delle esclusioni personali dalle liste dei singoli candidati, per le varie ragioni di ineleggibilità e incompatibilità che possono dare origine ad errori gravi da parte degli uffici.

Oggi nulla di tutto ciò è previsto.

M A R I S. Lei sta parlando di un altro articolo, non bariamo al giuoco.

R O V E R E. Oggi nulla di tutto ciò è previsto: i termini debbono essere necessariamente brevi, ma devono essere tali da consentire un serio esame del ricorso specialmente, lo ripeto, in materia di esclusioni personali.

L'introduzione di una quantità di elementi negativi in questa legge tra i quali il ridotto numero delle preferenze e quello straordinario correttivo della proporzionale, al quale accennavo l'altro giorno, che è l'incostituzionale aggiunta — a nostro modo di vedere — di più uno al calcolo dei quozienti, portano a restringere sempre maggiormente la incidenza del voto dell'elettorato per quanto concerne la scelta delle persone con delle conseguenze molto rilevanti, perchè così si estendono i poteri e l'effettiva determinazione dei risultati elettorali degli organi a detrimento di quelli dell'elettorato.

Si deve porre quindi una particolare cautela nello stabilire le norme di ricorso contro le esclusioni personali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho cercato di illustrare due emendamenti da noi presentati in sostituzione del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, emendamenti seri ed ispirati all'intento di migliorare una legge lacunosa e imperfetta, da noi certamente non voluta.

T O M A S U C C I . Subita.

R O V E R E . Voi cercate di farcela subire. Per il momento non l'abbiamo ancora subìta (*Interruzione del senatore Tomasucci*)

Se le conseguenze di questa legge doveste sopportarle solo voi, non spenderemmo nemmeno un secondo, ci siederemmo qui tranquilli senza fare altro: anzi, lo proporremmo noi questo provvedimento; ma visto

che alla fine dovrà subirne le conseguenze il popolo italiano noi abbiamo il sacrosanto dovere di porvi in guardia e di additare alla pubblica opinione i pericoli insiti in esso. (*Interruzione del senatore Gianquinto. Clamori dall'estrema sinistra*).

A L C I D I R E Z Z A L E A. Senatore Gianquinto, le fa male, le fa male! (*Clamori Interruzioni*).

R O V E R E. Non credo di rappresentare gli iscritti all'ECA perchè non so chi mi abbia votato: evidentemente però qualcuno lo ha fatto. (*Clamori dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Interruzioni del Sottosegretario per gli affari esteri, Oliva e della senatrice Alcidi Rezza Lea*). Onorevole Presidente, se non disturbo i colleghi, potrei anche continuare.

Voce dalla sinistra. Sono otto giorni che disturbate!

R O V E R E. Io ho cercato, onorevoli colleghi, di illustrare i due emendamenti da noi presentati in sostituzione del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, emendamenti che noi crediamo validi, che noi crediamo aventi una certa indubbia serietà, e destinati — siamo sinceri in questo momento — all'intento di migliorare una legge. Anche se noi non vogliamo questa legge, una legge lacunosa ed imperfetta, visto che voi la volete ad ogni costo, onorevoli colleghi, vediamo almeno di farla in una maniera decente, di farla il meno peggio possibile.

Questi emendamenti avranno almeno, se non altro, il merito di non essere immolati sull'ara della tautologia facendo...

S A L E R N I. Diventeranno un fatto storico!

R O V E R E. Non hanno la pretesa di passare alla storia, onorevole collega, ma credo che passerà invece alla storia questo provvedimento e sarà una storia evidentemente penosa per il popolo italiano.

Questi emendamenti, dunque, almeno avranno il merito di non essere immolati sull'ara della tautologia facendo la fine di quella lunga catena di emendamenti da noi presentati in ordine all'articolo 2. Certamente però avrete già trovato qualche altra diavoleria, qualche altro sistema diabolico per eliminare questi emendamenti, che considerate degli inceppi, che considerate degli ostacoli sulla strada dell'opera del regime.

Voce dall'estrema sinistra. Io già l'ho trovato!

A L C I D I R E Z Z A L E A. Bravo Pierino che ha già trovato la soluzione. (*Clamori*).

M A R I S . *Miss* emendamento!

R O V E R E. Ringrazio i colleghi per le interruzioni perchè, data l'ora tarda e tutte le ore che abbiamo qui trascorso, indubbiamente servono per prendere un po' di respiro.

C A P O N I. Ma come, la pasticca non ti ha fatto effetto?

R O V E R E. Io non ho bisogno di pasticche, caro collega: quelle le prende lei, sembra che non servano nemmeno. (*Interruzione del senatore Caponi*)

A L C I D I R E Z Z A L E A. Guardi, senatore Caponi, che ci fa una brutta figura.

R O V E R E. È abituato a farle. Ed anche quegli emendamenti che, come questi, hanno una sostanza ed un significato — indipendentemente da queste battute scherzose che vengono a determinarsi verso la fine di una seduta che sta protraendosi forse più a lungo di quello che avrebbe dovuto — voi della maggioranza li rigetterete automaticamente senza neppure, non dico discuterli, ma nemmeno degnarli di uno sguardo.

G I A N Q U I N T O. Sono tutti privi di senso.

R O V E R E . Bravo, senatore Gianquinto, come al solito lei ha capito tutto. Lei è un gatto! E continuerà la scorribanda automatica tra gli scanni di quest'Aula e le urne, continuerà questa che ormai è diventata una sei giorni o una dodici giorni podistica e

che non è una discussione che non è mai incominciata perchè non la volete. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Ho piacere che lei ammetta che una discussione non la volete. Noi abbiamo chiesto in ogni luogo e in ogni momento di poter combattere per un confronto delle idee e non si potrà negare che questo nostro atteggiamento — lo si chiami pure ostruzionismo, lo si chiami *filibustering* — non è altro che un continuo ricorso a delle cose che ci vengono imposte dalla nostra coscienza in qualità di parlamentari, i quali devono farsi onestamente portavoce del pensiero del corpo elettorale. E noi siamo certi di rappresentare la voce di questo nostro elettorato. Questo nostro atteggiamento non è altro che un ricorrere a delle cose che ci sono consentite dal Regolamento, non è altro che un andare all'applicazione di questo Regolamento, ad una applicazione forse noiosa, non lo discuto, ma noi non possiamo farci nulla... (*Interruzione del senatore Cornaggia Medici*). L'anestesia noi l'abbiamo imparata dal Presidente del consiglio, che è il presidente dell'Associazione anestesisti ospedalieri italiani. Questo nostro atteggiamento, dicevo, non è altro che andare all'applicazione del Regolamento, un'applicazione forse noiosa; ma noi non possiamo farci nulla se una maggioranza — che è poi sempre una cosa momentanea, una cosa contingente, perchè le maggioranze cambiano, onorevoli colleghi — non ama molto in questo momento questo sistema perchè non le torna comodo. E non si potrà negare onestamente che anche in questa battaglia noi non abbiamo fatto altro che adottare dei metodi e dei sistemi contemplati dal Regolamento. Non abbiamo fatto altro che presentare degli emendamenti ad una legge, che chiedere di parlare sugli articoli, che chiedere di parlare sugli emendamenti di questa legge. E non possiamo farci nulla se questa legge, a nostro modo di vedere, presentava troppi punti sui quali si poteva pensare ad emendarla. Noi non abbiamo fatto altro che chiedere delle votazioni, che chiedere dei controlli del numero legale e voi dovrete darci atto che fare queste cose è soltanto servirsi della legge, è soltanto...

P R E S I D E N T E. Senatore Rovere, la prego di non dilungarsi troppo.

R O V E R E. Sto concludendo, signor Presidente. Fare questo, dicevo, è soltanto servirsi della legge, è chiedere un dibattito, è chiedere una discussione, è chiedere un confronto di idee, è chiedere che da questo confronto, da questo dibattito sbocci quella verità che qui non sboccerà mai perchè qui non vi è dialogo, non vi è confronto di idee: c'è solo l'ostinazione di voler far passare, costi quello che costi, la legge. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

A R T O M . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Posso fare una proposta di rinvio della discussione?

P R E S I D E N T E . Non posso accettare una proposta di questo genere, poichè vi è una decisione della Presidenza di andare avanti fino alla mezzanotte; decisione concordata, tra l'altro, con i capigruppo. Mi rincresce.

P I N N A . Chiedevo solo se era possibile avanzare la proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Come ho detto, la sua richiesta è improponibile perchè vi è una decisione della Presidenza.

G A I A N I . Del resto noi siamo molto interessati a quello che deve dirci il senatore Artom.

A R T O M . Signor Presidente, credo che a quest'ora, più che fare un discorso, più che svolgere un ragionamento ampio, si possa tenere soltanto quell'amichevole conversazione tra i presenti che ha rallegrato questa Aula — a torto o a ragione, con rispetto verso il collega o senza questo rispetto — fino a questo momento. Parlerò quindi come si parla non davanti ad un'Assemblea ma davanti ad un gruppo di amici, perchè credo che siamo un gruppo di amici...

B O N A F I N I . Dagli amici mi guardi Iddio...

A R T O M . Parlo come si parla ad un gruppo di amici, i quali possono pensare diversamente da me, possono seguire delle discipline proprie che qualche volta alterano la sincerità del loro muoversi, dei loro atteggiamenti, ma sono legati a me, come a tutti coloro che sono qui presenti, da quell'intimo rapporto che interviene tra uomini che siedono nella stessa Aula, uomini che combattono ciascuno per la propria fede, ma combattono anche una battaglia comune, che è la battaglia della dignità, della serietà e della nobiltà dell'Assemblea cui essi appartengono e nella quale ciascuno di essi deve portare, sì, il concorso delle proprie idee, della propria passione, ma anche il rispetto per chi parla, per chi onestamente dice quello che ha nel profondo della sua coscienza.

A questi amici...

C O N T E . *Ora pro nobis!*

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Artom.

A R T O M . A questi amici vorrei ricordare anzitutto una frase del collega Battino Vittorelli, pronunciata l'altro giorno in quest'Aula, frase che ha destato in me profonde meditazioni e che credo debba essere ricordata ai colleghi. Egli ha usato un'immagine che conteneva troppa amarezza perchè io la possa definire felice, ma che credo di poter definire con un'espressione tautologica, amaramente precisa; un'espressione icastica: « In quest'Aula — egli ha detto — senza finestre »; senza finestre materialmente e senza finestre morali, che permette a noi quel calore di discussione a cui si può dare qualche volta anche un carattere allegro; a cui qualche volta si può dare un carattere di divertimento nel cercare di suscitare discussioni e dileggi contro chi non è sempre abbastanza pronto a rispondere, ma che il più delle volte ha un carattere di serietà, un carattere di importanza.

Ma fuori delle finestre vi sono anche altre cose che si possono e che si debbono vedere e che, in queste discussioni, in queste conversazioni che noi facciamo, in questi duelli che noi combattiamo, qualche volta ci dimentichiamo di guardare e di vedere.

Vi sono state, in questi giorni, delle lontane luminosità che facevano sperare nell'Estremo Oriente dei lumi di pace, delle albe di un futuro accordo di pace e subito dopo un accendersi di nuovi focolai di guerra, di nuove minacce di guerra che turbano gli spiriti di quelli che sono fuori di quest'Aula.

Ma noi in quest'Aula parliamo della legge regionale.

Vi sono in questo momento dei complessi problemi internazionali finanziari che turbano la sicurezza e la certezza dei cambi internazionali, e che suscitano preoccupazioni, inquietudini, turbamenti e che richiedono, anzi richiederebbero, dai nostri governanti immediatezza di decisione.

Ma noi discutiamo della legge regionale.

Vi sono stati e vi sono...

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, adesso si discute degli emendamenti sull'articolo 3.

A R T O M . Io discuto sull'articolo 3. Io sto discutendo di quello che è il tema di questa discussione.

P R E S I D E N T E . Tema della discussione sono gli emendamenti.

A R T O M . No, è la discussione generale sull'articolo 3 .

Vi sono stati — dicevo — in questi giorni e vi sono degli scandali, giustificati o ingiustificati, che gettano fango su uomini, su istituzioni, su partiti. Ma noi discutiamo dell'articolo 3 della legge regionale.

E vi è stato qualcosa d ipiù: vi è stato il tormento di una terra che ci è cara (anche se non è la nostra regione), verso cui sentiamo vivamente affetto e passione, e di cui dividiamo l'ansia e l'angoscia. Ne abbiamo parlato qui, (io per ultimo in quest'Aula), quando il Ministro dell'interno ci ha detto le ultime notizie, le ansie ultime, i danni ultimi; lo abbiamo ascoltato in piedi e per un momento, in piedi, nel silenzio di quest'Aula gremita, abbiamo sentito di essere vicini umanamente gli uni agli altri.

Poi il Presidente, interpretando certamente la volontà della maggioranza, ha detto che il miglior modo di esprimere la nostra simpatia per le famiglie dei morti, per i fe-

riti, per le vittime del dovere, per quelli che sono morti nel tentativo di salvare delle vite o dei beni, di gente infelice, il miglior modo era quello di non sospendere nemmeno per un minuto i nostri lavori e di riprenderli immediatamente, senza interrompere per un solo istante la discussione sulla legge elettorale delle regioni.

M A R I S . Senatore Artom, lei sa che la vita continua. È nostro dovere oggi discutere questo disegno di legge. Sono cose nobili su cui concordiamo ma purtroppo...

A R T O M . Ma dieci minuti di silenzio, dieci minuti di pausa, dieci minuti di raccoglimento, perchè avvertissimo meglio questa nostra intimità di sentimenti, (senza considerare la sventura capitata in una regione del nostro Paese come un episodio da dimenticare immediatamente) per sottolineare almeno con un gesto, almeno con una frase, con un minuto di silenzo la nostra solidarietà, era nostro dovere osservarli. (*Applausi dal centro-destra*).

Voci dalla sinistra. Articolo 3.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Queste sono prediche.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, continui ad esaminare l'articolo 3.

C A P O N I . Trovi materia per l'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Senatore Caponi, se lei non avesse interrotto continuamente, questa sera avremmo finito prima.

A R T O M . Se noi avessimo chiesto una sospensione della discussione della seduta, ci avreste accusati di essere degli sciacalli che cercavano di speculare per guadagnare del tempo. Era dalla maggioranza che doveva venire questa richiesta; la maggioranza doveva chiedere a noi di rinunciare a parte della discussione per poter dare al Senato la possibilità di rispettare un pò di silenzio. (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, qui non siamo sull'argomento, lei ci deve parlare dell'articolo 3.

A R T O M . Signor Presidente, se ho fatto questa premessa con calore e passione, questa premessa io l'ho cominciata ricordando una frase detta da un collega della maggioranza nella discussione e seguendo gli argomenti e il tema che il collega della maggioranza ha portato qui; egli non è stato richiamato dal Presidente per avere impostato questo tema; questo giustamente perchè il Presidente riteneva che un richiamo a questa immagine così impressionante, a questa evocazione dei fatti e a questo contrasto tra il carattere e la natura della nostra discussione e quello che avviene fuori era il tema, era la scena entro cui si svolge il dramma, era il quadro in cui si svolge il dibattito.

Io sono nell'argomento dell'articolo 3 quando tratto questo tema.

Infatti, quando si fa una discussione di questo genere, bisogna che l'esame di coscienza sia fatto dagli uni e dagli altri e bisogna che ciascuno assuma le proprie responsabilità. Bisogna che ogni membro della maggioranza si domandi se l'aver imposto questa decisione senza possibilità di alcuna transazione, senza possibilità di alcuna intesa, con un intento preciso di schiacciare la minoranza, di imporre irresistibilmente, recisamente, rigorosamente la sua volontà, senza contatti e senza pattuizioni, sia cosa che possa trovare domani una giustificazione.

Quando andrete a parlare sulle piazze e qualcuno vi domanderà per quale ragione all'11ª Commissione giace ancora la legge sui manicomi che è una delle leggi — non nostre, perchè è d'iniziativa socialistica — che dal punto di vista umano presenta più viva e più profonda urgenza (e dico questo perchè proprio poche settimane or sono ho dovuto fare una dolorosa esperienza di che cosa sono le leggi per i malati nel campo della psichiatria); quando qualcuno vi domanderà come mai la Camera può trattare lentamente, senza preoccupazioni, la legge universitaria sapendo che, anche quando sarà approvata da quel ramo del Parlamento, non riuscirà a passare in quest'Aula, impe-

gnata a discutere tra l'altro anche l'articolo 3 di questa legge; quando qualcuno vi domanderà perchè tanti provvedimenti che avrebbero dovuto formare la sostanza del vostro programma, che avrebbero dovuto giustificare davanti agli elettori l'opera del centro-sinistra non sono passati perchè voi intendete portare assolutamente a termine la legge elettorale regionale; quando vi si domanderà tutto questo, potrete voi veramente giustificare il fatto di aver voluto imporre senza possibilità di accordi, senza alcuna concessione, l'approvazione di questa legge che non è richiesta da nessun moto del Paese, che attendeva da vent'anni, che molti temono e deprecano e che può presentare utilità per qualche persona, ma non per l'Italia?

Noi abbiamo l'articolo 3 da discutere, signor Presidente (*commenti dall'estrema sinistra*), che è di particolare rilevanza. Il suo primo tema consiste nel sapere per quante mensilità consecutive gli onorevolini che saranno eletti al consiglio regionale delle varie regioni andranno a riscuotere il loro assegno mensile: forse questa è la cosa più importante che si riscontra nei consigli regionali secondo quanti li sostengono, secondo quanti, cioè, sostengono che il consiglio regionale non può turbare nessun equilibrio, non può creare nessuna minaccia e nessun pericolo.

M A R I S . L'argomento non è pregevole, senatore Artom, ne convenga.

B O N A F I N I . Lei pensa che tutti siano miliardari e che, come lei, non abbiano bisogno di nulla. La prego di avere un po' di buon gusto e di lasciare questo argomento; lei non conosce i sacrifici di chi fa veramente il parlamentare e lo deve fare; lei lo fa per *hobby*.

B O N A L D I . Il suo rilievo, senatore Bonafini, non è pertinente; è impertinente.

B O N A F I N I . È molto comodo parlare; ad ogni modo, domandi al senatore Artom se io non ho detto il vero.

A R T O M . Prendo atto che per il senatore Bonafini svolgere la funzione di parlamentare rappresenta solo un modo per cercare di guadagnare, dal momento che lui stranamente considera che io sto qui soltanto per *hobby*. È un dovere, e non un *hobby* senatore Bonafini.

B O N A F I N I . Lei difende soltanto i suoi interessi.

N I C O L E T T I . Il senatore Artom è stato eletto dal popolo italiano; lei non ha diritto di dire queste cose.

B O N A L D I . Si vergogni! (*Clamori dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli colleghi di avere un po' di calma e di lasciare continuare il senatore Artom.

B O N A F I N I . Voi lo sapete bene che cosa rappresentate qui.

C A P O N I . È chiaro che il senatore Artom sta cogliendo l'occasione per fare un'ampia dissertazione; fino a questo momento non ha parlato sull'articolo 3, eppure stiamo qui ad ascoltare.

P R E S I D E N T E . Ritorniamo a discutere come si conviene in un'Aula del Senato. Prego il senatore Artom di continuare.

A R T O M . Mi permetto un'ultima parola di chiusura a questa polemica di ordine personale. Vorrei dire che veramente un'altra volta io mi sono occupato di politica come *hobby*, senza ricompensa e senza guadagnare, ed è stato quando difendevo gli imputati comunisti del soccorso rosso e parlavo al tribunale speciale. Anche in quell'occasione avevo il piacere di ricevere le visite della polizia, quando a un certo momento 40 imputati comunisti hanno creduto di alzarsi in piedi, dopo che io avevo parlato, per ringraziarmi del fatto che su 40 avvocati che parlavano ero stato il solo a difendere la loro dignità. Ed è per questo che sono stato oggetto d'inchiesta di polizia. (*Applausi dall'estrema destra*).

M A R I S . Per questo batto le mani anch'io!

A R T O M . Questo obbligo lo sento ora, per passione politica, per servire quelli che sono i miei ideali. E mi permettano ancora un'ultima nota personale, dato che sono stato offeso personalmente, dato che mi si è detto che io sono qui per *hobby*, per capriccio.

Io ho dietro di me cinquanta anni di servizio di vita politica che mi è costato sacrifici, ma soprattutto io posso dire di me una cosa che pochi qui possono affermare.

Io sono stato un uomo che, ad un certo momento, ha dovuto scegliere tra vivere lontano dai pericoli, in sicurezza, con la facilità di allora di trasferire del denaro, lasciando l'Italia dove ero perseguitato e minacciato e restare in Italia: in quel momento ho preferito, per me e per le persone che mi erano care, di restare in Italia perchè non potevo separare il mio destino da quello del mio Paese; perchè io ritenevo che essere qui a servire il mio Paese, senza andare in Stati che forse sarebbero entrati in guerra contro l'Italia, era un qualcosa che valeva anche la pena di rischiare, anche se si trattava di stare sotto i bombardamenti e di incorrere nei rischi delle persecuzioni tedesche e delle camere a gas.

Anche questo è stato un *hobby* della mia vita, senatore Bonafini.

E vengo all'articolo 3 chiedendo scusa al signor Presidente di questa parentesi. Soltanto, da un amico come il senatore Bonafini...

B O N A F I N I . Ne parliamo dopo, fuori, amichevolmente.

A R T O M . Ma lei non ne ha parlato amichevolmente.

D' E R R I C O . Lei, senatore Bonafini, ha fatto un apprezzamento personale e offensivo. (*Interruzioni dalla sinistra*) Ci sentiamo offesi noi personalmente come senatori e come italiani.

B O N A F I N I . Noi qui ci stiamo battendo per la Costituzione, per un adempimento richiesto dalla Costituzione. (*Interruzione del senatore D'Errico*).

P R E S I D E N T E . Adesso basta, senatore D'Errico: il senatore Artom ha potuto dire tutto quello che legittimamente ha creduto di rispondere. Prosegua, senatore Artom.

A R T O M . Io sarò stato sgarbato nei confronti degli onorevolini o, se preferite, secondo una frase che è più felice, degli onorevolotti, di cui stiamo creando un certo numero per dare un'inflazione al mondo parlamentare, con effetti di svalutazione, così da far ricordare qui la legge di Gresham secondo cui la moneta cattiva caccia la moneta buona.

Dicevo dunque che, se ho fatto quest'accenno che può essere sgarbato, è perchè io non credo all'utilità dei consigli regionali, ma credo alla loro pericolosità, ed ho la convinzione, la sensazione che effettivamente uno degli argomenti più importanti che militano a sfavore della riforma che si vuole attuare è quello di creare una classe politica locale senza una reale funzione costruttiva e con dei pericoli esistenti, notevolmente esistenti, ai fini dell'unità nazionale.

Ed è per questo che io ho ricordato, con una mancanza di pudore di cui mi vergogno, la scelta che ho fatto di restare in Italia anche a costo di rischiare molto.

Per questo la battaglia che si fa su questi articoli è una lotta che va a fondo; è una battaglia che non si può scindere e limitare al confine breve di un articolo, di una particolare norma, di una particolare decisione, è una battaglia che si fa contro una determinata riforma e la si fa in ogni punto, in ogni linea, in ogni momento e la si sottolinea come si può.

Insieme noi crediamo che facendo questa battaglia si può e si deve tener conto di un'altra circostanza che la maggioranza con i suoi *diktat* ha dimenticato, e cioè che quando si porta un provvedimento davanti al Senato, quando si chiede il giudizio del Senato non si può dire aprioristicamente: noi maggioranza, noi che siamo padroni assoluti, noi che accanto alle folte schiere del centro-sinistra abbiamo adunato le folte schiere del Partito comunista in perfetta intesa, in perfetta unione, non riconoscia-

mo al Senato il diritto a modifica alcuna; gli emendamenti sono negati, il provvedimento deve passare integralmente.

In questo articolo 3 — e i colleghi che hanno parlato prima di me lo hanno già messo in luce — si notano una quantità di errori tecnici, una quantità di difficoltà di interpretazione. Prima della seduta, ad esempio, mi sono trovato accanto ad un collega non di parte nostra, ma della maggioranza, ad uno dei colleghi a cui era stato affidato il compito di guidare la battaglia anti-ostruzionistica ed insieme abbiamo cercato di precisare la durata esatta di un consiglio regionale; abbiamo fatto dei conti, ma abbiamo visto solo delle ipotesi, non una definizione. Ora, la legge non ammette le ipotesi, deve dare delle disposizioni.

Al riguardo — per restare all'articolo 3 e non anticipare quello che avverrà all'articolo 10 — posso ricordare che vi sono degli articoli privi di precisazioni, il cui testo, sia pure per disgrazia, sia pure per omissione, sia pure per qualunque altra ragione, effettivamente dice il contrario di quello che vorrebbe dire. Ma questo testo non deve essere corretto, le incertezze che vi sono nel primo capoverso dell'articolo 3 non devono essere emendate: vi è proibizione al riguardo, vi è divieto.

Le discussioni che avvengono qui sono puramente di accademia. A questo proposito, io ricordo che un caso analogo si è verificato l'estate scorsa, quando, dopo un mese di discussione sulla legge relativa al programma economico, il ministro Pieraccini ha detto: importantissima è stata questa discussione perchè bellissime cose sono state dette, le mettiamo a verbale e nel futuro, quando approveremo i nuovi programmi, considereremo anche quello che voi avete detto; così come si dice nelle riunioni fatte in accademia; così come si dice alle riunioni dei Gruppi che non hanno potere di decisione. E allora, quando vi è questo « no » assoluto e quando questo « no » assoluto si inquadra in una battaglia profonda, centrale, anche il secondo motivo che guida ogni opposizione — la quale, vinta sul terreno dei princìpi generali, deve affrontare il problema delle singole disposizioni — si trasforma nell'attuale modo di lotta politica che è stato imposto al Senato dal divieto antecedente.

Per questo noi possiamo permetterci il lusso di presentarvi degli emendamenti che a voi non piacciono, sui quali voi cercate di fare dello spirito, per i quali voi avete inventato la formula della tautologia o altre formule preclusive. Noi vi lasciamo fare perchè ha un solo effetto questa vostra battaglia: di far sopprimere tali emendamenti per ragioni non regolamentarmente previste.

Ora su questo punto — ed è la terza volta che su di esso ritorno a parlare in Aula — sinceramente noi non siamo lieti di questo tipo di battaglia che ci è stata imposta.

C O N T E . Ditelo a Malagodi, perchè lo dite a noi? È lui che la vuole così.

A R T O M . Signor Presidente, se io parlerò oltre il limite di mezzanotte — e parlerò molto oltre tale limite — non sarà soltanto colpa mia, ma sarà anche per il fatto che nelle interruzioni mi si pongono dei temi.

Onorevole collega Conte, io stavo ricordando una proposta che ho fatto due volte, una mano che ho teso due volte, di mia iniziativa, ma con l'approvazione del mio Gruppo e parlando a nome del mio Gruppo. E quando il mio Gruppo parla, parla a nome del partito senza avere avuto bisogno di sentire nessuno, seguendo la sua coscienza e la sua volontà. Forse lei, onorevole collega, è abituato a Gruppi diversi, a mondi diversi, ma quando un galantuomo — e questo è un titolo che posso attribuirmi e che nessuno, credo, mi può contestare — le fa questa affermazione, gli si può anche credere; gli si deve credere.

Io avevo fatto una proposta: avevo proposto che, senza interrompere i lavori dell'Aula, senza interrompere il dibattito sulla schiera degli emendamenti che erano stati presentati, senza andare a discutere su quelle violazioni del Regolamento che sono state consumate e di cui noi sentiremo in avvenire gravemente le conseguenze — ben più gravemente di quello che non sia l'ambito ancora ristretto di questa discussione — senza sospendere nulla, le parti avverse si incontrassero e studiassero una serie di

emendamenti effettivamente accettabili, degli emendamenti migliorativi, degli emendamenti integrativi, affinchè non passasse al Senato una legge con delle disposizioni come quelle stabilite nel primo capoverso dell'articolo 10. È una proposta che io ho fatto una prima volta; è una proposta che ho rifatto una seconda volta; è una proposta che rifaccio questa sera per la terza volta. E se dubbi vi potevano essere, o vi potrebbero essere, sulla sua sincerità — io ammetto che si dubiti della mia sincerità, che si dubiti della sincerità del Gruppo cui appartengo, ammetto che si dubiti della sincerità del Partito di cui il mio Gruppo è la rappresentanza e l'espressione nel Senato e nel cui nome parlo — certamente però tali dubbi si sarebbero potuti risolvere in un saggiare la sincerità della controparte, in un esaminare la sincerità della controparte, nell'esaminare le proposte in concreto, nel vedere in che cosa consistono e a che cosa portano.

Questa offerta, tre volte fatta con oggi, e sottolineata anche dalla stampa, senza che il suo apparire sulla stampa stessa abbia provocato rimbrotti o smentite, da parte della direzione del mio Partito, secondo le parole dette dal Vice Presidente del Partito stesso, meritava un'altra accoglienza. Ma proprio per questo, proprio perchè questa proposta vi è stata fatta, è stata ripetuta, è stata sottolineata per la terza volta dalla stampa — che pure è così avara di spazio per quanto si dice qui — essa basta a chiudere ogni vostro rimprovero, ogni vostra ironia sugli emendamenti che abbiamo presentato. Essi sono motivati, nel loro blocco, nel loro numero, nel loro succedersi, nel loro moltiplicarsi man mano che si ricorre a violazioni del Regolamento per escluderli, unicamente dal fatto che si è preventivamente deciso di non permettere alcuna variazione alla legge, nè in bene nè in male, e che nessun potere dovesse avere il Senato a questo proposito.

Si obietta che gli emendamenti avrebbero comportato un ritorno del disegno di legge alla Camera, con conseguente riapertura della discussione. Credete voi che, se accordi di questo genere fossero stati presi alla Camera, si sarebbe ripetuto l'ostruzionismo? Credete voi che un accordo su queste basi non sarebbe stato un accordo di vertici, impegnante l'uno e l'altro Gruppo parlamentare?

Questo era ciò che volevo dire, e credo che abbia una certa importanza; perchè forse si sarebbe potuto avere un rallentamento dell'ostruzionismo, un suo superamento. Lo ostruzionismo, infatti, si fa non sugli articoli, non sulle disposizioni particolari, non sul delimitare la durata dei consigli regionali, non sul fissare i termini precisi per la loro scadenza...

L I M O N I . Ha finito?

A R T O M . Ho ancora mezz'ora.

P R E S I D E N T E . Lei può parlare mezz'ora, ma sull'articolo 3, perchè dovrà ammettere che la Presidenza è già stata molto compiacente.

L I M O N I . Allora chiediamo che continui la seduta.

P R E S I D E N T E . Il discorso non si può interrompere, loro lo sanno meglio di me. Invito comunque il senatore Artom a concludere e ad attenersi all'argomento.

A R T O M . Posso parlare, signor Presidente?

P R E S I D E N T E . Anzi, la invito cortesemente a concludere.

A R T O M . Lei è stato ancora una volta il più sereno ed obiettivo. Oserei dire che questa sera lei è stato nei miei confronti il più indulgente dei Presidenti che sono stati qui. Quindi, in questo momento concludo quello che per me era l'inizio del mio discorso, e concludo anche il mio discorso, senza scendere alla discussione dell'articolo 3. È una inquadratura che io ho dato, un'inquadratura politica in cui entra l'articolo 3; lo dovrei discutere ora, comma per comma, ma è mezzanotte e a mezzanotte si chiude la seduta. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario*:

GUARNIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non si ritenga opportuno che la difesa idraulica dell'Isola di Ariano Polesine venga attuata mediante l'urgente esecuzione di opere idonee a rinforzare e riquotare le arginature ancora insufficienti del Po di Goro e del Po di Gnocca e che venga demandata agli organi tecnici competenti la redazione di tutti i progetti relativi alle opere atte ad assicurare la difesa idraulica dell'Isola di Ariano nel Polesine, in considerazione soprattutto che la sicurezza idraulica di tutto il comprensorio arianese rappresenta la necessaria premessa per lo sviluppo e l'incremento di tutte le attività economiche dei Comuni compresi nell'Isola e in constatazione che le attuali arginature dei rami del Po di Gnocca e del Po di Goro pertinenti il territorio dell'Isola non offrono le garanzie di sicurezza volute e necessarie per l'incolumità dei cittadini. (7318)

PIRASTU, POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la Questura di Cagliari ha provocato l'arresto del segretario provinciale della Camera del lavoro e di un altro dirigente sindacale ed ha denunciato venti lavoratori per aver partecipato ad una grande manifestazione di pastori svoltasi a Cagliari, il 28 novembre 1967. Detta manifestazione, rivolta a sollecitare urgenti provvidenze per il superamento della drammatica situazione della pastorizia in seguito ai gravissimi danni provocati dalla lunga siccità, si svolse in forme democratiche e civili, con la unanime solidarietà di tutte le forze politiche autonomistiche.

Gli interroganti chiedono di sapere se la iniziativa della Questura di Cagliari sia stata promossa o comunque approvata dallo stesso Ministero dell'interno; in caso contrario, se non ritenga di dover procedere ad una inchiesta rivolta ad accertare se le autorità di polizia di Cagliari non abbiano rappresentato alla Magistratura i fatti in modo difforme dalla realtà, esagerando episodi di nessun rilievo, e prendendo, ancora una volta, iniziative di tipo provocatorio, forse nell'intento di coprire la loro incapacità ad assolvere, nelle dovute forme, ai compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità.

Si chiede, pertanto, di sapere se non intenda intervenire per richiamare le autorità di polizia al rispetto delle norme costituzionali e del costume democratico, per colpire eventuali abusi, prendendo anche i provvedimenti necessari per far sì che le autorità di polizia di Cagliari svolgano i loro compiti, secondo quei princìpi che dovrebbero informare l'azione di polizia in una repubblica democratica. (7319)

ACTIS PERINETTI, CARELLI, TORTORA, FORMA, POËT. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'articolo 11 — Crediti di conduzione — della legge 17 ottobre 1966, n. 210 (Piano Verde n. 2) dispone tra l'altro: « . . . Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli — singoli od associati — e di Cooperative agricole . . . »;

che, non essendovi esplicitamente indicati i Consorzi di miglioramento fondiario, gli Uffici del Ministero sollevano eccezioni alla loro inclusione fra gli aventi diritto al beneficio;

che, ravvisando nei Consorzi una forma particolare ma evidente di Cooperativa o di imprenditori agricoli associati, « veniva accettato dal Governo come raccomandazione » (Atti parlamentari Senato 2394/A pag. 229) l'ordine del giorno approvato dalla Commissione permanente dell'agricoltura e delle foreste del Senato (8ª) il 20 settembre 1967,

in cui si chiede che i Consorzi di miglioramento fondiario siano esplicitamente ammessi ai prestiti di conduzione di cui al citato articolo 11;

che, ciò nonostante, perdura l'interpretazione letterale e restrittiva, in difetto di precise istruzioni del Ministero;

nella constatazione che le spese di gestione dei Consorzi di miglioramento fondiario (di prevalente attività irrigua) ormai raggiungono limiti intollerabili per i bilanci delle aziende agricole, mentre per l'ingresso nel MEC si impongono ulteriori e notevoli miglioramenti fondiari, fra i quali, soprattutto, l'incremento dell'irrigazione,

gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga dare sollecite istruzioni ai competenti Uffici onde siano concessi i prestiti di conduzione anche ai Consorzi di miglioramento fondiario. (7320)

GATTO Simone. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che hanno sinora impedito o ritardato la nomina dei Presidenti dei Comitati provinciali di ben 46 federazioni dell'ONMI su un totale di 94, nonostante che sia in vigore da oltre un anno la legge che pone termine alle gestioni commissariali e stabilisce i criteri per la formazione di organi di amministrazione largamente rappresentativi dei Consigli comunali e provinciali; per conoscere inoltre quale azione sia stata svolta dal Ministero competente per sollecitare gli adempimenti necessari a detto fine.

A parere dell'interrogante (le cui domande sull'argomento, rivolte nel corso della discussione sul bilancio della Sanità e con successiva interrogazione, sono rimaste sin qui senza risposta) la presente richiesta ritrae nuovo e più pressante carattere d'urgenza dalle gravi rivelazioni sulle malversazioni e gli abusi compiuti da tre commissari che hanno successivamente gestito l'organizzazione ONMI della città di Roma.

L'interrogante sottolinea in modo particolare la necessità che, non solo una esauriente risposta al quesito, ma una pronta e totale applicazione della legge rassicurino la pubblica opinione legittimamente turbata dal sospetto che il permanere di gestioni commissariali possa favorire un impegno di denaro pubblico, destinato a nobili scopi, per fini non dissimili da quelli attribuiti ai protagonisti delle vicende giudiziarie che hanno gettato gravi ombre su un'istituzione i cui dipendenti, nella stragrande maggioranza, hanno dato prova per decenni di disinteresse personale, di dedizione al lavoro e di assoluta equanimità nell'esercizio delle funzioni assistenziali. (7321)

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 29 gennaio 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 29 gennaio, alle ore 9.30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. — Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capo operai del Ministero della difesa. (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

10. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. — Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-

bligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia riversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, numero 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (2349).

La seduta è tolta (*ore 0,10 di lunedì 29 gennaio 1968*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari